SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

570ª SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

VENERDÌ 6 MARZO 1987

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI,
indi del vice presidente DE GIUSEPPE

INDICE

CONGEDI E MISSIONI ..... *Pag.* 3

GOVERNO

Trasmissione di documenti 3

DISEGNI DI LEGGE

Seguito della discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 11, recante misure urgenti a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese» **(2160)**

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 11, recante misure urgenti a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese»:

CONSOLI *(PCI)* 3
* COLOMBO Vittorino (V.), *(DC), relatore* ... 5 e *passim*
GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* ..... 6 e *passim*
MITROTTI *(MSI-DN)* ..... *Pag.* 9 e *passim*
FERRARI-AGGRADI *(DC)* 11
* SCARDACCIONE *DC)* 25

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 2154:

PRESIDENTE 25
SCARDACCIONE *(DC)* 25

Discussione:

«Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonchè provvedimenti relativi a pubbliche calamità» **(2154)** (*Relazione orale*).

Approvazione con modificazioni con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, recante misure urgenti per fron-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

teggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonchè provvedimenti relativi a pubbliche calamità»:

* SCARDACCIONE *(DC), relatore* ..... *Pag.* 28 e *passim*
* GIOINO *(PCI)* 29, 55
PANIGAZZI *(PSDI)* 31
ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile* ... 32 e *passim*
FERRARI-AGGRADI *(DC)* ..... 42 e *passim*
SAPORITO *(DC)* 47, 48, 54
* ORCIARI *(PSI)* 53, 60, 79
BELLAFIORE Salvatore *(PSDI)* 53
DE CINQUE *(DC)* ..... *Pag.* 53
DEL PRETE *(MSI-DN)* 55, 56, 78
GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici* ..... 71 e *passim*
BELLAFIORE Vito *(PCI)* 72, 76
SCLAVI *(PSDI)* 77
BERNASSOLA *(DC)* 79

ORDINE DEL GIORNO PER LA SEDUTA DI MARTEDÌ 17 MARZO 1987 80

N. B. — *L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore*

Presidenza del vice presidente SCEVAROLLI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (*ore 9,30*).

Si dia lettura del processo verbale.

SCLAVI, *segretario, dà lettura del processo verbale della seduta del 20 febbraio.*

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Abis, Aliverti, Calcaterra, Giust, Granelli, Gusso, Mascaro, Palumbo, Taviani.

Governo, trasmissione di documenti

PRESIDENTE. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ha inviato, ai sensi dell'articolo 9 della legge 24 gennaio 1978, n. 14, le comunicazioni concernenti le nomine del professor Sergio Grasselli e del dottor Raffaele D'Ari a membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro.

Tali comunicazioni sono state trasmesse, per competenza, alla 11ª Commissione permanente (Lavoro, emigrazione, previdenza sociale).

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 11, recante misure urgenti a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese» (2160)

Approvazione, con modificazioni, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 11, recante misure urgenti a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2160.

Riprendiamo la discussione generale, iniziata nella seduta di ieri.

È iscritto a parlare il senatore Consoli. Ne ha facoltà.

CONSOLI. Signor Presidente, onorevole rappresentante del Governo, onorevoli colleghi, noi comunisti abbiamo condotto per anni una dura battaglia di contestazione sulla funzione e sulla gestione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

Non ripeterò in questa sede le cose che in tante occasioni ho avuto modo di dire, per ultimo non solo nella discussione, avutasi in Commissione lavori pubblici a più riprese, del decreto-legge in esame, ma anche in quest'Aula al momento della discussione della legge finanziaria per l'anno 1987.

Le ragioni di questa nostra posizione critica nei confronti dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese nascono in primo luogo dal suo carattere di assenza di democraticità che è dovuta alla sua storia, a quando è nato, a come si è formato. Io veramente sarei molto attento ad esaltare la funzione che ha avuto nel passato questo ente.

In secondo luogo, questo carattere deriva dal fatto che il problema della risorsa idrica nella regione pugliese e in quella lucana è diventato sempre più difficile e complesso, data la scarsa disponibilità, date le caratteristiche che comportano grandi distanze tra le zone di utilizzazione della risorsa e le zone dove la risorsa è disponibile; è diventato sempre più complesso anche perchè attorno

alla gestione dell'acqua si sono avute più competenze. C'è l'Ente autonomo, c'è l'Ente irrigazione, ci sono alcuni consorzi di bonifica e, per certi aspetti, tutti questi enti si occupano molto spesso dello stesso problema del ricercare la risorsa e del trasportarla, creando quindi una confusione dalla quale deriva anche una gestione non sempre all'altezza dei tempi.

Da qui l'esigenza di una riforma profonda che noi da tempo andiamo ponendo, e le nostre idee, come contributo a questa riforma, sono state espresse in un disegno di legge che è stato presentato qui al Senato.

Di fronte al Governo, che ha presentato, con il decreto in esame, un provvedimento per ripianare il *deficit* dell'ente, ponendo al contempo un meccanismo di adeguamento automatico delle tariffe, noi abbiamo fatto una battaglia politica che era la seguente: avere un impegno solenne, non solo da parte del Governo ma anche da parte degli altri Gruppi parlamentari, per andare ad una riforma, eliminare dal testo in esame il meccanismo di adeguamento automatico delle tariffe e, però, far passare l'operazione di ripiano, la quale è necessaria al di là, per così dire, del giudizio sui modi in cui questo *deficit* si era venuto a configurare.

Pur avendo assunto questa posizione l'opposizione comunista e avendo portato la stragrande maggioranza della Commissione lavori pubblici del Senato e lo stesso Governo su questa posizione, la prima volta il decreto non è stato convertito: ma c'erano di mezzo le vacanze natalizie.

Stiamo discutendo oggi qui di questo decreto e io mi auguro che esso sia convertito. Se stamattina questo decreto sarà votato dal Senato, forse potrà essere convertito: non è che ci sia molto tempo a disposizione.

Io voglio dire con estrema franchezza, perchè ognuno si deve assumere le proprie responsabilità e perchè non so bene quali manovre siano attorno a questa delicata questione, che nel momento in cui è aperta una crisi politica molto complessa e molto difficile, rispetto alla quale il barometro segna previsioni di scioglimento delle Camere, è chiaro che i tempi della riforma si allontanano nel tempo.

Se il decreto non viene convertito con la modifica rilevante proposta dalla Commissione lavori pubblici, che è quella di cassare l'articolo 2 che prevede l'adeguamento automatico delle tariffe, si andrà ad una situazione molto semplice, cioè quella di avere forse un decreto reiterato, riguardo al quale non ci sarà il tempo necessario a cassare la parte relativa alle tariffe, per cui si allontaneranno i tempi della riforma e quindi rimarrà in piedi l'attuale meccanismo di gestione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese con in più la possibilità che si realizzi un consistente aumento delle tariffe per la Puglia.

Ebbene, l'ostruzionismo può portare a questo risultato e la cosa mi preoccupa anche perchè la decisione della Commissione lavori pubblici di proporre un emendmento che cassava l'articolo 2 non è stata una decisione pacifica tra le stesse forze che l'anno determinata. Vi sono, infatti, settori politici della maggioranza e del Governo che vedono come il fumo negli occhi l'eliminazione dell'adeguamento automatico delle tariffe. Pertanto, io voglio capire fino in fondo dove si vuole andare a parare.

Io mi auguro però che il senso di responsabilità delle forze politiche porti a votare rapidamente la conversione in legge del decreto-legge sull'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e consenta inoltre la discussione ed il voto del decreto che segue, il quale contiene provvedimenti importanti ed attesi da molte zone del nostro paese. Se poi un'opposizione apparentemente più ferma deve servire perchè i signori dell'acquedotto possano continuare a fare il loro comodo ed il Governo possa continuare ad aumentare le tariffe dell'acqua, di questo qualcuno dovrà rispondere alle popolazioni pugliesi. Questo lo voglio dire con estrema chiarezza.

Detto questo, signor Presidente, il Gruppo comunista non interverrà più nella discussione, voterà contro tutti gli emendamenti, voterà a favore dell'emendamento proposto dalla Commissione e si asterrà dal voto finale del decreto. Il mio Gruppo avanza inoltre la richiesta al rappresentante del Governo e al relatore di confermare e di assumere impegni solenni in relazione al rapporto esi-

stente tra la conversione in legge, sia pure con questa modifica sostanziale, di questo decreto e l'esigenza — naturalmente tenuto conto del quadro politico e delle sue evoluzioni — della riforma dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese. (*Applausi dall'estrema sinistra. Congratulazioni*).

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

* COLOMBO VITTORINO (V.), *relatore*. Signor Presidente, io non entrerò nel merito di una serie di considerazioni che sono state svolte, in quanto ritengo che il disegno di legge di conversione sia estremamente semplice e lineare. Faccio solo presente al senatore Mitrotti, il quale aveva fatto dei rilievi in relazione alla non esattezza dei dati, che il testo del disegno di legge prevede un esborso massimo di 150 miliardi. Evidentemente, si può restare al di sotto di questo tetto massimo, ma non sta a noi preoccuparci delle modalità di esborso, che naturalmente saranno correlate a dimostrazione della necessità. Questo vale sia per l'importo nel suo complesso che per gli 80 miliardi...

MITROTTI. Il problema era quello del congelamento dell'esubero dell'ammontare.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Non esiste esubero.

COLOMBO VITTORINO (V.), *relatore*. Evidentemente, ogni volta che in una voce del bilancio dello Stato una cifra non viene interamente utilizzata, ci sono meccanismi di recupero...

MITROTTI. Extraparlamentari.

COLOMBO VITTORINO (V.), *relatore*. Non sono extraparlamentari: ci sono gli storni e l'incameramento da parte del Tesoro a chiusura del bilancio.

MITROTTI. Collega Colombo, quella degli storni è soltanto una ratifica e non una decisione preventiva.

COLOMBO VITTORINO (V.), *relatore*. Ad ogni modo i problemi sollevati circa la conduzione dell'Ente esulano dalla nostra competenza: esiste infatti un Ministero vigilante, esistono organi di controllo che hanno specifici compiti di materia, al limite, esiste la magistratura.

Quanto poi ai problemi di struttura dell'Ente, la Commissione — e il collega Mitrotti lo sa bene — non ha fatto altro che ritenere che questi provvedimenti non dovessero essere affrontati, e proprio per questo motivo propone di espungere anche l'articolo 2 che in qualche misura guardava al futuro, regolamentando in modo automatico l'aumento delle tariffe dell'acqua, in quanto intendeva affrontare questi problemi rapidamente sulla base dei disegni di legge già presentati. Mi auguro che ciò sia ancora possibile e che gli eventi in corso non impediscano che possano essere affrontati quanto prima i problemi della riforma della struttura dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

In questa sede si tratta soltanto di approvare l'articolo 1, in quanto l'articolo 3 è un articolo di copertura che riguarda esclusivamente il ripiano del disavanzo di amministrazione dell'Ente a tutto il 1985.

Con queste considerazioni, signor Presidente — anche se in estrema sintesi — ho già illustrato le motivazioni dell'unico emendamento presentato dalla Commissione che propone la soppressione dell'articolo 2 che prevedeva, e lo sottolineo affinchè sia verbalizzato, un sistema automatico di aumento delle tariffe, per anticipare l'esecutività di questi aumenti, che già oggi avviene ma con un meccanismo normale, cioè con una richiesta sottoposta all'approvazione del CIPE e quindi con ritardo. Vi era la possibilità di ottenere più rapidamente degli introiti e quindi di evitare la sfasatura e i disavanzi di amministrazione; si è ritenuto tuttavia che anche questo problema potesse essere affrontato in altra sede e pertanto non c'è alcuna modifica della situazione attuale.

Con queste osservazioni il relatore raccomanda l'approvazione del provvedimento.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Signor Presidente, vorrei associarmi molto brevemente a quanto già detto dal relatore, e vorrei far osservare agli onorevoli senatori che si tratta di un provvedimento molto importante che il Governo ha proposto per la seconda volta alla approvazione del Parlamento. È il provvedimento che tende a risanare il *deficit* di bilancio cui l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese è stato condannato in quanto da sempre costretto a praticare prezzi politici per le utenze.

Il Governo ha voluto risanare questo *deficit* per mettere in condizioni l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di funzionare meglio e corrispondere alle esigenze delle popolazioni delle regioni interessate. È un ente che indubbiamente può anche essere criticato per la sua conduzione, ma non bisogna assolutamente disconoscere ciò che ha rappresentato per alcune regioni, la Puglia, la Basilicata e la provincia di Avellino per circa 80 anni. L'ente ha eliminato la condanna alla assoluta carenza di acqua cui queste regioni erano state da secoli predestinate e, bene o male, a questi compiti ha corrisposto pur con tutte le manchevolezze accennate.

Il Governo stesso si rende conto della necessità di portare avanti provvedimenti di riforma, che si è impegnato anche a far approvare.

Volevo soltanto aggiungere alcune considerazioni a quelle fatte dal relatore per tentare di fugare le preoccupazioni che sembrano aver animato l'intervento del senatore Mitrotti, allorquando ha fatto presente come il *deficit* di bilancio per il 1985 dell'Ente autonomo acquedotto pugliese era inferiore ai 150 miliardi.

Ebbene, nello stesso decreto, all'articolo 1, si dice con esattezza che il limite massimo del contributo straordinario è di lire 150 miliardi, il che non significa che debbano essere spesi tutti perchè — come già rilevava il senatore Colombo — ne possono essere spesi di meno. Allo stesso modo, quando si parla successivamente, all'articolo 3, di 24 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989, è evidente che si tratta di stanziamenti che debbono servire a coprire le spese conseguenti all'emissione, al rilascio dei titoli di Stato che dovrebbero avere valuta 1° dicembre 1986. I 24 miliardi previsti per il 1987 e per il 1988 devono dunque servire a consentire il pagamento dei tassi di interesse ed i costi delle spese di emissione.

MITROTTI. Nel bilancio sono stati previsti 48 miliardi all'anno.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* In quale bilancio?

MITROTTI. Nel bilancio pluriennale, quello che abbiamo varato noi.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Senatore Mitrotti, lasci stare il bilancio pluriennale. Noi stiamo discutendo la conversione in legge di un decreto-legge che all'articolo 3 prevede un onere finanziario valutato in lire 150 miliardi per l'anno 1986 ed in lire 24 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989. Noi stiamo impegnando 24 miliardi per il 1987 e altrettanti per il 1989.

MITROTTI. Su 150 miliardi non si giustificano 24 miliardi all'anno.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Come non si giustificano? Vi può essere una previsione in eccesso di stanziamenti per la copertura, ma questo non significa che debbano essere necessariamente spesi tutti i 24 miliardi all'anno. Essi, in altri termini, rappresentano il tasso di interesse che deve essere pagato per i titoli di Stato che saranno emessi, più i costi dell'emissione.

Lei mi potrà soltanto fare osservare che il tasso di interesse previsto nella cifra del 16 per cento è alto e che non è quello oggi praticato sul mercato. Ho già sottolineato che il fatto che sia stato previsto più alto di quello attualmente esistente non significa che debba essere necessariamente speso e pagato. Sarà pagato il tasso che sarà previsto dal Ministro del tesoro nel momento in cui emetterà i titoli di Stato e ne stabilirà le caratteristiche con proprio decreto. Quindi

ciò non vuol dire che si stiano sprecando denari.

Quello che volevo ricordare al Senato è che oggi ci troviamo a vivere una giornata particolare per il Mezzogiorno perchè stiamo discutendo dell'approvazione di un provvedimento legislativo che mira a risanare il bilancio di un ente essenziale per la crescita civile, economica e sociale di alcune regioni e dopo di questo dovremo discutere un altro provvedimento che si riferisce per la gran parte a regioni meridionali: quello su Senise, nel quale sono previsti interventi anche a favore delle popolazioni del Belice.

Invito l'Assemblea a rendersi conto dell'importanza di questi provvedimenti che il Governo oggi sottopone all'attenzione e all'approvazione del Senato per fare in modo che non si perda ancora del tempo vanificando l'impegno del Governo e soprattutto deludendo le attese delle popolazioni che da questi provvedimenti potrebbero certamente trarre notevolissimo sollievo.

Sono convinto che il Senato approverà rapidamente il disegno di legge di conversione e che passerà immediatamente all'esame dell'altro decreto all'ordine del giorno che si riferisce anche ad interventi nelle regioni meridionali.

Vorrei fare alcune osservazioni anche in relazione al parere espresso dalla 5ª Commissione, per associarmi a quello che ha detto il relatore e per dire come non venga meno nessuna entrata a favore dell'acquedotto pugliese: il Governo è favorevole alla riforma dell'ente, è contrario — lo dirà nel momento in cui esprimerà il parere — alla soppressione dell'articolo 2, pur rendendosi conto delle ragioni che hanno indotto la Commissione ad accettare l'emendamento soppressivo e alla fine si rimetterà alla decisione del Senato.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame degli articoli e degli emendamenti, do lettura del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente, ai sensi dell'articolo 100, settimo comma, del Regolamento, sugli emendamenti presentati:

«In merito agli emendamenti al decreto-legge, a firma dei senatori Mitrotti ed altri, occorre rilevare che in sostanza essi sono intesi a sopprimere il decreto nel suo complesso e quindi prefigurano una manovra in qualche modo e indirettamente alternativa rispetto a quella proposta con l'adozione della misura d'urgenza.

Per quelli che invece non risultano meramente soppressivi, implica una riduzione di spesa l'emendamento 1.3 e un ampliamento dell'intervento dello Stato l'emendamento 1.6. L'emendamento 1.8 allarga l'area della erosione fiscale, mentre l'emendamento 3.3 ugualmente riduce l'ambito dell'intervento.

In definitiva, la Commissione non si può opporre agli emendamenti dal contenuto soppressivo e esprime un parere sfavorevole sull'emendamento 1.6, che sembra porre le premesse per un ampliamento della emissione dei titoli da parte dello Stato, da corrispondere all'Enel.

Quanto poi all'emendamento approvato dalla Commissione e inteso a sopprimere l'articolo 2, si fa notare che esso non può non avere delle implicazioni di carattere finanziario, in quanto nell'impedire l'adeguamento delle tariffe e dei canoni da parte dell'ente interessato, automaticamente, a parità di uscite, implica la creazione di condizioni di favore per il prodursi negli anni a venire di nuovi disavanzi: poichè quindi la norma di cui si chiede la soppressione, ossia l'articolo 2, dovrebbe svolgere la funzione di riequilibrare i bilanci futuri dell'ente, una sua soppressione non può che favorire il prodursi di disavanzi di gestione e quindi la Commissione esprime un parere contrario sull'emendamento approvato dalla Commissione di merito».

Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 11, recante misure urgenti a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 25 novembre 1986, n. 779.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Art. 1.

1. È autorizzata la concessione a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese di un contributo straordinario, a titolo di concorso nel ripiano del disavanzo di amministrazione alla data del 31 dicembre 1985, nel limite massimo di lire 150 miliardi.

2. All'erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1 si provvede mediante rilascio di titoli di Stato aventi valuta 1° dicembre 1986 e tasso di interesse allineato a quello vigente sul mercato alla stessa data. Detti titoli sono rilasciati all'Enel, per l'ammontare massimo di lire 80 miliardi, a saldo dei debiti contratti dall'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese per fornitura di energia elettrica a tutto il 31 dicembre 1985, e, per la rimanenza, all'istituto cassiere dell'Ente medesimo.

3. L'istituto cassiere è autorizzato a concedere all'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, contestualmente all'acquisizione dei titoli di Stato di cui al comma 2, un finanziamento di pari importo che l'Ente medesimo è tenuto a destinare esclusivamente al ripiano del disavanzo di cui al comma 1. Detta somma, in conseguenza del titolo della sua concessione, non costituisce materia imponibile ai fini dell'IRPEG e dell'ILOR.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato, le cui caratteristiche sono stabilite dal Ministro stesso con propri decreti, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

1.1 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, FINESTRA, GIANGREGORIO, DEL PRETE, COSTANZO, POZZO

Sopprimere il comma 1.

1.2 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, FINESTRA, GIANGREGORIO, DEL PRETE, COSTANZO, POZZO

Al comma 1 sostituire le parole: «lire 150 miliardi» *con le altre*: «lire 145 miliardi 700.000.000».

1.3 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, FINESTRA, GIANGREGORIO, DEL PRETE, COSTANZO, POZZO

Sopprimere il comma 2.

1.4 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, FINESTRA, GIANGREGORIO, DEL PRETE, COSTANZO, POZZO

Al comma 2 dopo le parole: «si provvede» *inserire le seguenti*: «, dopo l'approvazione ministeriale del conto consultivo per il 1985 e l'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti,».

1.5 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, FINESTRA, GIANGREGORIO, DEL PRETE, COSTANZO, POZZO

Al comma 2 sostituire le parole: «massimo di lire 80 miliardi, a» *con le altre*: «corrispondente al».

1.6 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, FINESTRA, GIANGREGORIO, DEL PRETE, COSTANZO, POZZO

Sopprimere il comma 3.

1.7 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, FINESTRA, GIANGREGORIO, DEL PRETE, COSTANZO, POZZO

Al comma 3 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Detta somma non costituisce comunque materia imponibile al pari di tutti i redditi, di qualsiasi natura, di pertinenza dell'Ente, nonchè di interessi e premi delle obbligazioni o dei prestiti emessi dallo stesso Ente».

1.8 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, FINESTRA, GIANGREGORIO, DEL PRETE, COSTANZO, POZZO

Sopprimere il comma 4.

1.9 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, FINESTRA, GIANGREGORIO, DEL PRETE, COSTANZO, POZZO

Al comma 4 dopo le parole: «ad emettere» *inserire le seguenti*: «, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto,».

1.10 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, FINESTRA, GIANGREGORIO, DEL PRETE, COSTANZO, POZZO

Al comma 4 dopo le parole: «a versare» *inserire le seguenti*: «, entro i 30 giorni successivi all'emissione».

1.11 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, FINESTRA, GIANGREGORIO, DEL PRETE, COSTANZO, POZZO

Invito i presentatori ad illustrarli.

MITROTTI. Signor Presidente, devo partire dall'analisi del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente, perchè mi sembra che la natura di tale parere necessiti preliminarmente di una puntualizzazione da parte dei presentatori degli emendamenti stessi. Devo innanzitutto rilevare che la 5ª Commissione, chiamata a dare un parere sulla copertura degli emendamenti, è andata oltre l'ambito di questa funzione, perchè talune considerazioni sono scese nel merito degli emendamenti e addirittura nel merito del decreto al nostro esame. Preliminarmente, chiedo che la Presidenza depuri il parere della Commissione di quei pronunciamenti che non hanno niente a che vedere con la verifica di copertura.

Voglio rileggere tale parere per sottolineare alcune considerazioni che devono rimanere estranee ai compiti della 5ª Commissione. La Commissione rileva che, in ordine ai miei emendamenti, è necessario sottolineare che in sostanza essi sono intesi a sopprimere il decreto. Questa è la prima considerazione che non può essere autorizzata, in quanto non esiste nessun emendamento soppressivo del decreto, ma esiste una serie di emendamenti finalizzati in modo specifico al contenuto dei singoli articoli o dei singoli commi.

PRESIDENTE. Senatore Mitrotti, le faccio presente che il parere della 5ª Commissione è obbligatorio limitatamente alle conseguenze finanziarie degli emendamenti presentati.

La prego di continuare ad illustrare gli emendamenti.

MITROTTI. Qui la Commissione ha parlato di soppressione del decreto, anzi, trattandosi di spesa e trattandosi di soppressione del decreto, al limite, con una aberrazione di ragionamento, la 5ª Commissione aveva motivo di essere favorevole...

PRESIDENTE. Lei prosegua l'illustrazione degli emendamenti.

MITROTTI. ...trattandosi di eliminazione totale della spesa. Questa è la contraddizione...

PRESIDENTE. È un suo parere...

MITROTTI. ...che un compito di verifica della congruità e del livello di spesa, si traduca addirittura in un parere negativo. È un assurdo che forse per la prima volta si verifica qui in Senato. Lo voglio rilevare in premessa, così come farò puntualmente in occasione di ogni rilievo significativo, con il co-

rollario della registrazione a verbale del numero dei senatori presenti quest'oggi.

MURMURA, *sottosegretario di Stato per la marina mercantile.* Siamo pochi ma buoni.

MITROTTI. Siamo in 13: che si dia atto nei resoconti stenografici che la tanto invocata democraticità da parte del senatore Consoli e i rilievi formulati sulla natura antidemocratica dell'Ente e sulla sua istituzione, oggi trovano la massima espressione in questa democraticità repubblicana che, con 13 senatori in Aula, consente di presentare pareri *extra* funzioni della 5ª Commissione, e non si periterà anche in chiusura, forse, di effettuare la conversione del decreto. Che sia registrato agli atti: in questo momento siamo 13 senatori a discutere di tale problema.

Il parere dice ancora di più per gli emendamenti che non risultano meramente soppressivi. L'emendamento 1.3 implica una riduzione di spesa, mentre l'emendamento 1.6 implica un ampliamento dell'intervento dello Stato. Contesto l'ampliamento della spesa che sarebbe previsto dall'emendamento 1.6, emendamento che vorrei leggere: «Al comma 2, sostituire le parole: massimo di lire 80 miliardi, a, con le altre: corrispondente al», in quanto faccio esplicito riferimento all'indebitamento effettivo e non ho inventato io l'indicazione che è ricompresa nella relazione di presentazione del bilancio di previsione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese che ridimensiona in 60 miliardi, e non in 80 miliardi, il debito dell'Ente stesso.

Chiedo che la 5ª Commissione riesamini l'emendamento 1.6: se la 5ª Commissione non è in possesso della relazione in cui si parla di 60 miliardi, presunti o previsti, di debiti nei confronti dell'Enel, io sono disponibile per fornire questa evidenza alla 5ª Commissione stessa.

Presento una richiesta formale di riesame del parere, in ordine all'emendamento 1.6, perchè è scorretto attestare quello che non è nella realtà dei fatti.

Il parere afferma: «In definitiva, la Commissione non si può opporre agli emendamenti dal contenuto soppressivo e esprime un parere sfavorevole sull'emendamento 1.6 — parere che, ripeto, dovrà essere rettificato — che sembra porre le premesse per un ampliamento della emissione dei titoli da parte dello Stato, da corrispondere all'Enel». Perchè vi sia una puntuale registrazione agli atti del nostro dibattito odierno, provvederò a leggere la parte di relazione di bilancio in cui espressamente viene fatto un richiamo a tale previsione di indebitamento. Chiederò al presidente della 5ª Commissione, senatore Ferrari Aggradi, di chiarire all'Aula in virtù di quali dati la 5ª Commissione abbia potuto fare questa previsione di ampliamento della spesa. A pagina 78, se non vado errato, della relazione sull'andamento dell'azienda dal primo gennaio al 31 dicembre 1985 (quindi è la relazione che accompagna il consuntivo sul quale è fondato il decreto) è detto: «Si precisa che per le forniture elettriche si era determinata una considerevole situazione debitoria dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese nei confronti dell'Enel, per la sospensione dei pagamenti, in seguito alla deficitaria situazione di bilancio. Allo scopo di regolarizzare l'esposizione che avrebbe raggiunto, a fine 1985, l'ammontare di 60 miliardi di lire circa, si addiviene a un accordo in virtù del quale l'Ente autonomo acquedotto pugliese avrebbe provveduto a versare subito un congruo acconto, a pagare le fatture correnti e ad ammortizzare il residuo debito in trenta mensilità».

Signor Presidente, questo lo dice non il senatore Mitrotti, ma un atto ufficiale in possesso del Ministro ed anche della 5ª Commissione. In questo modo noi paghiamo debiti inesistenti perchè non solamente il limite previsionale del debito nel dicembre del 1985 era di 60 miliardi — e non di 80 — ma di questi 60 miliardi, se i dirigenti dell'acquedotto si sono comportati da uomini di onore, ne devono già aver assolto una quota parte così come devono aver avviato il pagamento corrente con le fatture successive a questa data. Onorevoli senatori, l'hanno scritto loro nella relazione di bilancio; e allora quale aumento di spesa c'è, presidente Ferrari Aggradi? Pensa proprio che in questa sede i senatori dell'opposizione, come il senatore Mitrotti, le bevano tutte? Assolutamente no. D'altra parte non fa una bella

figura la 5ª Commissione permanente cianciando di situazioni inesistenti in un parere e ipotizzando ampliamenti di spesa largamente sconfessati dalla documentazione dello Stato. Senatore Ferrari Aggradi, questo è concorso in truffa, e che venga registrato agli atti che queste manovre truffaldine trovano anche l'appoggio in Parlamento da parte delle quinte colonne del potere mafioso politico.

Non potete pretendere un grazie da parte di chi è all'opposizione, che in questa occasione deve certificare tali truffe a danno della collettività.

Signor Presidente, non intendo dilagare troppo in questo intervento che era preliminare e tale deve rimanere. Mi riservo in seguito, intervenendo sulla materia, di chiarire ancora meglio le nostre convinzioni.

FERRARI AGGRADI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MITROTTI. Denuncerò alla procura della Corte dei conti certi pareri.

FERRARI AGGRADI. Signor Presidente, preferisco non rispondere perchè in quest'Aula il dibattito va svolto in maniera civile e portando degli argomenti. Al riguardo devo far presente che il Ministero del tesoro ci ha segnalato questo punto sostenendo che risultava fissato un limite massimo, cioè un limite entro il quale si pensava di poter compiere l'operazione. Signor Presidente, noi abbiamo preso atto di quanto ci ha comunicato il Ministero del tesoro e della documentazione relativa, per cui ci siamo opposti a queste modifiche.

PRESIDENTE. Senatore Mitrotti, anche per quanto riguarda la parte relativa alla copertura finanziaria, il parere della 5ª Commissione non è vincolante per l'Assemblea. Quindi la discussione può proseguire e la invito a illustrare nel merito i suoi emendamenti.

MITROTTI. Signor Presidente, onorevoli senatori, nell'illustrazione dei miei emendamenti mi devo agganciare ai rilievi espressi dal senatore Consoli in fatto di democraticità dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese riguardo al suo sorgere. Lo faccio con estrema amarezza, signor Presidente, perchè penso di poter fornire all'Aula la prova di un degrado sul piano della democraticità dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese. Non è solamente nelle mie convinzioni, ma nella storia legislativa che ha istituito questo ente la prova di intenzioni che mostrano di surclassare gli arrampicamenti delle proposte di oggi, soprattutto con riferimento a quella avanzata dal Partito comunista italiano.

L'articolo 2 del regio decreto del 1919, n. 2060, stabiliva le caratteristiche del consiglio di amministrazione dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e normava la sua composizione nel seguente modo: due membri — uno tecnico e uno amministrativo — nominati dal Ministero dei lavori pubblici, un membro nominato dal Ministero dell'interno, un membro nominato dal Ministero dell'agricoltura, un membro nominato dal Ministero dell'industria, commercio e lavoro e un membro nominato dal Ministero del tesoro. Onorevoli senatori, se facciamo la somma risulta che abbiamo sei rappresentanti di cinque diversi Ministeri.

Se andiamo a riguardare i Ministeri richiamati, ritroviamo che vi sono motivi di interesse specifico tali da dover forzosamente coinvolgere la loro presenza vigilante.

Il consiglio d'amministrazione veniva poi completato dai 6 membri eletti dai consigli provinciali della Puglia, anche fuori dai componenti i consigli stessi. Già questa proporzione di 6 a 6 è una garanzia di democraticità che noi non ritroviamo nelle attuali proposte che io riprendo.

Inoltre, la garanzia offerta per i 6 membri di nomina ministeriale in quanto a capacità tecniche specifiche, mi sembra scontata data la loro appartenenza a Ministeri chiaramente coinvolti dalle funzioni dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese; come pure l'elezione dei 6 membri da parte dei consigli provinciali della Puglia con la possibilità di sceglierli anche al di fuori dei consigli stessi mi sembra che tocchi una vetta di democraticità mai più conosciuta dall'Ente.

Ma non basta: se questa fu la scelta istitutiva dell'ente operata dal decreto n. 2060 del 1919, questa scelta fu addirittura migliorata, perchè con la legge di conversione di questo decreto si ebbe una modificazione in meglio per la democraticità del consiglio di amministrazione, in quanto i 6 membri eletti dai consigli provinciali della Puglia divennero addirittura 7. Quindi, dalla contrapposizione tra Stato e province, che vedeva un livello paritario di rappresentanza, siamo passati in seguito ad una fase maggioritaria per i rappresentanti della regione Puglia. Inoltre, ciò è accaduto anche per i rappresentanti della Basilicata, in quanto il settimo membro si aggiungeva come rappresentante di questa regione.

Se a tali proposte accostiamo quella contenuta nel disegno di legge n. 2083, presentato dal senatore Consoli e da altri senatori del Partito comunista, notiamo lo stridore di una democraticità abbandonata alle ortiche rispetto ad una democraticità reale quale ho letto nei decreti istitutivi dello stesso Ente. Difatti, i senatori comunisti, per la composizione del consiglio di amministrazione dell'ente ristrutturato, prevedono quattro membri designati rispettivamente in rappresentanza dei Ministri dei lavori pubblici, dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del tesoro, ignorando altri Ministeri di valenza non trascurabile, tre membri designati dal consiglio regionale in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza della Puglia, tre membri designati dal consiglio regionale in modo da assicurare la rappresentanza della minoranza della Basilicata e un membro designato dal consiglio provinciale di Avellino.

Lascio alle considerazioni autonome di ciascuno verificare e certificare la democraticità delle scelte, e lascio alla coscienza dei singoli vagliare se fosse tecnicamente più congruente con le necessità e le funzioni dell'ente il consiglio di amministrazione previsto al momento della istituzione dell'ente o se pure può essere ritenuto sufficiente per le accresciute necessità dello stesso Ente un consiglio di amministrazione composto così come indicato nel disegno di legge n. 2083, presentato dal Gruppo comunista. Nel tentativo e nella pretesa di costruire il nuovo oggi si procura unicamente la demolizione dell'antico, anche se quest'ultimo ha mostrato di essere valido per un arco lunghissimo di tempo, e tale validità la leggiamo attraverso le realizzazioni che si sono succedute. Ma l'antico ha dimostrato anche di essere ancora più razionale del moderno, ha dimostrato di essere ancora più congruente del moderno, di essere ancora più rispondente ad una effettiva partecipazione del moderno; l'antico ha dimostrato ancora di essere più rispettoso dei diritti di quanto non lo sia ogni e qualsiasi proposta moderna!

E allora, consentiteci di rimanere legati all'antico, di rimanere legati al ricordo di uno Stato e di una gestione dello Stato che non ha niente a che vedere con l'attuale.

È stato anche detto che forse certi atteggiamenti dell'opposizione non sono, come si dice, «parlamentari», e io, signor Presidente, vorrei chiarirmi un dubbio che lei deve sciogliermi: il Parlamento a cui si riferisce la Costituzione è questo? Lei ritiene che questo sia il Parlamento voluto dai costituenti? Lei può forse dirmi che l'Italia si regge su questo Parlamento? Signor Presidente, è un discorso *ad personam*, ma è un discorso che io le pongo in nome e per conto dei ventimila cittadini che mi hanno mandato qui, contro la volontà magari del collega Consoli: sono qui per questo io, signor Presidente! Non sono qui per parlarmi addosso, ma per parlare addosso agli altri, per parlare addosso ai comunisti, per parlare addosso a chi rappresenta l'istituzione al massimo vertice!

Dobbiamo vergognarci, signor Presidente, io con gli altri! Dobbiamo vergognarci se soloneggiamo in quest'Aula vuota! Dobbiamo vergognarci se, di fronte alla prova provata che qui si demolisce e non si costruisce, non abbiamo un palpito, noi, di moralità, non abbiamo un fremito, un brivido di paura e continuiamo imperterriti, come un martello pneumatico, a picchiare, a frantumare!

Ma cosa pensate che si sia fatto di meglio per l'Acquedotto pugliese di quanto non si fosse fatto nel 1919, istituendolo così come è stato istituito? Cosa pensate che si sia fatto di più? Si è rinunciato solo a delle prerogative, che pure vi erano, facendo venir meno il significato e la funzione di un ente che avrebbe dovuto produrre ben altro per le

collettività gestite! Siamo riusciti solo a politicizzare l'Ente, siamo riusciti solo a mettere i politici al di sopra dei tecnici, degli ingegneri; siamo riusciti a limitare la possibilità di scelta, perchè, contro la previsione istitutiva dell'Ente, che consentiva di trovare i tecnici capaci anche al di fuori dei consigli provinciali che dovevano eleggere gli amministratori, oggi ci si fossilizza in scelte all'interno delle «parrocchie politiche», all'interno dei consigli regionali, paurosamente distanti dalle capacità tecniche che un Ente come l'Acquedotto pugliese richiede!

Io ho creato la possibilità di un dibattito aperto al pubblico in presenza del presidente dell'Acquedotto pugliese; nella sala consiliare del comune di Monopoli ho indetto, io, questo dibattito, perchè volevo verificare le mie convinzioni con gli utenti, con la gente e il presidente dell'Acquedotto pugliese si è premurato, per la verità, di partecipare. Ebbene, le conclusioni a cui è pervenuto il presidente dell'Acquedotto pugliese non sono state conclusioni di natura tecnica: quello che il presidente dell'Acquedotto pugliese ha detto in chiusura, come risultante di convinzioni pure espresse, è che l'interessante è che arrivino i soldi, l'interessante è che si approvi il decreto: tutto il resto non conta.

Ebbene, noi partiamo da considerazioni esattamente e diametralmente opposte: noi diciamo che il resto deve contare e che, quando conta il resto, si legittimano e sono doverose le elargizioni economiche. È chiaro che con la disponibilità economica tutti sono capaci di gestire e di amministrare. Prendete un analfabeta, onorevoli colleghi, mettetelo a sedere sulla sedia di presidente di un qualsiasi ente dello Stato e, magari, dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, consentitegli di fare 145 miliardi di debito e poi presentatevi come Stato a pagare i debiti: chi non sarebbe in grado di sentirsi presidente in queste condizioni? Ma vogliamo o no verificare la validità di chi ha gestito l'Ente procurando un debito di 145 miliardi? Vogliamo vedere cosa è successo in questo arco di tempo? Vogliamo prendere cognizione almeno di quanto oggi è oggetto di interesse da parte della magistratura o dobbiamo pagare a pie' di lista, o dobbiamo firmare assegni in bianco? Questo infatti è quello che ci riduciamo a fare.

Quando si obietta, in contrappunto a certe mie considerazioni, che il decreto parla di limite massimo, io voglio sperare che lo si faccia in buona fede perchè non posso ritenere che il relatore, senatore Vittorino Colombo, ed il sottosegretario Gorgoni ignorino che il problema è ben altro; non voglio pensare cioè che costoro ignorino che bloccare un ammontare in una posta di bilancio finalizzato unicamente a quell'impiego, significa privare lo Stato della possibilità di intervenire contestualmente in altri settori bisognosi. Avere 4 miliardi e 300 milioni fermi, come residuo di 150 miliardi appostati nel bilancio dello Stato, significa infatti non avere una fonte disponibile magari per far fronte ad altre richieste che contestualmente stanno passando per quest'Aula. Io voglio vedere se, discutendo il successivo decreto su Senise, emergerà qualche necessità di reperimento di fondi di qualche miliardo e se magari verrà fuori la Commissione bilancio dicendo che lo Stato non ha disponibilità. Quattro miliardi e 300 milioni stanno lì, non saranno mai utilizzati perchè non si potrà gonfiare il consuntivo del 1985 come un pallone. Ormai è cosa certificata, l'avete detto negli atti parlamentari che quell'ammontare di 145 miliardi e 600 e rotti milioni è un dato certificato dagli organi competenti dello Stato ed allora, se avete il dato finale, ultimativo, perchè appostare in eccedenza?

Ebbene, io ho chiesto, con il mio emendamento, di far rientrare l'esborso in quel limite massimo. Relatore Colombo, sottosegretario Gorgoni, rileggetevi il mio emendamento; io sono arrivato financo a dire di pagare il tutto, di pagare i 145 miliardi e 700 milioni, ma non blocchiamo altri 4 miliardi e 300 milioni. È questo il senso del mio emendamento e mi domando cosa si può obiettare ad una richiesta del genere, che registra in forma notarile una realtà incontrovertibile. Qui allora non è questione di contrapposizione motivata, qui è questione che si vuol legiferare con i paraocchi, a senso unico, non tenendo conto di una realtà che grida vendetta sotto gli occhi di tutti. E grida vendetta, signor Presidente, anche perchè quest'og-

gi questa Aula sta dando un altro spettacolo penoso, che chiedo venga registrato agli atti. Noi abbiamo fatto financo un'indagine conoscitiva sul lavoro nero, sui doppi lavoristi; la Commissione lavoro è andata in giro per l'Italia, è venuta anche in Puglia a verificare il fenomeno del caporalato. Ebbene, noi ora qui stiamo dando un esempio di doppi lavoristi perchè stiamo costringendo il relatore a dividersi tra il banco della Commissione e il banco della Presidenza come segretario, stiamo costringendo il senatore Consoli a dividersi come interventore sul provvedimento e segretario a scavalco al banco della Presidenza. Lei sorride, signor Presidente, forse è bene farlo, ma non c'è motivo serio per sorridere e ve lo dice un rappresentante di una forza politica che, se potesse a picconate demolire l'oscenità di certi ordinamenti, lo farebbe con la rabbia in corpo. Eppure noi, fintanto che vi sono delle regole scritte per questo gioco — che è un gioco democratico — imponiamo a noi stessi il rispetto di esso e chiediamo che questo rispetto lo abbiano anche gli altri, signor Presidente, magari chiamando al banco un senatore segretario.

Devo anche dire che sia nella relazione del senatore Vittorino Colombo, sia nel breve intervento del sottosegretario Gorgoni sono mancate risposte essenziali. Il sottosegretario Gorgoni con un giro di valzer ha evitato il senso del mio interrogativo sugli interessi che devono essere pagati. Nel decreto si dispone per due anni, per il 1987 e il 1988, un carico di interessi annuo di 24 miliardi conseguenti alla operatività del decreto: 24 miliardi l'anno devono essere pagati in derivazione della emissione di titoli e dei relativi interessi.

Ho rilevato, signor Presidente, che questo decreto è in derivazione di scelte effettuate al momento del varo della legge finanziaria e del bilancio dello Stato: in quella occasione infatti furono appostati i 150 miliardi e furono anche appostati nel bilancio pluriennale gli oneri riflessi per il pagamento degli interessi. Chiedendo una verifica ed una chiarificazione al Governo, ho sottolineato che, mentre nel decreto si parla di oneri annuali per il 1987 e il 1988 di 24 miliardi, per lo stesso periodo risulta nel bilancio pluriennale dello Stato una somma esattamente doppia: nel bilancio pluriennale dello Stato sono stati appostati 48 miliardi per il 1987 e 48 miliardi per il 1988.

Nel corso della discussione, anche da altre fonti è stato chiesto il perchè di questa situazione, e in Commissione bilancio il senatore D'Amelio ebbe a dare una chiarificazione della quale ho chiesto conferma, senza averla, al sottosegretario Gorgoni. Il senatore d'Amelio disse che sono state assunte a carico dello Stato tutte le rate di ammortamento relative ai mutui in essere dell'Ente per l'acquedotto pugliese: con il Banco di Napoli per 105 miliardi, e con la Cassa depositi e prestiti per 3 miliardi e 400 milioni. La cosa è di una gravità estrema perchè stiamo convertendo un decreto finalizzato ad un determinato scopo: saldiamo il *deficit* di amministrazione al 31 dicembre 1985 con un'operazione in titoli e ci assumiamo l'onere riflesso degli interessi passivi per questa operazione: questo dice il decreto e non altro.

Surrettiziamente invece si sta portando a compimento una manovra che dilata l'intervento dello Stato anche a fasi pregresse che hanno visto l'assunzione di altri mutui da parte dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese. Inoltre stiamo dilatando l'intervento dello Stato anche in avanti in quanto la previsione di 80 miliardi da corrispondere all'Enel copre non solo il debito al 31 dicembre 1985, ma anche il debito per un periodo successivo a tale data e questo è vergognoso. È vergognoso che non si dica con chiarezza quali sono i veri fini che il Governo si propone emanando questo decreto: questa manovra, oltre ad essere sotterranea e in apnea, è anche illegittima. Signor Presidente, lei mi insegna che non è consentito al Governo distribuire fondi senza chiarirne le motivazioni e senza una incontestabile finalizzazione dell'intervento stesso dello Stato. È inutile che rinnovi in questa occasione la mia richiesta di chiarezza nei confronti del Governo. Se è stato assente finora, ritengo che assente voglia rimanere anche per il seguito.

A queste motivazioni che sono al fondo della nostra richiesta di soppressione dell'in-

tero articolo se ne aggiungono altre che abbiamo anche ritenuto di collocare in sottordine rispetto a quella principale, nel senso che ci siamo dichiarati disponibili anche ad accettare una sopravvivenza dell'articolo 1, e quindi sconfesso ancora una volta il parere della 5ª Commissione che *ex abrupto* ha dichiarato un intento unicamente demolitore nei confronti del decreto. No, è chiaro che noi partiamo da questa considerazione principale, essendoci sufficiente materia non solo per richiedere ma per pretendere un esito del genere.

In relazione alla disponibilità a rivedere gli errori, abbiamo dimostrato di saper graduare i nostri comportamenti che lasciano spazio alla sopravvivenza del decreto e lo spazio lo vogliamo creare con l'emendamento 1.3, chiedendo all'Aula di far rientrare entro i limiti corretti del *deficit*, accertato al 31 dicembre 1985, la previsione di intervento dello Stato. Difatti chiediamo che i 150 miliardi di cui al primo comma dell'articolo 1 diventino, nel testo definitivo del decreto, 145 miliardi e 700 milioni. Abbiamo approssimato per eccesso, in quanto la cifra è di 145 miliardi 600 milioni e rotti.

Siamo convinti che le nostre richieste siano accessibili, anche perchè il quadro disastroso e disastrato che è stato tracciato da alcuni colleghi sulla situazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese — ho ancora nelle orecchie i richiami di responsabilità effettuati dal senatore Consoli chiaramente al mio indirizzo — non corrisponde al vero. Al riguardo posso rifarmi anche alla conferenza stampa dell'Ente autonomo acquedotto pugliese di cui ha dato notizia «La Gazzetta del Mezzogiorno» l'11 febbraio 1987. Il presidente dell'Ente, Emilio La Grotta, ha lasciato intendere che il 1986 è stato un anno d'oro. C'è il giornale, vi ho indicato la data e ciascuno quindi può procurarselo. E se il 1986 è stato un anno d'oro non vedo perchè qui ci si debba mettere il cilicio per chissà quale sventura in cui possa incorrere l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, se riflettiamo sul pagamento dei debiti e cerchiamo di adoperarci per sanare le tante illegittimità che permeano il tessuto normativo del decreto stesso.

Il rischio vero lo si fa nascere in dipendenza dei finanziamenti, ma non finanziamenti tesi a pagare i debiti, bensì a consentire opere aggiuntive. Questo sia chiaro. Fino ad ora non è stato messo a fuoco il vero obiettivo dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e lo devo ritenere vero obiettivo in quanto certificato dalle dichiarazioni del massimo responsabile rese alla stampa. Il presidente dell'Ente si è riferito alla necessità di realizzare nuove opere.

Proprio per dare un senso ancora più compiuto alla misura da noi posta nel graduare certi emendamenti, voglio chiarire che esiste, a monte, un problema che ha e deve avere carattere prioritario rispetto alla richiesta di realizzazione di nuove opere. Questo problema si chiama risanamento dell'esistente, perchè il presidente dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese non può assolutamente invocare finanziamenti per nuove opere: voglio ricordare per un attimo una delibera del consiglio regionale pugliese del 29 luglio 1986, con la quale sono stati conferiti all'Ente autonomo 551 miliardi. Anche questo è un elemento che vi chiedo di valutare prima di sposare appieno le tesi del disastro gestionale dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, nel caso di mancato riconoscimento di quanto disposto dal decreto al nostro esame.

Inoltre, esiste per l'Ente autonomo il grave problema delle perdite in rete, un problema che lo stesso presidente ha quantificato nella sua relazione alla stampa. I dati che ho colto e che espungo da questo suo intervento sono estremamente allarmanti: il presidente parla di perdite per circa il 35 per cento. Allora, bisognerebbe innanzitutto dire con chiarezza che non si tratta di nuove opere, ma si tratta di rifacimento di opere. In quest'ottica la richiesta del presidente La Grotta è sostenibile, perchè, se dobbiamo intendere letteralmente l'espressione «nuove opere», cioè il concetto di manufatti di reti che devono aggiungersi al sistema attuale, scarso significato ha questa scelta in derivazione proprio dalle dichiarazioni del presidente, in quanto una maggiore portata, una maggiore distribuzione, senza intervento di eliminazione delle perdite, comporterebbe una maggiore

dispersione in rete del patrimonio acqua. Anche su questo punto ho chiesto un approfondimento, proprio per poter finalizzare l'intervento dello Stato, per poter porre premesse vincolanti per l'Ente. Anche queste mie richieste sono state tradite, così come sono state tradite le richieste di un intervento sul versante della raccolta e dello smaltimento dei liquami.

Non mi soffermo a parlare di depuratori, l'ho fatto in Commissione, potrà essere utile un accenno, peraltro rilevabile dalla stampa: «Depuratori, quanti sprechi», titolava un incorniciato della «Gazzetta del Mezzogiorno» del 14 novembre 1986. Come pure sono fatti recenti e recentissimi quelli del dilagare di liquami nelle campagne di Toritto, Grumo, Palo, Bitetto, Trani, Torrammare.

COLOMBO VITTORINO (V.), *relatore*. A quale articolo si sta riferendo e a quali emendamenti?

MITROTTI. All'articolo 1 del decreto-legge, perchè è l'unico articolo su cui voteremo, come ha detto lei stesso, onorevole relatore: lei ha detto che l'articolo su cui votare è uno, il primo, in quanto l'articolo 2 viene eliminato e l'articolo 3 si riferisce alla copertura di spesa. Mi sto riferendo poi a tutti gli emendamenti presentati all'articolo 1, sono stato abilitato a tanto dalla Presidenza e lo sto facendo, anche con una certa apprensione dei tempi.

Dicevo che si è scivolato, come sull'olio, sul problema delle tariffe ed anche in questo caso la 5ª Commissione non ha brillato quando ha espresso parere contrario all'emendamento soppressivo dell'articolo 2. Su tale argomento tornerò illustrando i miei emendamenti all'articolo 2 e ritengo che potrò offrire all'Aula, in quella occasione, la prova provata dell'approssimazione con cui a volte vengono espressi i pareri. È in forza dell'approssimazione, rilevabile anche in merito agli emendamenti da me presentati sull'articolo 1, che rigetto certe considerazioni e chiedo all'Aula il voto favorevole. La ringrazio, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il relatore a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

* COLOMBO VITTORINO (V.), *relatore*. Il parere del relatore è contrario a tutti gli emendamenti all'articolo 1. È ovvia la contrarietà agli emendamenti soppressivi e ho già espresso il motivo della contrarietà all'emendamento 1.3 (e, corrispondentemente, all'emendamento 3.3, quando sarà il momento), circa la determinazione della cifra. La cifra è stata determinata in un importo tondo di 150 miliardi, anzichè 145 e, a mio giudizio, non comporta un corrispondente esborso dal momento che è chiaramente specificato che si tratta...

MITROTTI. Comporta il blocco, non l'esborso.

COLOMBO VITTORINO (V.), *relatore*. Comporta il blocco temporaneo, fino a quando non si sarà provveduto ai pagamenti, dopo di che si potrà provvedere con i mezzi ordinari per l'utilizzazione dell'eventuale residuo.

MITROTTI. Con atto del Governo.

COLOMBO VITTORINO (V.), *relatore*. Il relatore si associa al parere della 5ª Commissione, circa l'esclusione dalla materia imponibile di altri redditi di qualsiasi natura (emendamento 1.8), poichè ciò comporterebbe una minore entrata e quindi si porrebbe un problema di copertura.

MITROTTI. Lo dice già la legge istitutiva, quindi è ridondante.

COLOMBO VITTORINO (V.), *relatore*. Se lo dice già la legge istitutiva, se sono già esenti, non c'è bisogno di ripeterlo; se, al contrario, si tratta di una estensione, si porrebbe un problema di minori entrate e quindi un problema di copertura.

MITROTTI. Troverò il riferimento.

COLOMBO VITTORINO (V.), *relatore*. I casi sono due...

PRESIDENTE. Onorevole relatore, lei deve esprimere il suo parere.

COLOMBO VITTORINO (V.), *relatore.* Signor Presidente, mi scusi, ma qualche volta non si riesce...

PRESIDENTE. Qualche interruzione è anche utile...

COLOMBO VITTORINO (V.), *relatore.* ... a non raccogliere le garbate, garbatissime, provocazioni del collega Mitrotti.

MITROTTI. Grazie.

COLOMBO VITTORINO (V.), *relatore.* Concludendo, il relatore esprime parere contrario su tutti gli emendamenti all'articolo 1.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il Governo è contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Sull'emendamento 1.6, sul quale la 5ª Commissione ha espresso parere contrario, onorevole Sottosegretario, qual è il suo parere? Lei ne ha già accennato nella sua replica.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il mio parere è contrario nel merito.

PRESIDENTE. Anche per ragioni di copertura finanziaria?

MITROTTI. Onorevole Sottosegretario, chiarisca quali sono i debiti dell'Enel.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Il problema è questo: l'emendamento 1.6 riguarda la copertura finanziaria come prevede esattamente il parere espresso dalla 5ª Commissione. Infatti, nel momento in cui dovessimo accettare questo emendamento, e sostituissimo le parole: «massimo di lire 80 miliardi, a» con le altre «corrispondente al» debito effettivo, di fatto consentiremmo che si pagasse una somma superiore agli 80 miliardi, qualora si dovesse accertare un debito superiore a quello di 80 miliardi.

MITROTTI. Debito effettivo per il 1985.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Nel momento in cui affermo nella legge che il massimo che si può pagare sono 80 miliardi, pongo un tetto e pertanto la somma che si dovrebbe pagare risulta più contenuta. Mi pare che il parere contrario del Governo trovi giustificazione nel parere espresso dalla 5ª Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6.

MITROTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MITROTTI. Signor Presidente, mi ostino a credere di non essere sufficientemente chiaro

e quindi cercherò di migliorare la mia esposizione riaffrontando quanto ho letto nella relazione che accompagna i conti consuntivi, al 31 dicembre del 1985, dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese. In quei conti si fa riferimento ad una previsione globale di debito con l'Enel di circa 60 miliardi. Onorevole Sottosegretario, io non ho messo il dato numerico perchè lei non me lo ha fornito. Io le ho chiesto...

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Le ho spiegato mille volte che non è stato determinato l'interesse.

MITROTTI. Non può essere possibile. Se c'è un conto consuntivo ci stanno anche le pezze d'appoggio. Lei non mi ha dato il conto consuntivo. Io le ho chiesto...

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Non sono ancora stati determinati gli interessi.

MITROTTI. Benissimo e allora lei doveva darmi almeno l'ammontare del debito e dire che questo è il debito, salvo il conteggio degli interessi. Lei ha omesso il suo dovere di informare prima la Commissione e poi l'Aula oppure è segno che anche lei naviga nelle nebbie, nel mare dei dubbi. Allora, si astenga dal venire a rappresentare il Governo con queste carenze perchè se pensa di poter venire ad improvvisare in questa sede un controcommento ad un commento dato dalla 5ª Commissione, campato in aria, tentando di arrampicarsi sugli specchi, non fa una bella figura. Lei poteva correttamente rispondere che il debito al 31 dicembre 1985 è di *tot* lire, oppure di 59 miliardi ed una lira. Perchè non l'ha fatto? Perchè non lo sa neanche lei. Allora si vergogni; si vergogni di contestare emendamenti che hanno chiesto questa chiarezza e non l'hanno avuta.

Signor Presidente, mi sono riferito al debito reale nel senso che ho chiarito ora; il debito non fino ad oggi, ma fino al 31 dicembre del 1985, che nell'ipotesi della previsione della relazione del conto consuntivo doveva essere di 60 miliardi e non di 80 miliardi. Inoltre, onorevole Sottosegretario, mi vuole chiarire — lei che tira in ballo gli interessi — dove sta scritto nel decreto che dobbiamo pagarli? Sta scritto da qualche parte? No. Forse lei ha potestà di governo ultracollegiale? Forse le sue convinzioni possono dare una interpretazione autentica di un decreto-legge del Governo collegialmente inteso? No. E le dico di più: il presidente La Grotta, nel dibattito che si è tenuto nella sala consiliare del comune di Monopoli, ha parlato di una controversia, ha detto che agli atti dell'Enel esistono lettere raccomandate dell'Acquedotto e che si rifiuta di pagare gli interessi. Allora a quale titolo, se i documenti sono questi, il Governo dà 20 miliardi? A titolo di spartizione di torta? A titolo di crearsi una possibilità aggiuntiva di gestire extra Parlamento, con i riequilibri funambolici di bilancio, 20 miliardi di spesa?

La verità inconfessata ed inconfessabile è questa! Allora diciamolo perchè innanzitutto io non mi scaldo, però, se pensate di poter prendere per i fondelli una opposizione che ha avuto il torto di documentarsi e di approfondire quello che non avete fatto voi, questo non ve lo consentiamo. Se ci dite apertamente la verità, se ci dite che qui stiamo giocando al gioco della Repubblica — come si gioca al gioco del monopoli — allora possiamo anche stare al gioco. I senatori in Aula sono 11: siamo calati di due unità ed è bene registrare anche questo agli atti. Giochiamo in 11 ed allora buon divertimento amici!

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 1987, l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese è autorizzato, in deroga alle vigenti disposizioni, ad adeguare annualmente le tariffe, i canoni e le quote fisse relativi alla erogazione idrica per qualsiasi uso in misura pari al tasso di inflazione indicato nella relazione previsionale e programmatica del Governo per l'anno medesimo, iscrivendoli nel relativo bilancio di previsione.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

2.1 LA COMMISSIONE

Sopprimere l'articolo.

2.2 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, FINESTRA, GIANGREGORIO, DEL PRETE, COSTANZO, POZZO

Invito i presentatori ad illustrarli.

COLOMBO VITTORINO (V.), *relatore.* Signor Presidente, l'emendamento 2.1 è stato già illustrato. (*Commenti del senatore Scardaccione*).

MITROTTI. Carissimo senatore Scardaccione, il fatto che sia stato possibile recitare il rosario dei voti contrari sui miei emendamenti risponde solo ad un'immagine che delinea i contorni, che mi devono essere attribuiti, di una persona cioè al fondo corretta e rispettosa delle esigenze del relatore, il quale deve partire alle 13,15 — se lei non lo sa glielo dico io — e il mio contributo affinchè parta a questa ora sento di doverlo dare, come sento di doverlo dare anche agli altri colleghi.

Questo però non vuol dire che mi sono voluto astenere dall'intervenire durante la votazione degli emendamenti all'articolo 1, e non c'era bisogno che il senatore Murmura mi venisse poc'anzi a chiedere di impegnarmi in tal senso. Infatti, mentre parlo, penso a lei, senatore Scardaccione, nonchè al senatore Murmura, ma anche a questo articolo 2.

Signor Presidente, avevo in precedenza rinviato, dopo quell'intervento un po' corposo che ho svolto sull'articolo 1, ad un altro intervento altrettanto corposo sull'articolo 2 e ciò — mi sia consentito — perchè lei, signor Presidente, sta prendendo atto del fatto che mi sto astenendo dall'intervenire ulteriormente pur potendolo fare con dovizia di riferimenti su altri particolari.

L'articolo 2 penso abbia innescato un altro grande equivoco; lo ha innescato, e me ne dispiace sinceramente soprattutto per l'abituale correttezza del presidente Ferrari Aggradi...

COLOMBO VITTORINO (V.), *relatore.* Signor Presidente, poichè il senatore Mitrotti si sta inoltrando in un argomento sul quale il presidente Ferrari Aggradi mi ha, per così dire, lasciato un messaggio, potrebbe essere utile che a questo punto fornissi una chiarificazione in merito. Signor Presidente, posso farlo?

PRESIDENTE. Se può essere utile alla discussione, senz'altro.

MITROTTI. Signor Presidente, sarei molto grato al relatore per questa chiarificazione.

* COLOMBO VITTORINO (V.), *relatore.* Signor Presidente, si tratta di questo.

Il presidente Ferrari Aggradi in precedenza non ha espresso un parere compiuto sia in

ordine al testo del parere espresso dalla 5ª Commissione permanente, sia in relazione ad una mia osservazione su una interpretazione che è stata data all'emendamento 2.2, interamente soppressivo dell'articolo 2.

In effetti, è accaduto che la 5ª Commissione abbia espresso parere contrario limitatamente a questo — non mi riferisco al resto — sulla base di un equivoco di interpretazione. Infatti, nel testo del parere si parla di «impedire l'adeguamento delle tariffe», quasi che questo emendamento avesse un tale effetto.

La realtà non è in questi termini; infatti, con questo emendamento, si cercava di adottare una deroga alla procedura normale attualmente in atto di adeguamento delle tariffe. Quindi, la soppressione dell'articolo 2 non comporta il fatto che le tariffe non vengono adeguate, in quanto continueranno ad esserlo con l'attuale procedura. In definitiva, non vi è alcun problema nè di minore entrata e neanche di eventuale copertura.

PRESIDENTE. Quindi, il parere negativo viene rimosso.

COLOMBO VITTORINO (V.), *relatore*. Il presidente Ferrari-Aggradi me lo ha espressamente esplicitato, affermando di chiedere che anche il Governo lo confermasse in seguito.

PRESIDENTE. La Presidenza prende atto che il parere negativo espresso dalla 5ª Commissione sulla soppressione dell'articolo 2 è stato rimosso.

MITROTTI. Signor Presidente, mi tolga una curiosità: se questa opposizione non avesse preso posizione, lei pensa che vi sarebbe stata una rettifica in tal senso?

PRESIDENTE. Senatore Mitrotti, a volte taluni chiarimenti sono opportuni: la discussione è utile proprio per questo.

MITROTTI. Ma il problema al fondo è un altro e continua a sfuggire anche al relatore. Il problema è che la possibilità, alla quale si chiedeva di derogare, di adeguamento delle tariffe, è una possibilità regolamentata, collega Vittorino Colombo: l'adeguamento delle tariffe è disciplinato da una circolare.

Io ho sotto mano una nota tecnica, cioè il quotidiano «Il Sole-24 ore» di domenica 18 gennaio 1987, il quale in prima pagina titola: «Direttive CIP per il rispetto del 4 per cento medio annuo» — non sono direttive del Movimento sociale italiano nè direttive del senatore Mitrotti — e poi: «Congelati per tutto l'87 i prezzi e le tariffe locali. I soli trascinamenti raggiungono quasi il 'il tetto'». E io questo articolo per deliziarsi lo devo leggere: visto che l'ho detto la prima volta, l'ho detto la seconda volta, ho fatto dei richiami ripetuti e la cosa non è chiara, allora consentitemi di leggere questo articolo.

COLOMBO VITTORINO (V.), *relatore*. No, per carità senatore Mitrotti: lei sta parlando di un'altra cosa!

MITROTTI. No, assolutamente: vedrà che il riferimento è proprio coerente e immediato, perchè si parla di servizio idrico nella circolare del CIP.

Leggo l'articolo: «Per rispettare il 'tetto' programmato di inflazione del 4 per cento medio annuo, le tariffe pubbliche locali e i prezzi amministrati di pane e latte dovranno rimanere praticamente bloccati per tutto l'anno. Il 4 per cento è infatti quasi totalmente assorbito dal 'trascinamento' dei rincari praticati nel corso dell'86» (e, per l'Acquedotto pugliese, ci sono stati gli aumenti al luglio dell'86) «e gli ulteriori aumenti che si potranno concedere sono quindi molto vicini allo zero.

Sono questi i contenuti delle direttive del Comitato interministeriale prezzi alle amministrazioni regionali, provinciali, comunali, pubblicate sulla *Gazzetta Ufficiale* di venerdì.

Secondo la delibera del CIP, firmata dal ministro dell'industria Valerio Zanone, le autorità locali dovranno attenersi ai seguenti criteri: 1) contenere ciascun aumento entro il tasso medio annuo del 4 per cento, comprensivo degli effetti di trascinamento dal 1986; 2) provvedere alle eventuali revisioni di tariffe e prezzi non prima di un anno dalla precedente revisione (quindi, se di aumenti

si deve parlare per l'Acquedotto, non si potrà parlarne che dopo il luglio 1987 e non dal gennaio 1987, come statuiva il decreto); 3) considerare la diversa natura dei fattori di costo, tenendo conto dei benefici della congiuntura energetica registrata l'anno scorso. Deroghe — è detto — potranno essere concesse previa acquisizione del parere vincolante del CIP solo per i prezzi del latte e le tariffe dell'acqua potabile e degli alberghi, in presenza di situazioni locali di carattere eccezionale».

Quindi, per la deroga per il servizio idrico, noi avremmo dovuto avere sotto mano, fornita dal Governo, la preventiva, specifica autorizzazione del CIP, ma noi non l'abbiamo! Il parere del CIP — è detto — è vincolante, e noi ce ne stiamo fregando! Questo equivoco non hanno voluto affrontarlo!

Quello che io ho letto qui e continuerò a leggere, perchè vi è una parte ancora più esplicativa, l'ho letto anche in Commissione. Il sottosegretario Gorgoni — che anche adesso è distratto — ha fatto orecchie da mercante...

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* No, senatore Mitrotti: io e il senatore Vittorino Colombo stavamo parlando proprio di questo.

MITROTTI. Bene, allora io mi interrompo: se lei vuole dare dei chiarimenti li dia pure!

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Stavo seguendo perfettamente, senatore Mitrotti: il fatto che stessi parlando un momento con il relatore non penso che sia un fatto grave. Spero non se la prenderà a male.

MITROTTI. No, per carità, onorevole Gorgoni, la democrazia consente tutto... (*Interruzione del sottosegretario Gorgoni*). Sono cose che vorrei sentire anch'io, onorevole Gorgoni, se mi consente: i miei dubbi li voglio sciogliere io. E allora io mi fermo, mi può interrompere quando crede. (*Commenti del sottosegretario Gorgoni*).

CANNATA. Non interrompa, onorevole Gorgoni! (*Commenti del sottosegretario Gorgoni*).

PRESIDENTE. La prego di continuare, onorevole Mitrotti.

MITROTTI. Gli aumenti di tariffe e prezzi amministrati del 1987 sono stati «tabellati», in fatto di possibilità di aumenti, dal «Sole-24 Ore». Ora, per quanto riguarda l'acqua potabile, vi è un differenziale utilizzabile di appena l'1,7 per cento: ossia, ammesso che a luglio prossimo si possa adeguare la tariffa dell'acqua, questa non si potrà adeguare per un ammontare superiore all'1,7 per cento. Ma non basta, perchè la deroga del CIP, per essere concessa, deve essere motivata dalle condizioni locali che ho richiamato. Le motivazioni di certo non possono risiedere in una relazione di previsione di bilancio che dice che per il 1987 l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese guadagnerà 17 miliardi dalla vendita dell'acqua. Mi dite allora dove sono i presupposti per chiedere l'aumento, seppure dell'1,7 per cento, delle tariffe? Qui siamo in presenza, semmai, dei presupposti per abbassare le tariffe dell'acqua, magari perequando altri costi, altre tariffe, però non dobbiamo gravare su un servizio specifico, che deve potersi ancora autogestire per coprire le sacche di necessità esistenti in tanti territori non ancora serviti, per poter recuperare un certo grado di efficienza ristrutturando e riammodernando le reti, eliminando il fenomeno gravissimo delle perdite, che ha toccato il 35 per cento.

Questa è la situazione reale intorno al problema delle tariffe. Come si fa, dunque, a concordare con un articolo 2, che così indiscriminatamente prevede un aumento delle tariffe agganciato addirittura all'indice di inflazione? Recita infatti tale articolo: «A decorrere dall'esercizio finanziario 1987...», il che significa a decorrere dal 1° gennaio 1987, ma come si fa a dire una cosa del genere dal momento che vi è una delibera del CIP che vincola la determinazione di un nuovo aumento ad un arco di tempo solare di almeno un anno dal precedente e che vincola a tener conto anche degli effetti di trascinamento degli aumenti precedenti?

Questa è Babele non razionalità legislativa, questa non è intelligenza del legislatore ma soltanto il voler perseguire ad ogni costo dei fini che chiudano e pareggino altri conti, che non sono quelli dell'interesse della collettività.

Noi ci opponiamo a questo modo di fare; noi non possiamo consentire che quest'Aula rimanga sorda, grigia, insensibile di fronte a certe manovre di basso rango politico. Dobbiamo prendere posizione, colleghi. Vi rendete conto che non è in gioco la credibilità di un'opposizione che vi offre nel dibattito alcuni spunti, ma che è in giudicato anche il significato di una presenza parlamentare? Essere senatori, varare una legge dovrebbe voler significare qualcosa. Ebbene, in questo caso sta a significare unicamente essere caudatari di un potere politico che ormai ha sovrastato le istituzioni, le ha occupate, devastandone ogni significato, ogni essenza morale. Vogliamo restituire dunque al Parlamento un brivido di moralità? Ebbene, non vi è da pensare due volte nel depurare il decreto di questo articolo; è un atto dovuto, direi d'ufficio. Gli uffici della Segreteria della Presidenza del Senato, che devono fare le valutazioni sulla ricevibilità degli atti, devono offrire in forma documentata queste considerazioni alla Presidenza perchè questa dichiari addirittura irricevibili questi decreti osceni. Essi non devono avere cittadinanza all'interno dell'Aula; essi sono una violazione di legittimità per il solo fatto che vengono posti in discussione; essi vanno respinti al mittente per le intenzioni, per le illegittimità che li sottendono. Questa è serietà, questa è politica seria e noi ci sentiamo impegnati, dal basso del nostro sgabello culturale, a questa politica fatta di chiarezza, di trasparenza, di legittimità, anche se per rivendicarla mi devo attaccare, come un naufrago ad una ciambella, alla Costituzione repubblicana.

Sono disposto a fare anche questo. Se un minimo di legittimità può rivenire dalla norma costituzionale, che valga la norma costituzionale! E se vale per un'opposizione che propone la rimodulazione, deve valere per i costituenti di questa Repubblica democratica, fondata sulla Resistenza. Pertanto, non deve succedere che il vero resistente sia il popolo italiano, che sta sopportando martellate una dopo l'altra. La medaglia alla Resistenza forse la merita la mia parte politica che sta resistendo a questa Repubblica.

PRESIDENTE. Senatore Mitrotti, non è che l'emendamento affronti il problema della Resistenza!

MITROTTI. Arriveremo a proporre anche questo, signor Presidente. Quindi, io vorrei tranquillizzare e rasserenare l'animo dei colleghi nel dire che non può nemmeno ritenersi una vittoria l'eliminazione dell'articolo 2, ma un atto consequenziale, un debito di chiarezza dovuto ai lavori parlamentari, agli utenti delle leggi che noi emaniamo. Inoltre, sul piano amministrativo, significa mettersi allineati e coperti con le direttive del CIP, comitato che abbiamo voluto noi legislatori: lo abbiamo fatto sorgere con legge dello Stato, non è spuntato come un fungo nella selva normativa. Abbiamo concimato il terreno delle intenzioni, lo abbiamo innaffiato con i propositi più o meno interessati delle parti politiche che vi hanno concorso ed alla fine è spuntato questo fungo. Lasciamolo vegetare in un *humus* non avvelenato da interpretazioni perverse di funzioni che si stanno dimostrando ondivaghe a seconda di chi presiede all'interpretazione stessa.

Signor Presidente, mi auguro — e ritengo che almeno questa volta possa trovare fondamento — che quest'Aula si accinga con serenità ad eliminare questo obbrobrio dal decreto-legge al nostro esame.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Signor Presidente, il parere del Governo sui due emendamenti soppressivi dell'articolo 2 è contrario perchè ritiene che l'articolo preveda una necessaria correzione dei meccanismi tariffari, e solo per questa ragione il Governo esprime parere contrario sugli emendamenti.

Il Governo tuttavia prende atto dell'unanime diverso avviso della Commissione e, pur

ribadendo il parere contrario, si rimette alla decisione dell'Aula.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione, identico all'emendamento 2.2, presentato dal senatore Mitrotti e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 150 miliardi per l'anno 1986 ed in lire 24 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989, si provvede, quanto a lire 150 miliardi, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1986, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Esigenze finanziarie Ente autonomo acquedotto pugliese», nonchè, quanto a lire 24 miliardi per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, allo stesso capitolo 6856 dello stato di previsione del predetto Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo utilizzando parzialmente lo specifico accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

3.1 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, FINESTRA, GIANGREGORIO, DEL PRETE, COSTANZO, POZZO

Sopprimere il comma 1.

3.2 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, FINESTRA, GIANGREGORIO, DEL PRETE, COSTANZO, POZZO

Al comma 1 sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «lire 150 miliardi» *con le altre:* «lire 145.700.000.000».

3.3 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, FINESTRA, GIANGREGORIO, DEL PRETE, COSTANZO, POZZO

Sopprimere il comma 2.

3.4 MITROTTI, MARCHIO, PISTOLESE, FINESTRA, GIANGREGORIO, DEL PRETE, COSTANZO, POZZO

Invito i presentatori ad illustrarli.

MITROTTI. Signor Presidente, vorrei su questo articolo un pronunciamento del Governo, e vorrei che risultasse dagli atti parlamentari la finalizzazione dell'ammontare stanziato per gli anni 1987 e 1988 di 24 miliardi.

Voglio che il Sottosegretario affermi in quest'Aula che sono oneri relativi unicamente all'operazione in titoli disposta dal decreto; ma, se così non è, voglio che venga chiarito agli atti di cos'altro si tratta.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Ho già dichiarato precedentemente, e ribadisco ora, che gli stanziamenti per gli anni 1987 e 1988 di lire 24 miliardi sono previsti per fronteggiare l'emissione di titoli di Stato aventi valuta 1° dicembre 1986 che dovranno essere emessi dal Ministero del tesoro e le cui caratteristiche saranno stabilite con decreto dello stesso Ministero.

I 24 miliardi previsti per gli esercizi finanziari 1987 e 1988 servono esattamente per fronteggiare le spese inerenti all'emissione di questi titoli di Stato.

PRESIDENTE. Anche a seguito di questo chiarimento da parte del rappresentante del Governo, dichiaro preclusi gli emendamenti all'articolo 3.

Ricordo che l'articolo 4 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Passiamo alla votazione finale.

MITROTTI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MITROTTI. Signor Presidente, vorrei fare una brevissima dichiarazione di voto unicamente per dire al senatore Vittorino Colombo che ho tenuto fede al mio impegno. Dichiararmi soddisfatto per un dibattito che ha arrancato lungo un sentiero controverso di argomentazioni, non posso anche perché chi ha contrapposto alle mie altre considerazioni non ha avuto l'amabilità di farlo in forma documentata come — entro i miei limiti personali — ho tentato di fare.

Non possiamo neanche dire di aver ritratto grande soddisfazione politica dal dibattito stesso, anche se esso colleziona a nostro favore un impegno che non ha ripiegato su se stesso o in altre direzioni sin dalla prima presentazione del decreto di pagamento in bianco a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese.

Abbiamo contestato l'illegittimità — peraltro documentata — del provvedimento e vorrei che questa nostra posizione fosse letta per quello che è e per quello che merita. Quando richiediamo anche per l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese condizioni di gestione trasparenti e solari lo facciamo consapevoli del riflesso d'immagine che attraverso la gestione di questo ente la Puglia e la Basilicata tutta hanno nei confronti di altre regioni. È questo ciò che ci ha spinto a chiedere che la limpidezza fosse addirittura speculare nei conti dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e nei comportamenti del Governo che questo ente favorivano; ciò non fa che tradurre queste nostre attese e queste nostre aspirazioni.

Peraltro ci portiamo dentro la consapevolezza di aver dato un contributo non comune alla nascita e alla sopravvivenza di questo ente, un contributo che per noi si sostanzia in un nome, quello del senatore Araldo di Crollalanza, che di questo ente fu tra i promotori e tra i primi amministratori.

Se queste motivazioni politiche noi non avessimo potuto reperire nel coacervo, nella selva delle motivazioni che una forza di opposizione tenta di disboscare, sicuramente le potevamo ritrarre da un debito di continuità che il senatore Araldo di Crollalanza ci ha lasciato in consegna proprio su questi banchi. Chi vi parla, avendo avuto l'onore e la possibilità di succedere al presidente Crollalanza all'interno dell'8ª Commissione, questo debito lo avverte ancora con più acutezza degli altri colleghi del Gruppo.

Ho ritenuto di svolgere un ruolo che, senza la ricerca di primati e senza passeggiate in passerella, ha voluto dimostrare un impegno, se volete anche spinto oltre la soglia della pignoleria, tendente a far luce e comunque a dare un contributo ed una quantità di riferimenti a chi avesse voglia — non dico capacità, perchè la capacità la riconosco in tutti — di farne uso corretto.

Andremo incontro all'approvazione definitiva di questo decreto, una approvazione che per noi non esaurisce e non cancella le convinzioni che abbiamo espresso, anzi ci motiverà ancora di più ad essere presenti intorno e dentro i fatti, intorno e dentro la vita dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese, proprio perchè siamo sicuri che il diserbare *l'humus* in cui nasce e cresce questo ente, il vivificarne il terreno di sedime con un impegno di gestione attenta altro non concreta se non un contributo di rafforzamento dell'Ente stesso. I tempi chiedono un Ente autonomo per l'acquedotto pugliese ancora più forte di quanto non sia stato dalle origini: lo chiedono perchè le esigenze sono notevolmente cresciute, perchè oggi il servizio acqua coinvolge tante realtà, fino a poter essere intravisto sullo stesso piano di impor-

tanza sul quale si collocano, ad esempio, le fonti energetiche.

Noi siamo dell'orientamento che il problema acqua supera non solo l'ambito provinciale, ma dilaga oltre l'ambito interregionale, fino a diventare interesse preminente dello Stato a livello nazionale. E noi auspichiamo una politica nazionale dell'acqua che coinvolga questa nostra realtà locale dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese e, coinvolgendola, la migliori. È questo nelle nostre attese, è questo il nostro auspicio.

SCARDACCIONE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* SCARDACCIONE. Signor Presidente, illustri colleghi, ho avuto occasione in occasione dell'altra edizione del decreto di presentare delle dichiarazioni di voto favorevoli per il Gruppo della Democrazia cristiana.

Vorrei solo aggiungere che devo dare atto al senatore Mitrotti, al senatore Consoli e agli altri che sono intervenuti in maniera critica sull'argomento, dello spirito che ha animato i loro interventi: hanno ammesso che vi è la necessità di potenziare l'acquedotto pugliese, che bisogna farlo funzionare meglio, che bisogna fare in modo che il servizio che l'Ente per l'acquedotto pugliese fornisce alle popolazioni sia reso sempre più efficace.

Mi è venuta in mente una immagine, man mano che il senatore Mitrotti parlava di somme necessarie. Negli ultimi giorni il Parlamento, per rinsanguare la massa di capitale necessario per gestire gli istituti bancari, che rappresentano gli strumenti, i servizi per le imprese di qualsiasi produzione....

MITROTTI. Sono quelli che hanno guadagnato di piu'.

SCARDACCIONE. Il Parlamento ha stanziato alcune centinaia di miliardi, sia per la Banca Commerciale, che per il Banco di Napoli. Ora, per l'economia meridionale e per quella pugliese in particolare, l'acqua è come il denaro nelle banche per le imprese: se non arriva l'acqua al Capo di Leuca nell'albergo o nei *residences,* che vogliamo realizzare per alimentare la via del turismo assegnataci per lo sviluppo futuro, non è possibile pretendere che persone di altre nazioni o dell'Italia del nord vengano a villeggiare nelle zone meridionali. Ecco perchè poter dare a questo istituto un minimo di massa finanziaria è fondamentale.

Devo riconoscere che il senatore Mitrotti ha preparato un intervento meticoloso, preciso, atto a sempre migliorare la funzionalità di questo organismo, ma si tratta di piccole cose rispetto alle cifre stanziate per altri settori della vita economica del paese e, quindi, dovremo insistere affinchè masse maggiori di questi mezzi finanziari possano essere stanziate allo scopo di approvvigionare i vari settori della vita economica meridionale e pugliese in particolare di acqua, per le più varie utilizzazioni. L'acqua infatti serve non solo per gli alberghi, ma anche per l'industria e, essenzialmente, per l'agricoltura, per alimentare una ingente massa di prodotti ortofrutticoli che servono per l'economia di tutta l'Europa e che rappresentano una delle merci di scambio positive per la nostra bilancia commerciale.

Concludo dichiarando il voto favorevole del mio Gruppo e invitando il Senato ad approvare il disegno di legge in esame. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 11, recante misure urgenti a favore dell'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese».

È approvato.

Autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 2154

SCARDACCIONE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARDACCIONE. A nome della Commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici, chiedo, a norma dell'articlo 77, secondo comma, del Regolamento, che sia concessa l'autorizzazione alla relazione orale per il disegno di legge n. 2154, recante: «Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonchè provvedimenti relativi a pubbliche calamità».

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, la richiesta avanzata dal senatore Scardaccione si intende accolta.

Discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonchè provvedimenti relativi a pubbliche calamità» (2154) (*Relazione orale*)

Approvazione, con modificazioni, col seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonchè provvedimenti relativi a pubbliche calamità»

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del decreto-legge: «Conversione in legge del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonchè provvedimenti relativi a pubbliche calamità», per il quale è stata testè autorizzata la relazione orale.

Pertanto ha facoltà di parlare il relatore, il quale nel corso del suo intervento, svolgerà anche i seguenti ordini del giorno:

Il Senato,

atteso che nei comuni terremotati della Basilicata e della Campania molte famiglie sono costrette a restare nelle *roulottes* o nei *containers*, in condizioni di assoluta precarietà e antigienicità,

impegna il Governo ad assegnare ai comuni interessati prioritariamente i finanziamenti di cui all'articolo 3 della legge n. 219 del 14 maggio 1981 da destinare alla costruzione degli alloggi.

9.2154.1 LA COMMISSIONE

Il Senato,

premesso che l'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, autorizza la Cassa depositi e prestiti a concedere mutui alle regioni, province e comuni colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di gennaio 1987;

considerato che, nel 1985, a seguito delle abbondanti nevicate, i comuni, province e regioni, presentarono alla Cassa depositi e prestiti progetti per gli interventi di riparazione delle opere danneggiate;

visto che la Cassa depositi e prestiti ha ammesso a contributo i progetti, ma soltanto per il 10 per cento della spesa prevista e che ciò ha impedito di fatto la riparazione degli immobili danneggiati, per la impossibilità degli enti a far fronte alla spesa per il restante 90 per cento,

impegna il Governo a promuovere iniziative concrete che autorizzino la Cassa depositi e prestiti al finanziamento delle opere danneggiate nel gennaio-febbraio 1985 e per le quali gli enti hanno presentato domanda alla Cassa depositi e prestiti nei termini previsti dalla legge.

9.2154.2 LA COMMISSIONE

Il Senato,

preso atto delle dichiarazioni rese dal Ministro per la protezione civile nella seduta della Commissione speciale per l'esame di provvedimenti recanti interventi per i territori colpiti da eventi sismici in base alle quali in sede di attuazione del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, il completamento degli interventi nella regione Piemonte, citati nella relazione introduttiva del Governo che accompagna il disegno di legge, comprenderanno quelli relativi alla Valsesia,

impegna il Governo ad una loro rapida attuazione al fine di evitare l'aggravarsi del pericolo idrogeologico esistente a seguito delle eccezionali precipitazioni nevose della scorsa primavera ed a consentire non solo il ripristino delle opere distrutte ma anche l'attuazione delle necessarie opere di protezione, atte a rimuovere le permanenti cause di pericolo esistenti in Valsesia.

9.2154.3 LA COMMISSIONE

Il Senato,

considerato che l'istituto tecnico industriale di Solofra, sgomberato a seguito del terremoto del 1980, è attualmente sistemato in un prefabbricato divenuto estremamente antigienico per cui bisognerebbe trovare altra idonea sistemazione,

considerato che ogni soluzione sarebbe antieconomica e di grave pregiudizio per gli alunni e per il corpo insegnante,

impegna il Governo ad intervenire per superare l'emergenza attuale mediante l'anticipazione del finanziamento occorrente per la costruzione di un nuovo edificio scolastico in attesa che il CIPE assegni i fondi sulla disponibilità di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

9.2154.4 LA COMMISSIONE

Il Senato,

preoccupato per il clima di relazioni industriali esistenti nelle regioni Campania e Basilicata a proposito della gestione del mercato del lavoro nelle nuove aree industriali di cui all'articolo 32 della legge n. 219 del 1981,

consapevole dello sforzo finanziario della comunità nazionale a favore delle imprese sia per investimenti (contributi superiori al 75 per cento) che per la forza lavoro utilizzata (circa 5 milioni all'anno per ogni unità assunta con contratto di formazione e lavoro),

interessato a ristabilire un clima di intesa, corrispondente ad una moderna democrazia industriale, fra forze sindacali e organizzazioni imprenditoriali e di fiducia delle giovani generazioni nelle istituzioni democratiche,

impegna il Governo

1) a verificare l'attuazione delle norme sul collocamento della legge 9 agosto 1986, n. 472, da agosto a settembre 1986 e a riferire in Commissione;

2) a vigilare attivamente sul rispetto — da parte delle imprese — delle decisioni legislative in materia di collocamento;

3) ad attivare gli ispettorati del lavoro per il rispetto della normativa in materia particolarmente per quanto attiene alla parità uomo-donna, alla trasparenza dei bandi di reclutamento, alle prove di selezione.

9.2154.5 LA COMMISSIONE

Il Senato,

considerata l'esigenza di riconoscere al personale che ha prestato la propria opera al servizio dell'ufficio per il coordinamento della protezione civile i medesimi diritti del personale che ha chiesto l'immissione nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1985, n. 455,

constatata l'impossibilità di provvedere in sede di conversione del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, a sancire i predetti diritti al personale interessato a detto passaggio,

impegna il Governo a provvedere con proprio idoneo provvedimento ad emanare le disposizioni che consentano al personale civile di ruolo delle amministrazioni dello Stato appartenente alle ex carriere ausiliaria, esecutivo e di concetto che, alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano prestato servizio per almeno un anno

presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio centrale del Ministro per il coordinamento della protezione civile, l'immissione nei ruoli speciali di cui al comma 12 dell'articolo 5 del decreto-legge in esame.

9.2154.6 LA COMMISSIONE

Il Senato,

impegna il Governo ad intervenire, oltre che nelle situazioni di rischio per disastri idro-geologici indicati nella relazione, anche nel comune di Gragnano (Napoli), ove si sono accertate situazioni di pericolo per la pubblica incolumità, derivanti da smottamenti in atto e che hanno già dato luogo negli anni scorsi a luttuosi gravissimi avvenimenti.

9.2154.7 LA COMMISSIONE

* SCARDACCIONE, *relatore*. Signor Presidente, illustri colleghi, questa mattina, aprendo la televisione di Stato, che nonostante tutto funziona sempre meglio, ho appreso la notizia che a Bari sono stati registrati 10 gradi di differenza nella temperatura, rispetto alla media degli ultimi anni: quattro gradi la massima, mentre l'anno scorso la media era di quattordici gradi. È un fatto metereologico eccezionale: sulla costa ionica ci sono dieci centimetri di neve e la nevicata è ancora in corso. Un gelo tremendo, ed è un fatto eccezionale per il nostro clima e per le nostre condizioni geografiche. Siamo un paese geologicamente giovane e si verificano episodi straordinari. Faccio parte da anni (sono anziano di questo Senato) della Commissione agricoltura e ho lavorato per anni nella Commissione De Marchi: siamo alla ricerca di una legge per la difesa del suolo, con la quale dovremmo intervenire ogni qualvolta succedono fatti calamitosi. Bisognerebbe intervenire addirittura sistemando i fiumi, le montagne, e via di seguito. Ma questa legge non riusciamo mai a vararla. È capitato a Senise, un paesino della Basilicata, un grave episodio: un assestamento della crosta terrestre ha portato alla rovina degli ortaggi, a causa della neve, e di alcune case in costruzione, ed anche alla morte di otto persone, con grande rammarico da parte di tutti per come è accaduto l'episodio.

Devo dare atto al ministro Zamberletti, che intervenne immediatamente in quella occasione, — vorrei che il Ministro mi ascoltasse — di aver avuto l'idea di affrontare i problemi contingenti della difesa del suolo, non alla solita maniera, rimandando all'intervento ordinario la possibilità di riparare i danni, o prevenendo eventuali danni, ma usando il metodo adottato in occasione dei terremoti del 1980, 1981 e 1982; quindi con interventi di emergenza e con poteri particolarmente attuativi da parte del Ministro della protezione civile. Contemporaneamente a Senise, si erano verificati danni notevoli nell'Oltrepò pavese (quindi all'altro estremo dell'Italia) e il provvedimento non ha assunto più la caratteristica di un decreto mirante solo ad intervenire e a riparare i danni per Senise, ma giustamente il Governo e, in particolare, il ministro Zamberletti, ha voluto estenderlo a tutti gli episodi di dissesto idrogeologico verificatisi nelle varie parti d'Italia. Nella relazione di fondo c'è un elenco di comuni, delle varie province e regioni, che fanno parte ormai della legge stessa: quei comuni sono autorizzati a presentare al Ministero la richiesta ufficiale per poter andare avanti.

Contemporaneamente, c'è un altro aspetto di cui dobbiamo dare atto al Ministro: l'occasione è servita a ribadire il concetto che, ogni volta che interveniamo per ricostruire e riparare, dovremmo cercare di finalizzare gli interventi al miglioramento della produttività del sistema economico. Il Governo ci ha presentato una serie di interventi, riguardanti anche l'articolo 32 della legge n. 219, e la Commissione ha ritenuto di aggiungerne determinati altri. Uno molto significativo riguarda la opportunità di adeguare, per il Belice, le norme di attuazione previste per le altre regioni d'Italia. Mi pare che non si debba accusare nè la Commissione nè il Governo di aver elaborato un decreto *omnibus*, perchè abbiamo potuto aggiungere tali elementi. Ricordo anche l'estensione, proposta dalla Commissione, per le comunità montane nelle zone terremotate, i PIP, l'intervento della legge n. 64 perchè, nel ragionamento

generale che ha fatto, la Commissione ha riscontrato che vi sono notevoli masse finanziarie, dell'ordine di decine di migliaia di miliardi, giacenti presso il Tesoro e riguardanti la legge n. 64, che potrebbero essere meglio impiegati nei prossimi anni proprio per stabilire una perequazione (come per il Belice che ho prima citato) tra le aree interne delle zone terremotate che non hanno potuto avvantaggiarsi dell'articolo 32 della legge n. 219 del 14 maggio 1981. Inoltre sono stati presi altri accorgimenti come per il problema del lavoro. La Commissione ha insistito all'unanimità ed io insisto come relatore in quest'Aula su questo concetto per poter confermare un minimo di differenziazione nell'assunzione degli operai nelle nuove fabbriche rispetto all'assunzione nelle fabbriche del Nord d'Italia. Infatti, dobbiamo tenere presente che al Sud abbiamo una domanda di manodopera che deve essere occupata mentre al Nord abbiamo l'afflusso di forze di lavoro addirittura da altre regioni.

Signor Presidente, non intendo aggiungere altro e mi limito a raccomandare al Senato l'approvazione più rapida possibile degli emendamenti presentati dalla Commissione.

Presidenza del vice presidente DE GIUSEPPE

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Gioino. Ne ha facoltà.

* GIOINO. Signor Presidente, intervengo molto brevemente per dichiarare la posizione che intende assumere il mio Gruppo politico rispetto al provvedimento al nostro esame. Signor Ministro, il mio Gruppo deve esprimere un giudizio articolato perchè siamo convinti che alcune questioni sono state affrontate e positivamente risolte: mi riferisco in particolare ai problemi relativi al comune di Senise. In questo caso è stata fatta una operazione completa e precisamente si può riscontrare un'importante armonizzazione dei provvedimenti tra emergenza e ricostruzione; addirittura con questo provvedimento sono state poste le basi per lo sviluppo di quest'area.

Ritengo che sia stato risolto positivamente anche il problema delle calamità sopravvenute in seguito alle mareggiate ed alle altre avversità atmosferiche. Siamo anche soddisfatti di come è stata affrontata la questione degli sfratti, le cui norme sono contenute negli emendamenti presentati dalla Commissione a questo decreto-legge.

Dobbiamo, invece, esprimere qualche perplessità innanzitutto in relazione al testo del decreto-legge nel suo complesso ed in secondo luogo anche ad alcune modifiche che ha portato la Commissione al decreto. Abbiamo fatto bene a porre al centro della disussione la questione dello sviluppo delle aree del cratere soprattutto in relazione al prosieguo degli interventi *ex* articolo 32 della legge n. 219 del 1981. Condividiamo la riapertura dei termini per i nuovi insediamenti e siamo convinti della bontà di questo provvedimento tanto che ci siamo battuti affinchè al Ministro delegato venissero offerti i fondi per l'intero processo di industrializzazione delle aree interne. La Commissione ha presentato un emendamento che tende ad assegnare, attraverso il CIPE, al Ministro delegato le somme occorrenti per la realizzazione dell'intero programma.

Siamo convinti che la strada imboccata per il finanziamento non solo delle infrastrutture ma delle iniziative dei PIP sia il necessario complemento del processo di sviluppo avviato. Al massimo si può ritenere che non abbiamo portato a termine un'intera operazione di pulizia dei vari provvedimenti. Il Ministro sa che tra le competenze dei vari Ministeri in questo settore spesso i provvedimenti si aggrovigliano per cui noi avremmo preferito che la materia fosse regolamentata

da una disciplina organica e compresa in un unico decreto-legge.

Il Ministro sa che invece le cose non sono andate così, poichè la differenziazione dei poteri rispetto a questi problemi determina qualche volta anche talune forme di incomprensione. Per esempio, per l'articolo 22 è delegato il ministro De Vito ed è previsto il passaggio attraverso le regioni; l'articolo 21 è di competenza del ministro Zamberletti, e poi vi è l'articolo 32. Probabilmente è necessaria una riflessione per farci pervenire ad una visione più armonica e più organica dei provvedimenti. In questo settore si potrà dare anche alle amministrazioni periferiche, alle forze sociali e all'imprenditoria locale un quadro di riferimento più certo e la possibilità di aderire per il futuro a programmi di maggiore consistenza e con una minore fumosità.

Detto questo, debbo lamentare alcune sbavature che il disegno di legge che stiamo esaminando presenta. Vi è un fatto, ad esempio, su cui noi riteniamo di dover insistere e su cui in passato abbiamo polemizzato, cioè il problema centrale costituito dalla impossibilità di dover far fronte a tutte queste operazioni con i fondi di cui all'articolo 3, cioè con i fondi a favore delle zone terremotate.

Riteniamo che in realtà provvedimenti anche importanti, come ad esempio la realizzazione di servizi per le imprese nelle aree del cratere, debbano essere affrontati, ma non è possibile risolvere tutto all'interno del finanziamento previsto — lo ripeto — dall'articolo 3. In definitiva, riteniamo che debbano concorrere alla riuscita, al completo successo del programma di industrializzazione delle zone interne, anche le altre amministrazioni dello Stato, con la spesa ordinaria che in tutti questi 6 anni è stata completamente assente.

In realtà, ciò stigmatizza il comportamento degli altri Ministeri rispetto ad una partita che ha impegnato 3.000-4.000 miliardi di lire. Nessun'altra amministrazione dello Stato ci ha messo qualcosa di suo, con la spesa ordinaria che pur dovrebbe essere programmata per questi settori e in tali aree. Non é possibile costruire uffici postali, scali ferroviari e banche attingendo dai fondi dell'articolo 3. È necessario che, affinchè questa operazione riesca, si attivino anche i canali della spesa ordinaria e non soltanto quelli dell'intervento straordinario a cui pure in questo provvedimento si fa riferimento.

Naturalmente, noi non approntiamo barricate in questa sede, perchè riteniamo che soprattutto in tale fase sia pericoloso, in un modo o nell'altro, porre in discussione lo sviluppo di questi provvedimenti e di queste attività; però, vogliamo denunciare il fatto che i fondi a favore del terremoto sostituiscono complessivamente non soltanto la spesa ordinaria, ma addirittura la spesa prevista dall'intervento straodinario nel Mezzogiorno.

Questa è la nostra posizione di principio in merito all'atteggiamento con cui il Governo nel suo complesso si pone rispetto all'industrializzazione delle zone interne.

A questo punto vorrei affrontare un'ultima questione cara sia a noi che a tutti i membri della Commissione, cioè quella inerente al mercato del lavoro.

Noi abbiamo aderito ad un emendamento che la Commissione ha proposto e che comunque rappresenta un successo per il principio che introduce, e cioè il fatto che in queste zone non è possibile liberalizzare il mercato del lavoro così come gli industriali hanno voluto e vogliono. Abbiamo comunque introdotto una norma che, anche se in una percentuale che non ci soddisfa, in ogni caso candida a un posto di lavoro un poco tutti i giovani dei bacini di manodopera in cui ricadono le imprese che si vanno a insediare.

Dicevo che la percentuale sarà del 33 o del 34 per cento, ma le chiamate numeriche non ci soddisfano: avremmo voluto qualcosa in più, ma riteniamo di poter sottoscrivere questo emendamento che modifica, in quelle aree, le leggi sul mercato del lavoro, poichè introduce appunto un utile principio. Noi riteniamo che il Ministro e il presidente della nostra Commissione debbano fare tutti gli sforzi perchè queste norme vengano rispettate, perchè noi riteniamo che, malgrado questo, gli industriali tenteranno tutte le strade per evitare queste norme e, se mi è consentito, per violare la legge.

Ebbene, noi pretendiamo che, come Commissione e come Ministero, si faccia tutto il

possibile, si eserciti tutto il controllo possibile perchè il collocamento al lavoro avvenga nel rispetto almeno di queste norme che sono il livello minimo per garantire un minimo di serenità alle generazioni giovani che si attendono un posto di lavoro da questi nostri provvedimenti.

Ed è con questo spirito che noi aderiamo, nel complesso, al provvedimento, anche se, come dicevo, su alcuni emendamenti, sui quali probabilmente torneremo nel corso della discussione, esprimeremo le nostre perplessità e non saremo in condizioni di esprimere il nostro voto favorevole.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Panigazzi. Ne ha facoltà.

PANIGAZZI. Signor Presidente, colleghi, prendo la parola brevemente sul disegno di legge n. 2154 alla nostra attenzione oggi in quest'Aula, non con l'intento di entrare nel merito dei singoli articoli e dei singoli emendamenti, già presentati e già discussi, mi pare, approfonditamente e quindi approvati dalla Commissione di merito, ma soltanto per fare alcune considerazioni di carattere generale che ritengo meritevoli di attenzione.

Prima di tutto vorrei dare atto al ministro Zamberletti che, con questa nuova formulazione del testo del decreto-legge, ha tenuto conto doverosamente non solo della volontà della Commissione senatoriale, recependo cioè tutti gli emendamenti già approvati dalla Commissione stessa e che si riferiscono all'insieme dell'articolato, ma ha altresì tenuto conto, mantenendo fede così ai suoi impegni, agli impegni che aveva assunto in Commissione, di altri emendamenti aggiuntivi e correttivi attraverso i quali sono state esplicitate altre segnalazioni, altre esigenze, altre richieste di altre zone le quali erano state, se non volutamente — certo non dal Ministro — ma certamente ingiustamente, tagliate fuori dal provvedimento n. 1831 approvato dalla Camera.

Per questi motivi noi riteniamo che questo decreto legge segnerà una tappa decisiva nel campo degli interventi atti a risolvere, nella sua enorme complessità, il riassetto dei territori dissestati da movimenti franosi e da altri eventi calamitosi. Inoltre questo provvedimento chiuderà indubbiamente un lungo ed oscuro periodo di latitanza e di vuoto legislativo da parte dello Stato, il quale, non predisponendo tempestivamente idonei strumenti di legge per interventi programmati in queste zone, ha lasciato che le regioni, le province e i comuni si facessero carico dell'oneroso compito di affrontare, con i loro limitati, scarsi ed insufficienti mezzi di bilancio, non soltanto l'emergenza (con interventi quindi urgenti nelle zone in cui malauguratamente si andava accertando e creando una situazione di pericolo incombente per la stessa pubblica incolumità a causa di paurosi movimenti franosi in atto), ma anche ha lasciato che gli enti locali si facessero altresì carico — ed è questo il fatto che più dà la misura della gravità della carenza di strumenti legislativi — del recupero, del riassetto e del consolidamento definitivo dei territori dissestati.

È evidente che questi interventi, indifferibili ed indispensabili, non potevano essere realizzati nella loro completezza proprio e soltanto a causa della carenza dei finanziamenti necessari ed adeguati — come ho detto — e soprattutto dei mezzi straordinari che lo Stato avrebbe dovuto predisporre.

Il caso emblematico, colleghi, di questa situazione è quello relativo in modo particolare all'Oltrepò pavese, un lembo di terra della Lombardia ricco di storia e di tradizioni culturali, artigianali e contadine, culla della Resistenza, terra feconda e generosa, che ha vissuto negli anni '80 la tremenda esperienza di vedere travolte da imponenti ed inarrestabili movimenti franosi intere frazioni e di vedere altresì sconvolto e sovvertito tutto il suo fertile ed ubertoso territorio. Siamo negli anni '80, colleghi, pensate sette anni di attesa sofferta!

Non credo di peccare di eccessivo zelo campanilistico, nè di esacerbare ulteriormente in modo drammatico questo problema, se oso affermare in questa sede che movimenti franosi che hanno colpito l'Oltrepò pavese vanno al di là di ogni immaginazione, al di là di ogni possibile valutazione oggettiva, tenuto conto anche del fatto che, per la loro

gravità e per il loro lento, ma progressivo ed inarrestabile movimento ed evoluzione, costituiscono una situazione di allarme e di stato di emergenza permanente.

Nella relazione introduttiva del dispositivo di legge in discussione, al capoverso 1, sono previsti interventi di consolidamento e di riassetto idrogeologico nei comuni dell'Oltrepò pavese colpiti da movimenti franosi ed inoltre — e questo è ancor più significativo e più incisivamente esplicitato nella seconda parte di tale capoverso — si fa riferimento al completamento degli interventi già avviati con la disponibilità recata dal decreto-legge n. 309 della regione Lombardia.

Ho voluto sottolineare questo secondo aspetto contenuto nel capoverso, quello cioè che riguarda il completamento degli interventi, per rimarcare — se ancora ve ne fosse bisogno — quanto utile e salutare sia questo provvedimento, signor Ministro, che ci consentirà finalmente di uscire da questa situazione e di perseguire due obiettivi, quello di far fronte all'emergenza e all'incombente pericolo sempre esistente per il territorio e la collettività e quello soprattutto di riuscire a realizzare quelle opere per le quali vi sono interventi, già avviati sul territorio dissestato, che devono essere completati.

Voglio qui ricordare — e concludo — che l'ufficio speciale della regione Lombardia aveva predisposto diligentemente e tempestivamente un'indagine conoscitiva e sistematica sul dissesto del territorio dell'Oltrepò pavese e lo aveva fatto in relazione alle sue cause naturali ed antropiche. Tale indagine si è conclusa nel giugno 1981 con la presentazione di una serie di cartografie, di elaborati, di relazioni e di studi tecnici che hanno consentito successivamente di redigere un serio piano generale di riassetto e di sviluppo di tale territorio, in modo che si avesse una visione unitaria di tutti i problemi inerenti alla sistemazione idrogeologica dei torrenti e dei versanti, alle scelte urbanistico-territoriali, allo sviluppo socio-economico.

Questo piano, signor Ministro, che io le avevo precedentemente presentato insieme agli altri colleghi dell'Oltrepò — precisamente l'8 ottobre scorso — nel momento in cui si illustravano le comuni esigenze e la nostra richiesta di finanziamento da inserire nel testo di legge in esame, rappresenta l'immagine viva della serietà, della correttezza e dell'impegno che gli enti locali, la regione, la provincia, i comuni hanno profuso in questa opera, che è ancora oggi la prova della giustezza e della legittimità delle richieste contenute in questo disegno di legge che ci apprestiamo ad approvare e che riguarda anche l'Oltrepò pavese.

L'attesa della nostra gente è grande, signor Ministro; essa non può essere ulteriormente delusa ed umiliata e neanche mortificata nelle sue aspettative. Quello che stiamo per compiere è un atto di giustizia e di sana riparazione.

Lei, onorevole ministro Zamberletti, è stato sensibile a queste legittime richieste e gliene do atto. Lei ha onorato i suoi impegni. A nome dei miei colleghi senatori e a nome di tutta la popolazione dell'Oltrepò pavese desideriamo ringraziarla, convinti che da oggi, grazie a questo provvedimento, la nostra gente può guardare con più serenità, con più coraggio e più fiducia al suo futuro.

In ragione di queste considerazioni, la mia parte politica da il suo consenso a tutto il provvedimento.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore De Cinque. Ne ha facoltà.

DE CINQUE. Rinuncio a parlare e prenderò in seguito la parola per illustrare un emendamento.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore.

SCARDACCIONE, *relatore*. Rinuncio a parlare e considero gli interventi dei colleghi come un'integrazione alla mia relazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il rappresentante del Governo.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. — Signor Presidente, onorevoli senatori, devo anzitutto ringraziare il relatore senatore

Scardaccione e la Commissione speciale che hanno lavorato a ritmo intenso in questi ultimi giorni per consentire la conversione del decreto in modo che l'altro ramo del Parlamento abbia a disposizione i tempi tecnici necessari. Come voi sapete, infatti, questo decreto rappresenta la reiterazione del decreto-legge per Senise, che decadde a causa della sopravvenuta interruzione dei lavori parlamentari del periodo natalizio, cui nel gennaio del 1987 abbiamo aggiunto le indicazioni per gli interventi conseguenti alle mareggiate ed alle particolari condizioni di maltempo che hanno colpito alcune regioni del nostro paese.

Questo decreto riflette sostanzialmente l'attenzione che il Governo e il Parlamento hanno dedicato, dopo la frana, al problema di Senise e della Basilicata, stanziando 200 miliardi per una serie di interventi nella regione a completamento delle operazioni di consolidamento e prevenzione del comune di Senise, in considerazione del fatto che il dissesto idrogeologico dell'intera Basilicata ha creato gravi situazioni di pericolo sulle quali è necessario intervenire con rapidità, urgenza e razionalità. Sono questi i motivi dell'allocazione dei 200 miliardi per interventi che la regione Basilicata dovrebbe effettuare con urgenza — avendo la Commissione prorogato per un breve tempo su richiesta della regione — la scadenza per la presentazione dei programmi di intervento in modo da consentire ad una zona particolarmente colpita dai dissesti di prevenire le calamità. Devo, a questo proposito, ringraziare chi, nel breve dibattito che ha fatto seguito alla relazione del senatore Scardaccione, ha detto che l'obiettivo della protezione civile diventa sempre più quello della prevenzione: non limitiamoci soltanto ad interventi riparatori e ricostruttori, cerchiamo, al contrario, di anticipare il più possibile i tempi intervenendo con rapidità.

Il decreto per la difesa del suolo consentirà di dare più ampio respiro agli interventi di prevenzione, ma non c'è dubbio che, a fronte di situazioni di particolare pericolo, sia necessario intervenire con rapidità ed urgenza.

Il presente decreto-legge aggiunge ai 200 miliardi previsti per la Basilicata, 275 miliardi per interventi di prevenzione sul territorio nazionale: tra questi rientrano gli interventi per l'Oltrepò pavese ricordati dal senatore Panigazzi e quelli per il completamento degli interventi in Piemonte, specialmente in Val Sesia e in alcune altre valli piemontesi dove ci sono situazioni di particolare pericolo. Anche in questo caso siamo di fronte ad un impegno cui dobbiamo far onore non solo perchè si tratta di un impegno per lavori da eseguire, ma anche perchè, se non eseguissimo questi lavori, potremmo trovarci di fronte a situazioni estremamente gravi per la vita delle popolazioni insediate su quei territori.

La procedura di affidare al gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche del CNR, così come il decreto prevede, la valutazione del rischio e delle condizioni di intervento, a fronte di uno stanziamento necessariamente limitato di 275 miliardi, consente di evidenziare — come nel citato caso dell'Oltrepò pavese — quelle situazioni in cui il rischio incombente è così grave da rendere prioritario l'intervento, quindi evitando interventi «a pioggia» su tutto il territorio nazionale e concentrando la nostra attenzione sulle situazioni di vero pericolo, proprio come abbiamo fatto per l'Oltrepò pavese, per la Val Sesia e per tutte le situazioni indicate nella relazione. Il rapporto del gruppo nazionale difesa catastrofi idrogeologiche del CNR ha affidato a valutazioni tecniche presentate al dipartimento della protezione civile la propria preoccupazione perchè l'intervento venga effettuato con rapidità ed urgenza.

A questi interventi relativi al dissesto idrogeologico si aggiungono 100 miliardi da erogarsi dalla Cassa depositi e prestiti per far fronte ad una serie di interventi, che abbiamo assolto, nella rapidità e nell'urgenza della situazione, con il fondo della protezione civile, 100 miliardi per interventi nel campo delle crisi idriche determinate da gravi inquinamenti, soprattutto da atrazina e simazina. Abbiamo avuto una serie di comuni, di realtà urbane che sono state messe in crisi per quanto riguarda il rifornimento idrico dagli alti tassi di atrazina rilevati negli acquedotti. Era necessario intervenire subito non solo con quello che è definito il primo intervento di emergenza — con le autobotti e

con i mezzi di rifornimento porta a porta, come si fa in questi casi — ma, per evitare un disagio pesante alle popolazioni, con filtri a carbone attivo, prima in via provvisoria e quindi in via definitiva, per consentire agli acquedotti di essere recuperabili in termini di potabilizzazione delle acque.

A questo si aggiunga, in riferimento al Sud, alcuni interventi per quanto riguarda il settore delle crisi idriche determinate da gravi scompensi del rifornimento idrico, che — si tratta di una situazione particolarmente grave in alcune località del Sud — hanno privato completamente dell'acqua certe nostre realtà urbane.

Queste esigenze di intervento — teniamo conto di cosa significa una crisi idrica di grandi proporzioni in un'area urbana, cosa significa privare dell'acqua, per le conseguenze igieniche, sanitarie, di disagio per la popolazione — dimostrano come sia necessario, in questi casi, intervenire con rapidità ed urgenza.

Questo provvedimento consente di attivare un flusso di 100 miliardi a totale carico dello Stato (Cassa depositi e prestiti) per poter continuare ad intervenire, avendo il fondo globale della protezione civile esaurito le sue possibilità per l'ampiezza e l'urgenza degli interventi richiesti.

Inoltre, con il gennaio 1987 abbiamo avuto sul tavolo una serie di problemi determinati dalle conseguenze delle mareggiate e anche di alcune precipitazioni particolarmente abbondanti che hanno provocato danni gravi, specialmente nella regione Piemonte. Il provvedimento prevede a tale riguardo uno stanziamento di 200 miliardi sul fondo della protezione civile per interventi rapidi e urgenti per fare fronte a situazioni che, se non affrontate tempestivamente, possono compromettere la vita della popolazione o la sicurezza, per esempio, dei porti e quindi della navigazione interna ai porti e all'attività portuale stessa. Ricordo i danni alle dighe foranee del porto di Napoli o di Maratea, dei porti della Campania e anche di alcune realtà della Calabria, con opere di difesa costiera smantellate che, se non riparate con interventi urgenti, possono provocare conseguenze gravissime, anche a fronte di mareggiate non della dimensione di quella che abbiamo registrato nel mese di gennaio, ma soltanto con condizioni di mare agitato. Ciò potrebbe provocare — ripeto — danni gravissimi che possono anche compromettere la vita di coloro che lavorano nel campo della pesca, del trasporto marittimo e delle attività portuali.

Quindi sono previsti questo primo intervento di 150 miliardi per i lavori pubblici per gli interventi di difesa costiera e uno stanziamento di 1.000 miliardi finanziati dalla Cassa depositi e prestiti a totale carico dello Stato per le opere di riparazione alle quali si deve procedere e che non rientrano nei casi di grave pericolo per la popolazione, cioè di vere e proprie emergenze.

Sono stati anche reintegrati i fondi di solidarietà per l'agricoltura e quelli di cui alla legge n. 50 per gli interventi di riparazione dei danni all'industria. Si è quindi completato il quadro degli interventi necessari per ripristinare le condizioni di sicurezza e per riparare ai danni gravi provocati dal maltempo del gennaio 1987.

Vi è, inoltre, nel decreto, la reiterazione della riapertura dei termini dell'articolo 32. Voglio dire al senatore Gioino, che ringrazio per alcune considerazioni fatte, che sull'articolo 32 e sulla sua attuazione, nonchè sulla politica di sviluppo industriale delle zone terremotate della Campania e della Basilicata, si è giocata una grande scommessa, quella di aggregare poli di sviluppo industriale nelle aree interne della Campania e della Basilicata, colpite dal terremoto, ma anche penalizzate da particolari situazioni di assenza di servizi, di infrastrutture e di condizioni per lo sviluppo industriale. L'operazione dell'articolo 32 non è una pura operazione di incentivi all'industria, ma un'operazione di incentivi collegati all'incentivo più importante per l'industria, che non è quello del contributo, ma quello di avere condizioni per cui l'attività industriale non sia penalizzata nel conto economico delle imprese, per la totale o grande assenza di servizi o di infrastrutture necessarie all'attività industriale per potersi sviluppare.

Ecco il perchè delle caratteristiche dell'articolo 32: si tratta di caratteristiche che invocano la contestualità degli interventi. La

nuova proposta non è solo quella della riapertura dei termini per completare gli insediamenti sulle aree realizzate, ma di attivare la presentazione delle domande per nuove imprese rispetto a quelle presentate, sulla base dell'attuazione iniziale dell'articolo 32, nell'anno 1981, che sono state selezionate, che sono state scartate e che ormai sono obsolete rispetto alle nuove possibilità produttive. È chiaro che il completamento delle aree deve avvenire sulla base di nuove proposte produttive, che consentano di completare, con l'insediamento di nuove imprese, l'articolazione dello sviluppo industriale sui territori e sulle aree scelte dalle regioni, a seguito del disposto dell'articolo 32 della legge n. 219.

Nella nuova legge c'è l'indicazione di un allargamento alla zona della Puglia, per ricomprenderla nello sviluppo e c'è l'indicazione rilevante del sistema di servizi da collegare al sistema dello sviluppo. So benissimo che la preoccupazione del senatore Gioino è legittima: far gravare tutto sull'articolo 3 della legge n. 219, non trovare altre fonti, che sono quelle ordinarie. Però, la via che abbiamo scelto, senatore Gioino, è quella di privilegiare la contestualità. Se i sistemi di servizi non sono contestuali con l'entrata in produzione delle aziende, se la penalizzazione derivante dalla non attuazione contestuale dei servizi grava sul conto economico delle imprese nel tempo, il pericolo è che quando si realizzeranno, attraverso canali ordinari, questi servizi, possono non esserci più le imprese chiamate a beneficiarne.

GIOINO. Questo dovrebbe dirlo ai suoi colleghi ministri.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* La scelta che abbiamo fatto, pur condividendo la preoccupazione sul flusso, è una scelta dovuta alla necessità di un'unica mano e di un'unica responsabilità nell'articolazione del sistema dell'allocazione delle imprese, del sistema dei servizi, proprio per non creare penalizzazioni e, forse, scambi di responsabilità che non risolvono il problema. Essendo, senatore Gioino, espressione di quella realtà, la sua preoccupazione è uguale alla mia ed è quella di arrivare alla conclusione dell'operazione nelle condizioni migliori possibili.

Quindi, pur accettando questa preoccupazione, mi permetto di insistere sul fatto che la via scelta è stata quella necessaria. A questo proposito ringrazio anche il senatore Scardaccione, che è stato puntuale e diligente relatore, attento ai vari problemi sollevati nel corso dell'esame di questo articolato e complesso provvedimento, per aver capito che si deve arrivare alla contestualità, su cui anche il senatore Gioino, facendo riferimento al collegamento interministeriale, concorda.

Il senatore Gioino ha anche parlato di alcune sbavature. Sul mercato del lavoro condivido la preoccupazione che i senatori hanno espresso in relazione all'articolo 32 in sede di dibattito in Commissione, non in questa occasione ma anche in occasione di un emendamento, che abbiamo approvato prima della fine dell'anno scorso, che scadeva il 31 dicembre.

Ha ragione il senatore Gioino quando afferma che le norme non sono rispettate, che non si può fare dei contratti di formazione lavoro l'unico strumento per aziende che cominciano la loro attività. Ma, se questo è vero, ha ragione l'ordine del giorno che è stato presentato, che invita ad osservare le norme. Abbandonare le norme, che sono quelle cui si deve fare riferimento e che valgono per tutta la regione, per introdurre regole diverse nella realtà dell'attuazione dell'articolo 32, dando per scontato che le norme non sono osservate, mi pare imboccare una strada che introduce differenziazioni che non stanno molto in piedi. Se reintroduciamo il 50 per cento e il 50 per cento (il 50 per cento nominativo e numerico nei contratti di formazione e lavoro) per l'articolo 32, allora gli interventi di cui allo stesso articolo 32 beneficerebbero di una quota del 75 per cento a carico dello Stato; ma anche le aziende che rientrano nei PIP beneficiano del contributo a carico dello Stato.

Pertanto avremmo il paradosso che, di fronte allo stesso contributo da parte dello Stato, chi rientra nelle aree di intervento dell'articolo 32 si vede applicare una norma meno favorevole rispetto a chi rientra nell'a-

rea vicina dei PIP, pur ricevendo lo stesso beneficio, pari al contributo previsto dallo stesso articolo 32. Creare nella stessa zona, relativamente al mercato del lavoro, normative diverse, rappresenta, in ogni caso, una penalizzazione, dando per scontato, peraltro, che le norme non sono e non saranno rispettate se non si alzerà il livello dell'attenzione, del controllo e del rigoroso rispetto delle norme stesse; e non saranno rispettate neanche nelle aree dei PIP. Quindi avremo una distorsione a vantaggio in un senso, a vantaggio in un altro ma, senatore Gioino, il Governo si è espresso negativamente, perchè conviene sulla necessità di stare al rispetto delle norme, ma teme l'introduzione di elementi penalizzanti che possano creare distorsioni in una realtà in cui dovremmo creare regole uguali per tutti. Inoltre sono regole del mercato del lavoro che, una volta fissate, dovranno essere seguite, altrimenti arriveremo ad una specie di disarticolazione di normative, fonte di confusione e di ulteriore elusione; così non si va nella direzione di un corretto rapporto nel mercato del lavoro, ma verso una situazione del mercato più disarticolata.

Questo non significa che non ci sia la massima attenzione al problema, ma ritengo che dovremmo collocarci, rispetto a tale questione, in un modo proprio.

Vorrei esporre un'altra osservazione e perplessità, che riferisco perchè se ne è parlato sia nell'altra che in questa discussione. È relativa alla richiesta della Commissione di aumentare il livello dei contributi *ex* articolo 32, utilizzando lo strumento della legge n. 64 in tutte le zone terremotate. Devo ribadire, pur riuscendo a capire le ragioni per le quali la Commissione ha sollevato il problema, la mia contrarietà alla decisione assunta. Ritengo che a parte Senise (si tratta di una eccezione mirata, con riferimento ad un particolare evento) estendere, utilizzando la legge n. 64, i benefici dell'articolo 32 a tutte le zone terremotate d'Italia dal 1980 ad oggi significherebbe stravolgere la stessa legge n. 64, attraverso un emendamento collocato nel provvedimento in esame. Ritengo che tale via non risolva neppure — e lo dico al senatore Gioino che condivide la mia osservazione — la politica degli incentivi e dello sviluppo, che non è una politica dei contributi. È anche una politica di contributi alle imprese, ma è una politica di contestualità tra contributi e sistema dei servizi tendente a fornire all'imprenditoria la possibilità di allocarsi, con successo, nello sviluppo futuro.

La politica dei contributi a pioggia nei confronti di chi va ad allocarsi non è — a mio avviso — di per sè una garanzia di politica di sviluppo, altrimenti avremmo sbagliato in tutta la politica perseguita dall'articolo 32.

GIOINO. Siamo perfettamente d'accordo con lei.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* Pertanto, devo esprimere su tale aspetto, nel darne una valutazione, le mie riserve e la mia contrarietà.

Inoltre, onorevoli senatori, è vero che questi provvedimenti sono complesssi e riguardano problemi molto diversi, però — e lo dico ringraziando la Commissione per il proprio lavoro — stiamo tentando da anni di ridurre ad unità le norme, cercando di usare le stesse regole nei vari casi, per la ricostruzione e gli interventi di emergenza. Credo che aver riportato lo sfortunato convoglio del Belice all'interno di una normativa che lo ricollega alle esperienze più positive del Friuli, dell'Irpinia e delle esperienze successive, rappresenti un enorme atto di giustizia che il Parlamento compie nei confronti di quelle popolazioni che non hanno potuto beneficiare delle successive esperienze sia in termini di strumenti operativi, sia in termini di procedure, sia in termini di snellezza dell'attività pubblica a sostegno di quelle zone.

Per quanto riguarda gli interventi sul dissesto idrogeologico, il Governo manifesterà la massima attenzione per operare caso per caso con interventi mirati e puntuali. Tale impegno deriva al Governo dal modo in cui ha lavorato il Parlamento su questo provvedimento ed è diretto ad operare con la massima puntualità nelle iniziative di prevenzione. Infatti, quest'ultima rappresenta la miglior polizza di assicurazione affinchè il si-

stema di emergenza venga utilizzato il meno possibile nel nostro paese.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno n. 1 che si riferisce ad una decisione del CIPE, il Governo l'accetta come raccomandazione. Il secondo ordine del giorno propone un intervento sulla Cassa depositi e prestiti per le procedure e gli interventi relativi alle avversità atmosferiche degli altri anni per cui viene accettato come raccomandazione. L'ordine del giorno n. 3, proposto sempre dalla Commissione, si riferisce alla Val Sesia ed il Governo esprime parere favorevole (anche perchè il gruppo nazionale difesa idrogeologica ha già dato il parere su questo argomento), così come sull'ordine del giorno n. 4, che riguarda l'istituto tecnico industriale di Solofra. Si tratta, infatti, di una situazione molto grave alla quale intendiamo far fronte rapidamente in quanto le aule di questo istituto tecnico sono locate in *containers* dal giorno del terremoto. Sull'ordine del giorno n. 5 il Governo esprime parere favorevole perchè dà indicazioni per l'azione di controllo e di vigilanza sul mercato del lavoro. Infine, il Governo accetta come raccomandazione l'ordine del giorno n. 6 in quanto si riferisce ad una sistemazione del personale in servizio presso il dipartimento della protezione civile, ed è intenzione del Governo di introdurre nel disegno di legge sulla protezione civile una norma che recepisca questo ordine del giorno. Quella è la sede opportuna per dare una collocazione precisa al personale che lavora presso il dipartimento della protezione civile. Sull'ordine del giorno n. 7, il Governo esprime parere favorevole, in quanto tende ad impegnare il Governo ad intervenire nelle situazioni di dissesto idrogeologico.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, lei ha ascoltato il giudizio espresso dal Governo nei confronti degli ordini del giorno. Insiste per la votazione o è soddisfatto delle dichiarazioni del Governo?

SCARDACCIONE, *relatore*. Signor Presidente, sono soddisfatto per le osservazioni svolte dal ministro Zamberletti. Debbo solo presentare una riserva: l'ordine del giorno n. 5 ha lo stesso contenuto di un emendamento che è stato anch'esso approvato sia dalla 5ª Commissione sia dalla nostra Commissione e che incontreremo più avanti. Quindi, considero tale ordine del giorno sostitutivo dell'emendamento da noi presentato e non insisto per la votazione degli ordini del giorno.

PRESIDENTE. Prima di passare all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge, invito il senatore segretario a dare lettura del parere espresso della 5ª Commissione, ai sensi dell'articolo 100, ultimo comma, del Regolamento, sugli emendamenti presentati.

SCLAVI, *segretario*:

«La 5ª Commissione permanente, esaminati gli emendamenti trasmessi dall'Assemblea, per quanto di propria competenza, non si oppone al loro eventuale accoglimento, fatta eccezione per le seguenti proposte per le quali si esprime parere contrario: emendamenti 5.3, 12.1, 12.2, 12.3 e 12.4, tutti della Commissione, in quanto forieri di oneri non quantificati e non coperti.

Quanto all'emendamento 3.2, della Commissione, si fa presente che da esso dovrebbero derivare consistenti oneri aggiuntivi sulla cui copertura, nell'ambito del fondo di cui all'articolo 3 della legge n. 219 del 1981, può essere solo il Governo a dare specifiche assicurazioni.

Quanto all'emendamento 6.6, della Commissione, aggiuntivo, dopo il comma 14-*quater* dell'articolo 6, di due nuovi commi, la Commissione bilancio ritiene opportuno invitare il Governo a dare specifica conferma circa la possibilità di coprire la spesa nell'ambito degli stanziamenti di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, tenuto anche conto delle modifiche introdotte dalla Commissione di merito rispetto al testo sul quale si era in precedenza espresso parere favorevole. Sulla validità della copertura proposta si esprimono forti riserve.

Quanto all'emendamento 13.0.1, della Commissione, introduttivo di un nuovo articolo 13-*bis*, si fa presente che la copertura (comma 19) viene ottenuta facendo riferimento a fondi stanziati con la legge finanzia-

ria 1987 in funzione integrativa di una disciplina di spesa già in vigore. Appare quindi alquanto dubbio che sui predetti fondi, considerati insufficienti per fronteggiare le stesse finalità istituzionali, sia possibile oggi imputare un onere nuovo. È comunque opportuno chiedere al Governo ulteriori informazioni al riguardo.

Per quanto riguarda l'emendamento 5.8, della Commissione, si fa presente che l'elevamento al 50 per cento della riserva destinata agli investimenti immobiliari da parte degli enti pubblici che gestiscono forme di previdenza, irrigidendo la gestione di tesoreria dei predetti enti, può creare diseconomie esterne a carico del settore pubblico allargato.

Per quanto riguarda l'emendamento 8.5, della Commissione, si esprime parere favorevole sul presupposto che dalla norma non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Infine, a parziale revisione delle indicazioni contenute nel precedente parere trasmesso alla Commissione di merito in data 4 marzo, si fa presente che dall'emendamento 6.7, dei senatori Orciari ed altri, non derivano oneri, mentre quanto all'emendamento 6.8, anch'esso dei senatori Orciari ed altri, si precisa che esso non pone tanto un problema di copertura in senso stretto quanto invece un problema di mutuazione qualitativa di uno stanziamento in origine destinato ad interventi di tipo strutturale».

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge:

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonchè provvedimenti relativi a pubbliche calamità.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 18 novembre 1986, n. 760.

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Ricordo che l'articolo 1 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 1.

1. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, fatte salve le competenze delle province autonome di Trento e Bolzano, provvede agli interventi urgenti nelle zone del territorio nazionale nelle quali è accertato, da parte del Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, incombente pericolo per la pubblica incolumità dovuto a movimenti franosi in atto ovvero a grave dissesto idrogeologico. A tali fini è autorizzata la complessiva spesa di lire 275 miliardi a carico del fondo per la protezione civile, in ragione di lire 25 miliardi per l'anno 1986, 110 miliardi per l'anno 1987, 100 miliardi per l'anno 1988 e 40 miliardi per l'anno 1989.

2. A valere sulla autorizzazione di spesa di cui al comma 1, il Ministro per il coordinamento della protezione civile è autorizzato ad adottare misure per l'assistenza alla popolazione rimasta senza tetto per effetto dei movimenti franosi, nonchè a realizzare programmi costruttivi per la definitiva sistemazione dei nuclei familiari sgomberati. Restano

fermi gli interventi programmati o in corso di realizzazione delle amministrazioni statali, ordinarie e straordinarie, nonchè regionali.

3. Il fondo per la protezione civile di cui al secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, è integrato, per l'anno 1987, della somma di lire 96 miliardi per gli interventi di emergenza o connessi alle emergenze disposti dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

4. Le somme assegnate per scopi determinati al fondo per la protezione civile e non interamente utilizzate per detti scopi possono essere impiegate, nei limiti delle quote non utilizzate, per far fronte ad interventi di emergenza o connessi alle emergenze di competenza del Ministro per il coordinamento della protezione civile.

5. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, d'intesa con il Ministro degli affari esteri, è autorizzato, con le disponibilità del fondo per la protezione civile, a prestare la cooperazione ritenuta più adeguata agli Stati esteri al verificarsi nel loro territorio di calamità o eventi straordinari di particolare gravità. Per tali esigenze e per far fronte agli straordinari interventi di protezione civile causati da eccezionali eventi calamitosi verificatisi nel corso dell'anno 1986, il fondo per la protezione civile è integrato di lire 48.400 milioni, in ragione di lire 20.300 milioni per l'anno 1986 e di lire 28.100 milioni per l'anno 1987.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 2 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 2.

1. Per provvedere agli interventi resi necessari in conseguenza dei movimenti franosi verificatisi il 26 luglio 1986 in località Timponi del comune di Senise, nonchè alla realizzazione delle necessarie opere di consolidamento del territorio dello stesso comune di Senise e degli altri comuni della regione Basilicata interessati da movimenti franosi in atto, la regione Basilicata elabora, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un programma pluriennale che tenga conto delle seguenti esigenze:

a) determinazione dei criteri di concessione del contributo alle famiglie delle vittime della frana nel comune di Senise, dell'indennizzo per la perdita di arredi e suppellettili e del contributo a favore dei liberi professionisti e lavoratori autonomi che abbiano perso attrezzature per effetto della frana;

b) erogazione di contributi ai proprietari di immobili distrutti o danneggiati da movimenti franosi, sulla base dei princìpi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e dalla legge 2 maggio 1983, n 156, nonchè sulla base dei criteri direttivi stabiliti, con propria ordinanza, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile;

c) realizzazione delle necessarie opere di consolidamento, comprese le sistemazioni idraulico-forestali ed il consolidamento degli abitati, della zona del comune di Senise colpita dall'evento franoso e delle altre zone

del territorio regionale nelle quali sia accertato incombente pericolo per la pubblica incolumità;

d) determinazione, su proposta dei comuni interessati, dei perimetri delle aree da espropriare per l'esecuzione degli interventi necessari per le opere di consolidamento e per la realizzazione dei nuovi insediamenti;

e) adozione di ogni opportuna misura, ivi compresa la demolizione e la rimozione delle opere, diretta al ripristino e successiva utilizzazione delle zone interessate da frane;

f) realizzazione delle opere di ripristino degli edifici pubblici, esclusi quelli di conto dello Stato, danneggiati o distrutti dai movimenti franosi.

2. Il programma di cui al comma 1 è trasmesso al Ministro per il coordinamento della protezione civile che lo valuta, sentito il Gruppo nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche, ai fini della concessione, a carico del fondo per la protezione civile, comprese le spese necessarie per il completamento delle opere nel territorio del comune di Senise, di un contributo speciale alla regione Basilicata nel limite complessivo di lire 200 miliardi, in ragione di lire 100 miliardi per l'anno 1987, lire 20 miliardi per l'anno 1988 e lire 80 miliardi per l'anno 1989.

3. Al fine di consentire il necessario raccordo tra gli interventi d'emergenza nel comune di Senise e quelli di cui alla lettera *c*) del comma 1, il Presidente della Giunta regionale della Basilicata, a valere sui fondi di cui all'articolo 5-*bis* del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, provvede agli ulteriori interventi urgenti, a salvaguardia della pubblica incolumità nella località Timponi dello stesso comune di Senise, che non siano stati già disposti in attuazione delle ordinanze emanate in proposito dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

«1. Per provvedere agli interventi relativi ai comuni della regione Basilicata interessati da movimenti franosi in atto, la regione Basilicata elabora, entro il termine perentorio di novanta giorni dalla entrata in vigore del presente decreto un programma pluriennale che tenga conto delle seguenti esigenze:

a) determinazione dei criteri di concessione del contributo alle famiglie delle vittime della frana nel comune di Senise, dell'indennizzo per la perdita di arredi e suppellettili e del contributo a favore dei liberi professionisti e lavoratori autonomi che abbiano perso attrezzature per effetto della frana;

b) erogazione di contributi ai proprietari di immobili distrutti o danneggiati da movimenti franosi, sulla base dei princìpi previsti dalla legge 14 maggio 1981, n. 219, e dalla legge 2 maggio 1983, n. 156, nonchè sulla base dei criteri direttivi stabiliti, con propria ordinanza, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile;

c) realizzazione delle necessarie opere di consolidamento, comprese le sistemazioni idraulico-forestali ed il consolidamento degli abitati, della zona del comune di Senise colpita dall'evento franoso e delle altre zone del territorio regionale nelle quali sia accertato incombente pericolo per la pubblica incolumità;

d) determinazione, su proposta dei comuni interessati, dei perimetri delle aree da espropriare per l'esecuzione degli interventi necessari per le opere di consolidamento e per la realizzazione di nuovi insediamenti;

e) adozione di ogni opportuna misura, ivi compresa la demolizione e la rimozione delle

opere, diretta al ripristino e successiva utilizzazione delle zone interessate da frane;

f) realizzazione delle opere di ripristino degli edifici pubblici, esclusi quelli di conto dello Stato, danneggiati o distrutti dai movimenti franosi.

1-*bis*. Gli interventi resi necessari in conseguenza dei movimenti franosi verificatisi il 26 luglio 1986 in località Timponi del comune di Senise, nonchè la realizzazione delle necessarie opere di consolidamento del territorio dello stesso comune di Senise sono immediatamente esecutivi».

2.1 LA COMMISSIONE

Al comma 2, sostituire le parole: «comprese le spese necessarie per il completamento delle opere nel territorio del comune di Senise» *con le altre:* «fatta salva la quota spese necessaria per il completamento delle opere nel territorio del comune di Senise».

2.2 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

SCARDACCIONE, *relatore*. Gli emendamenti si illustrano da sè, signor Presidente.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 2.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 3 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 3.

1. Tutti gli interventi pubblici necessari per gli accertamenti geologici, per le opere di sistemazione idrogeologica e di consolidamento dei terreni, nonchè tutti gli altri interventi attuati in base al presente decreto, nonchè quelli di cui alla legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili.

2. Per la realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nel comune di Senise di cui all'articolo 5-*ter* del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 1, e successive modificazioni.

3. Per l'espletamento dei compiti tecnici attinenti alla ricostruzione, il comune di Senise è autorizzato a potenziare, per un periodo non superiore a due anni, l'ufficio tecnico comunale mediante convenzione con un geologo ed un ingegnere. Il relativo onere è posto a carico della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2.

4. Fino al 30 giugno 1987 nel comune di Senise, ai fini dell'avvio del programma di ricostruzione, è eccezionalmente autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco o di un suo delegato, di un assessore e di un consigliere della minoranza designato dal gruppo più consistente della stessa.

5. Alle imprese che si insediano nell'agglomerato industriale del comune di Senise il contributo in conto capitale di cui all'articolo 9 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è elevato al 75 per cento della spesa necessaria per la realizzazione della iniziativa.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 3, sostituire le parole «ed un ingegnere» *con le altre:* «, un ingegnere, un geometra ed un assistente tecnico».

3.1 LA COMMISSIONE

Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Le spese per il completamento della infrastrutturazione dell'agglomerato sono a carico del fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219».

3.2 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

SCARDACCIONE, *relatore.* Gli emendamenti si illustrano da sè.

FERRARI-AGGRADI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI. Signor Presidente, io vorrei fare una dichiarazione pregiudiziale molto rispettosa, che è la seguente.

La mia Commissione è stata sottoposta ad un lavoro non facile e, vorrei aggiungere, anche molto faticoso, perchè gli emendamenti ci sono arrivati numerosi, a ondate successive, e qualcuno anche all'ultimo momento, al punto tale che ieri sera abbiamo dovuto lavorare fino a tardi.

Io voglio fare una osservazione per quanto riguarda questo emendamento. Noi abbiamo avuto dal Tesoro giudizi molto severi; ci siamo fatti carico delle argomentazioni che sono venute dalla Commissione di merito anche di fronte alla delicatezza e importanza delle cose, ma c'è un problema delicato sul quale io voglio richiamare l'attenzione del Ministro nel momento in cui chiediamo un chiarimento.

Ci si dice, per alcuni emendamenti, che la spesa viene coperta da uno stanziamento già in vigore: e la norma quale dovrebbe essere? Quando si approva una norma, lo stanziamento viene còmmisurato alla valutazione degli oneri che questa norma comporta. Io considero un fatto molto eccezionale o, comunque, proprio particolare, dire, un giorno, *a posteriori,* che quella norma aveva una copertura molto ampia per cui si possono inserire altri interventi.

Il mio timore è che, con l'andar del tempo, i soldi vengano a mancare e ad essere insufficienti anche per le opere previste dalla norma iniziale. Io, quindi, a questo riguardo, mi rimetto, d'accordo con la Commissione, al Governo, però facendo viva raccomandazione di evitare un pericolo e cioè che di qui a qualche tempo ci si dica che disposizioni in passato emesse vengono bloccate e che cose per le quali ci eravamo impegnati non hanno seguito perchè una parte dello stanziamento è stata utilizzata per uno scopo nuovo che qui si va ad aggiungere.

Quindi è molto facile dire che vi è uno stanziamento che in via di principio potrebbe far fronte alle esigenze, ma io prego vivamente l'Assemblea di tener conto di queste mie considerazioni. Non vorrei, infatti, che poi, con l'andare avanti nel tempo, noi ci trovassimo in difficoltà.

Aggiungo, inoltre, che, a questo riguardo, la Commissione bilancio ha assunto un atteggiamento in parte difforme da quello del Tesoro, nel senso che l'atteggiamento del Tesoro era rigidamente negativo, mentre noi riteniamo di far appello al Governo, nel suo complesso, per dare una valutazione obiettiva, che effettivamente ci dica se noi possiamo ritirare la riserva ed esprimere il parere favorevole, che a me piacerebbe di poter dare. Esso però è evidentemente condizionato alle spiegazioni che lei, soltanto signor Ministro, potrà fornirci.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame. Il Governo, in modo particolare, per quanto riguarda l'emendamento 3.2, dovrebbe fornire assicurazioni circa la possibilità di copertura.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* Signor Presidente, per quanto riguarda l'e-

mendamento 3.1, il parere è favorevole. Per quanto concerne poi l'emendamento 3.2, io ho apprezzato particolarmente l'intervento del presidente della Commissione bilancio, senatore Ferrari-Aggradi, perchè effettivamente il problema esiste, poichè abbiamo, nell'articolo 3 della legge n. 219, il fondo globale per sovvenire alle esigenze della ricostruzione e dello sviluppo. Certo, possiamo agganciare tanti vagoni a questo convoglio, però più vagoni agganciamo, più rischiamo di avere delle grosse difficoltà a far fronte a tutta la gamma degli impegni.

Tuttavia, per quanto riguarda il caso in ispecie, devo dire che si tratta di una piccola infrastruttura da realizzare nel comune di Senise al fine di consentire l'insediamento delle industrie che invece sono coperte dalla legge n. 64 e non dall'articolo 3 della legge n. 219.

Pertanto, rimettendomi all'Assemblea, voglio dire che, per la verità, questa penalizzazione è quasi irrilevante nel complesso generale.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 4 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 4.

1. Le domande, gli atti, i provvedimenti, i contratti relativi alla ricostruzione degli immobili ed al ripristino delle attività economiche distrutti dal movimento franoso del 26 luglio 1986 nel comune di Senise sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e dalle tasse di concessione governativa, nonchè dalle tasse ipotecarie di cui alla tariffa annessa all'articolo 6 della legge 19 aprile 1982, n. 165, e dai tributi speciali di cui alla tabella *A* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 648. È fatta salva l'imposta di bollo sulle cambiali e sui titoli di credito.

2. Per conseguire le agevolazioni di cui al comma 1 deve essere prodotta dichiarazione rilasciata in carta semplice dall'amministrazione comunale, che ne attesti il titolo.

3. Al comma 1-*bis* dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, le parole «e dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante dello stabilimento Agip-Petroli di Napoli» sono sostituite dalle seguenti: «, dalla deflagrazione provocata dall'incendio dei serbatoi di carburante dello stabilimento Agip-Petroli di Napoli e dai fenomeni franosi del 19 luglio 1985 in Val di Fiemme, di cui al decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662, e del 26 luglio 1986 nel comune di Senise».

4. Le operazioni effettuate nelle regioni Basilicata e Campania in relazione alla realizzazione delle opere di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non sono considerate cessioni di beni e prestazioni di servizi agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, con l'osservanza degli obblighi di fatturazione e di registrazione. Non è consentita la variazione in diminuzione dell'imposta di cui all'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 4, premettere la parola: «*Tutte*» *e dopo le parole*: «realizzazione delle opere», *inserire le segueni*: «, comprese quelle di infrastrutturazione»,

4.1 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

«4-*bis*. Il beneficio di cui al comma 3 del presente articolo è, altresì, esteso alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi per l'attuazione di tutti gli interventi di cui il presente decreto».

4.2 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

SCARDACCIONE, *relatore*. Signor Presidente, gli emendamenti si illustrano da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Il Governo esprime parere favorevole all'emendamento 4.1 e si rimette all'Assemblea per il 4.2.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 4.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 5 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 5.

1. La lettera *m*) dell'articolo 1, comma 1, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è sostituita dalla seguente: «*m*) un contributo speciale di lire 3.500 milioni per il 1986 e lire 10.000 milioni per il 1987 alla regione Veneto per il ripristino delle opere pubbliche interessanti i territori dei comuni del comprensorio di cui all'articolo 2, secondo comma, della legge 16 aprile 1973, n. 171, nonchè dei comuni di Campolongo Maggiore, Cona, Fiesso d'Artico, Fossò, Mirano, Noale, Pianiga, Salzano, Santa Maria di Sala, Scorzè, Stra, Vigonovo, Preganziol ricadenti nell'area lagunare di Venezia e danneggiati da calamità naturali, e un contributo di lire 2.000 milioni per il ripristino dei fondali alla bocca di porto del lido di Venezia, da accreditare al Ministero dei lavori pubblici con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363».

2. Nel comma 1 dell'articolo 5 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, dopo la parola «assistenza» sono inserite le seguenti: «, con esclusione degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro».

3. Il CIPE, in sede di ripartizione dei fondi di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, assegna ai comuni interessati le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 8 dell'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730. Alle soprintendenze competenti per territorio è riservata l'alta vigilanza sulla esecuzione dei lavori che sono dichiarati, ad ogni effetto di legge, di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti. Nella stessa sede, il CIPE assegna alle regioni interessate le somme occorrenti per la realizzazione degli interventi di cui al comma 4

dell'articolo 8 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e al Ministro delegato quelle per l'integrale realizzazione degli insediamenti di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

4. La disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, si applica anche alle aree relative a delocalizzazioni in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole «per fini di protezione civile» sono sostituite con le seguenti: «con le disponibilità del fondo per la protezione civile per le esigenze derivate dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania».

6. All'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-*bis*. I prefabbricati e le *roulottes* di proprietà del Ministero dell'interno, destinati al soccorso delle popolazioni colpite da calamità, sono assegnati in proprietà alla Presidenza del Consiglio dei ministri e vengono gestiti secondo la disciplina di cui al comma quinto dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187».

7. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole: «Per assicurare il funzionamento dei centri operativi regionali e provinciali della protezione civile, ai quali sono assegnati» sono sostituite dalle seguenti: «Per assicurare il collegamento con i comitati regionali della protezione civile ed il funzionamento degli uffici di protezione civile delle prefetture cui sono assegnati».

8. Il personale di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, può essere destinato a prestare servizio anche presso il centro polifunzionale della protezione civile.

9. Al comma 5 dell'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole: «i centri operativi regionali e provinciali» sono sostituite dalle seguenti: «i comitati regionali della protezione civile e le prefetture».

10. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, sono aggiunte in fine le seguenti parole: «, oltre che di quella del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

11. Le disposizioni contenute nel decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, e nell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, si intendono estese a tutti i comuni colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981 individuati ai sensi del quinto comma dell'articolo 4 del decreto-legge 26 novembre 1980, n. 776, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1980, n. 874.

12. La disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, va intesa nel senso che possono chiedere l'immissione nei ruoli speciali soltanto i dipendenti civili formalmente distaccati per le esigenze di cui al comma 1 del medesimo articolo 12, con esclusione di quelli distaccati presso le Amministrazioni periferiche dello Stato, il personale militare non di leva, che non sia in servizio permanente e che non fruisca già di trattamento di quiescenza, nonchè il personale civile legato all'ente o all'amministrazione da un rapporto precario di lavoro dipendente.

13. Per l'inquadramento nei ruoli speciali di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, si prescinde dall'espletamento del concorso qualora l'assunzione sia stata effettuata previo superamento di concorso per l'accesso al pubblico impiego.

14. Le disposizioni di cui all'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, operano nei confronti del personale contrattista assunto ai sensi della legge 7 marzo 1981, n. 64, e si applicano altresì al personale assunto a titolo precario dal comune di Ancona in relazione agli eventi sismici del gennaio, febbraio e giugno 1972 e al movimento franoso del 13 dicembre 1982, nonchè al personale precario assunto entro il 31 dicembre 1986 dai comuni di Zafferana Etnea, Acireale, Milo, Santa Venerina e Linguaglossa colpiti dai terremoti del 1984, 1985 e 1986.

15. Il primo periodo del comma 2 dell'articolo 15 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è sostituito dal seguente: «Alla relativa copertura si provvede: quanto a lire 224.950 milioni, con le modalità specificate all'articolo 3, commi 1, 5 e 22, all'articolo 6, commi 4 e 10, all'articolo 9, commi 1 e 4, all'articolo 10, comma 4, e all'articolo 12, comma 5, secondo periodo;».

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La riserva del 20 per cento di cui all'articolo 5 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, destinata agli investimenti immobiliari da parte degli Enti pubblici comunque denominati che gestiscono forme di previdenza ed assistenza, è elevata al 50 per cento».

5.8 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-*bis*. Al comma 10 dell'articolo 6 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole: «Per la realizzazione del centro universitario per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Salerno» sono sostituite dalle seguenti: «Per la realizzazione del centro interuniversitario tra le Università di Salerno e di Napoli per la previsione e la prevenzione dei grandi rischi con sede amministrativa presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Salerno».

5.1 LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 3 con il seguente:

«3. Il CIPE, in sede di ripartizione dei fondi di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219, assegna al Ministro delegato le risorse occorrenti per l'integrale realizzazione degli insediamenti di cui all'articolo 32 della medesima legge 14 maggio 1981, n. 219».

5.2 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 5 inserire il seguente:

«5-*bis*. La norma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *o*), della legge 28 ottobre 1986, n. 730, va integrata nel senso che il contributo speciale ivi previsto può essere utilizzato dalla Regione Umbria anche per interventi di riattazione degli edifici pubblici e privati danneggiati dai movimenti franosi».

5.3 LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. All'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. La proprietà dei prefabbricati e delle *roulottes*, già acquistati dal Ministero dell'interno e destinati al soccorso delle popolazioni colpite da calamità, viene trasferita alla Presidenza del Consiglio dei ministri. Tali beni vengono gestiti secondo la disciplina del comma quinto dell'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, converti-

to, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187"».

5.4 LA COMMISSIONE

Sostituire il comma 7 con il seguente:

«7. Al comma 4 dell'articolo 10 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, le parole: "Per assicurare il funzionamento dei centri operativi regionali e provinciali della protezione civile, ai quali sono assegnati" sono sostituite dalle seguenti: "Per assicurare il collegamento con i comitati regionali della protezione civile, che continuano ad esercitare esclusivamente le attribuzioni previste dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1981, n. 66, ed il funzionamento degli uffici di protezione civile delle prefetture cui sono assegnati"».

5.5 LA COMMISSIONE

Al comma 11, sopprimere le parole: «nel decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1986, n. 119, e».

5.6 LA COMMISSIONE

All'emendamento 5.7, dopo le parole: «Sovrintendenza archivistica per l'Umbria» *inserire le altre*: «e di quello convenzionato o comunque in servizio presso i comuni della Valnerina colpiti dal sisma del 19 settembre 1979».

5.7/1 SAPORITO, SPITELLA

Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:

«15-*bis*. L'immissione nei ruoli speciali ad esaurimento prevista dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, è disposta anche in favore del personale convenzionato con il comune di Benevento e con la Sovrintendenza archivistica per l'Umbria per necessità connesse ad eventi sismici, ed in servizio a tale titolo alla data di entrata in vigore della legge predetta».

5.7 LA COMMISSIONE

Invito i presentatori ad illustrarli.

SCARDACCIONE, *relatore*. Gli emendamenti della Commissione si illustrano da sè, signor Presidente.

SAPORITO. Signor Presidente, vorrei pregare il presidente Ferrari-Aggradi di ascoltarmi un momento, affinchè possa rivedere il parere negativo che la 5ª Commissione ha dato in ordine all'emendamento 5.3. In base all'articolo 1 della legge n. 730 del 28 ottobre 1986, è stanziata una somma fissa inviata a ciascuna regione, nel caso specifico, inviata all'Umbria. Diciamo che 100 lire sono state date all'Umbria; ebbene la legge n. 730 stabilisce i casi in cui può essere utilizzata questa somma e cioè per la riattazione di edifici privati ed interventi similari, che adesso non ricordo bene. Ebbene, con l'emendamento 5.3 si vuole interpretare questa norma nel senso che queste ipotetiche 100 lire — rimanendo quindi sempre nell'ambito di tale cifra — possano essere utilizzate anche per interventi di riattazione di edifici pubblici e privati danneggiati da movimenti franosi, e ci si riferisce in particolare a Perugia.

Pertanto, non si vuole aumentare la spesa, bensì si tende a finalizzare l'importo, che rimane tale e che è stato trasferito alla regione Umbria, per opere di pubblica utilità.

Quindi, alla luce di questo chiarimento vorrei pregare il senatore Ferrari-Aggradi di rivedere la posizione negativa che la Commissione bilancio ha espresso in relazione a tale emendamento 5.3.

Per quel che riguarda l'emendamento 5.7/1, la Commissione ha proposto di prendere in esame soltanto il personale convenzionato della Sovrintendenza archivistica per l'Umbria; ci sono alcuni casi di persone assunte in servizio per motivi conseguenti al sisma dai comuni, e l'emendamento intende parificare le condizioni del personale, in tutto una ventina di persone, che per metà è stato assegnato ai comuni e per metà alla Sovrintendenza.

Mi sembra che sia il caso di fare giustizia, come ho già spiegato in Commissione, e quindi di includere anche questi pochi casi di assunzione tramite una convenzione diretta con i comuni.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame, tenendo presente che la 5ª Commissione permanente ha espresso parere contrario sull'emendamento 5.3.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* Le osservazioni della Commissione bilancio ci inducono a ritenere elevata la percentuale del 50 per cento, prevista dall'emendamento 5.8, della riserva da parte degli enti pubblici; il suggerimento del Governo sarebbe di ridurre questa riserva al 30 per cento e credo che in questo caso il parere della 5ª Commissione e del Governo possa essere positivo; altrimenti l'irrigidimento sarebbe eccessivo.

In ogni caso, mantenendo l'emendamento la riserva al 50 per cento, il parere del Governo è negativo.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.1 e 5.2.

Esprimo parere contrario sull'emendamento 5.3 in quanto c'è il parere negativo della Commissione bilancio.

SAPORITO. Vorrei che ciò che ho detto prima si intendesse anche riferito all'emendamento 5.3 della Commissione.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* Senatore Saporito, non mi pare che il suo intervento abbia modificato l'atteggiamento della Commissione bilancio.

SAPORITO. Signor Ministro, la somma è la stessa: destinarla ad A o a B è indifferente. Poichè avanzano dei fondi sulla somma stanziata, si tratta di utilizzarli per opere pubbliche. Vorrei che si tenesse conto di ciò.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* Ho capito, tuttavia non essendo mutata la posizione della Commissione bilancio, il mio parere è negativo.

Esprimo parere favorevole sugli emendamenti 5.4, 5.5, 5.6, 5.7/1, 5.7.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se accetta di ridurre la riserva da parte di enti pubblici, prevista dall'emendamento 5.8, dal 50 al 30 per cento; in questo caso vi è il parere favorevole del rappresentante del Governo.

* SCARDACCIONE, *relatore.* In verità in Commissione c'era stata la proposta di portare la riserva al 60 per cento. Non si tratta infatti di un problema di copertura, e ritengo che questo emendamento possa facilitare questo intervento specialmente per le abitazioni di proprietà degli enti pubblici, così scarse nelle zone terremotate. La Commissione bilancio ha parlato di difficoltà, ma credo che queste difficoltà per noi siano un bene, in quanto possono contenere l'intervento privato.

Pertanto la Commissione richiede di porre ai voti l'emendamento 5.8 nel testo proposto.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.8, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.3, presentato dalla Commissione.

Non è approvato.

SAPORITO. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.6, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.7/1, presentato dai senatori Saporito e Spitella.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 5.7, presentato dalla Commissione, nel testo emendato.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 6.

1. Il termine del 30 settembre 1986 indicato nel comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, concernente l'assistenza ai nuclei familiari colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è differito al 30 giugno 1987. Il relativo onere, valutato in lire 2.700 milioni per l'anno 1986 e lire 5.400 milioni per l'anno 1987, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

2. Le disposizioni del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, si applicano anche nei comuni della regione Umbria colpiti dal terremoto del 9 settembre 1985. Il relativo onere, determinato in lire 8.500 milioni per l'anno 1987, è posto a carico del fondo per la protezione civile.

3. Il contributo alla provincia autonoma di Trento, previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662, è integrato di lire 5 miliardi nell'anno 1987 per consentire una più adeguata assistenza a favore dei nuclei familiari che abbiano subìto grave danno dalla perdita di congiunti nella catastrofe di Stava. Il relativo onere è posto a carico del fondo per la protezione civile per l'anno 1987.

4. Per conseguire i benefici di cui all'articolo 3 del decreto-legge 24 settembre 1985, n. 480, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 novembre 1985, n. 662, la dimostrazione di cui al terzo comma dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, può essere data dagli interessati anche mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

5. La norma di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, è integrata nel senso che, nei comuni disastrati dal terremoto del 23 novembre 1980, è autorizzato fino al 31 dicembre 1987 il collocamento in aspettativa dell'assessore alla ricostruzione, oltre a quello del sindaco o di un suo delegato.

6. Fino al 31 dicembre 1987, nei comuni di Avellino, Napoli, Potenza e Salerno è autorizzato il collocamento in aspettativa del sindaco e di non

più di quattro assessori effettivi o supplenti, che abbiano specifica delega per i problemi di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219.

7. Per l'anno 1987 la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere, secondo le indicazioni del Ministro per il coordinamento della protezione civile, ai comuni, province e loro consorzi mutui ventennali fino all'importo complessivo di lire 100 miliardi, a copertura delle spese, comprese quelle anticipate nella fase della prima emergenza, per l'adeguamento degli impianti di depurazione, al fine di assicurare la potabilizzazione delle acque e per altri interventi diretti a superare situazioni di crisi idrica.

8. L'onere per l'ammortamento dei mutui, di cui al comma 7, valutato in lire 11 miliardi annui a decorrere dal 1988, è assunto a carico del bilancio dello Stato e alla sua copertura si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo».

9. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del presente decreto si applicano alle imprese danneggiate dalla violenta tromba d'aria e dal nubifragio che hanno interessato la zona orientale del comune di Salerno nel mese di novembre 1985 e le zone dell'Ogliastra e del Sarrabus della Sardegna nei mesi di settembre e di ottobre 1986.

10. Il termine per l'adeguamento alla normativa vigente in materia di inquinamento e depurazione per tutti gli opifici conciari aventi sede nei comuni di Solofra e di Montoro Superiore, colpiti dal terremoto del novembre 1980 e del febbraio 1981, è prorogato al 30 giugno 1987.

11. Per gli interventi previsti dal quarto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 2 aprile 1982, n. 129, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 maggio 1982, n. 303, e diretti alla ricostruzione e allo sviluppo dei comuni della Campania, Calabria e Basilicata danneggiati dall'evento sismico del 21 marzo 1982, si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui alla legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni. Al relativo onere, valutato in lire 90 miliardi, si provvede, quanto a lire 40 miliardi, con le disponibilità di cui all'articolo 3, comma 14, della legge 28 ottobre 1986, n. 730, e, quanto a lire 50 miliardi, sulle disponibilità di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile può, con propria ordinanza, derogare ai termini, alle procedure, alle modalità di erogazione dei contributi e alle norme tecniche previste dalla predetta legge n. 219 del 1981.

12. All'articolo 3 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Il personale militare di cui al precedente comma, valutato ai fini dell'avanzamento ed iscritto in quadro, ove non ancora rientrato in Forza armata, viene promosso in eccedenza, restando nella posizione di non computato nel numero massimo della consistenza del grado o in quella soprannumeraria, e permane in tale posizione anche in caso di reimpiego nella Forza armata limitatamente al grado rivestito. Ove idoneo e non iscritto in quadro, viene promosso dopo il pari grado che segue nel ruolo.

Il relativo onere è posto a carico del capitolo 1381 dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno 1986 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi».

13. I comuni colpiti dal terremoto del 7 e 11 maggio 1984 i quali abbiano adottato un piano di recupero del centro storico, nonchè quelli riconosciuti di rilevante interesse artistico o ambientale o architettonico, affidano di preferenza in concessione ad imprese altamente specializzate, che risultino in possesso della iscrizione per i lavori di restauro, gli studi, le indagini, i rilevamenti preliminari, la progettazione e la esecuzione delle opere di consolidamento, ristrutturazione, ricostruzione e riqualificazione relativi agli immobili danneggiati. Il concessionario si avvale di imprese appaltatrici che abbiano svolto attività dello stesso tipo e siano in possesso dei necessari requisiti di ordine tecnico, giuridico ed economico.

14. I termini del 31 gennaio 1987 e del 1° febbraio 1987 indicati nel comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 1, relativi alla realizzazione del programma straordinario di edilizia residenziale nell'area metropolitana di Napoli, sono differiti rispettivamente al 28 febbraio 1987 ed al 1° marzo 1987.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 5, con il seguente:

«5. La norma di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, è integrata nel senso che, nelle comunità montane disastrate e nei comuni disastrati e gravemente danneggiati dal terremoto del 23 novembre 1980, è autorizzato fino al 31 dicembre 1987 il collocamento in aspettativa del presidente della comunità montana disastrata, del sindaco o di un suo delegato, di un assessore e di un rappresentante della minoranza».

6.1 LA COMMISSIONE

Sopprimere il comma 6.

6.2 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 11 inserire il seguente:

«11-*bis*. Gli interventi per lo sviluppo dei comuni di cui al comma 11 devono essere diretti al settore turistico, anche mediante la realizzazione di infrastrutture e di servizi. Il Ministro per il coordinamento della protezione civile, sulla base dei programmi presentati dai sindaci interessati, emana, con proprie ordinanze, le norme di attuazione della disposizione di cui al presente comma».

6.9 IL RELATORE

Al comma 12, primo capoverso, sopprimere le parole: «Ove idoneo e non iscritto in quadro, viene promosso dopo il pari grado che segue nel ruolo».

6.3 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:

«14-*bis*. È soppressa la commissione tecnica speciale istituita dall'articolo 14 del decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 1972, n. 734. I compiti attribuiti a tale commissione verranno svolti dagli organi ordinari secondo la legislazione vigente. La soppressione ha effetto con decorrenza dal novantesimo giorno successivo all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

6.4 LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 14-*bis*, aggiungere i seguenti:*

«14-*ter*. I proprietari delle unità immobiliari abusive, distrutte o danneggiate dal sisma, ubicate nei comuni di Mazara del

Vallo, Petrosino, Marsala sono ammessi ai contributi previsti dal decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536, e successive modificazioni, ove abbiano assolto o assolvano agli oneri di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni».

«14-*quater*. Il termine per la presentazione della domanda di contributo, di cui al comma 14-*ter*, è riaperto e prorogato fino a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

6.5 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 14-quater, *aggiungere i seguenti*:

«14-*quinquies*. Alle piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi ed alle imprese agricole ed artigiane, anche in forma associata, che si insediano nell'ambito dei nuclei ed aree industriali e nelle aree dei piani di investimento produttivi ubicati nel territorio di comunità montane di cui facciano parte comuni colpiti dai terremoti avvenuti negli anni dal 1980 al 1986 nelle regioni dell'Italia meridionale o comuni gravemente danneggiati dagli stessi eventi sismici nelle medesime regioni, il contributo di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, è elevato al 75 per cento della spesa necessaria per l'insediamento produttivo, per i comuni compresi nei territori di intervento di cui alla suddetta legge.

«14-*sexies*. Nell'ambito dei programmi di sviluppo di cui all'articolo 1 della legge 1° marzo 1986, n. 64, è data priorità assoluta agli interventi relativi ai comuni di cui al comma 14-*quinquies*».

6.6 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 14-sexies, *aggiungere il seguente:*

«14-*septies*. Per gli interventi previsti dall'articolo 64, della legge 14 maggio 1981, n. 219, dall'articolo 15, primo comma, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187. e dall'articolo 20, primo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, e dall'articolo 3, comma 3-*bis*, del decreto-legge 3 aprile 1985, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1985, n. 211, l'INAIL è autorizzato, in deroga all'articolo 17 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, ad utilizzare entro il 31 dicembre 1987 i fondi ancora disponibili».

6.7 ORCIARI, SCARDACCIONE, SELLITTI, BUFFONI, CALICE

Dopo il comma 14-septies, *aggiungere il seguente:*

«14-*octies*. Per l'assistenza ai cittadini di Ancona colpiti dal movimento franoso del 1982 è autorizzata la spesa di lire 5 miliardi. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'importo iscritto al comma 2 dell'articolo 29 della legge 1° dicembre 1986, n. 879».

6.8 ORCIARI, SCARDACCIONE, SELLITTI, BUFFONI, CALICE, FABIANI, MURATORE

Invito i presentatori ad illustrarli.

* SCARDACCIONE, *relatore*. Gli emendamenti della Commissione si danno tutti per illustrati, tranne il 6.2. A proposito di quest'ultimo, c'è stato un errore e se lei, signor Presidente, me lo consente, vorrei chiarirlo.

PRESIDENTE. Prego, senatore Scardaccione.

SCARDACCIONE, *relatore*. Siccome quelle norme erano state inserite nel «decreto De Vito» e approvate in Commissione all'unanimità, le avevamo ritirate e dichiarate soppresse perchè dovevano essere contenute in quel decreto. Nel reiterare tale decreto, non si sa perchè sono state tolte e allora abbiamo dovuto confermare quanto il Ministro aveva stabilito in questo decreto. Quindi l'emendamento 6.2 non è più valido e pertanto lo ritiro.

ORCIARI. Signor Presidente, gli emendamenti 6.7 e 6.8 ritengo che si illustrino da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame, ricordandogli la richiesta della 5ª Commissione, in merito all'emendamento 6.6, in ordine all'esistenza della copertura.

* ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* Signor Presidente, il Governo è favorevole all'emendamento 6.1; sull'emendamento 6.2 concorda con il relatore sulla decisione di ritirarlo. Sugli emendamenti 6.3, 6.4 e 6.5 il parere è favorevole. Sull'emendamento 6.6 il parere del Governo è contrario per le ragioni che ho esposto nel corso dell'intervento di replica: l'emendamento 6.6 eleva il contributo della legge n. 64 al 75 per cento per tutte le imprese che vanno ad allocarsi in aree colpite dal terremoto; si tratta secondo il Ministro per il Mezzogiorno di una modifica radicale della legge n. 64 e quindi il parere del Governo non può che riflettere il parere del Ministro per il Mezzogiorno. Il parere sull'emendamento 6.7 è favorevole, sull'emendamento 6.8 favorevole, ed infine è favorevole sull'emendamento 6.9.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'emendamento 6.2 è stato ritirato. (*Commenti del senatore D'Amelio*).

Metto ai voti l'emendamento 6.9, presentato dal relatore.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.3 presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.4 presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.5.

BELLAFIORE SALVATORE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLAFIORE SALVATORE. Onorevole signor Presidente, onorevole signor Ministro, onorevoli colleghi, per agevolare lo sviluppo dei comuni di Mazara del Vallo, Marsala e Petrosino, così ricchi ancora di ferite sismiche e per lenirle, specie per quest'ultimo comune, nato alcuni anni fa e così giovane, ancora in fasce direi, tanto disastrato, voto a favore dell'emendamento 6.5.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.5, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 6.6.

DE CINQUE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CINQUE. Brevemente, per dire, anche da parte di altri colleghi che hanno sottoscritto l'emendamento presentato in Commissione, che nessuna conseguenza stravolgente per l'attuazione della politica meridionalistica può derivare, a nostro avviso, da questo emendamento, nè possono venirne, come il Governo ha mostrato di temere, distorsioni nell'applicazione delle agevolazioni per investimenti produttivi nelle aree del Mezzogiorno d'Italia. Nel presentare in Commissione questo emendamento, dalla Commissione fatto proprio, abbiamo inteso precisare che vi è una vasta area, nel Mezzogiorno d'Italia, colpita da eventi sismici, diversi da quelli, purtroppo famosi per la loro gravità, del novembre 1980, che tuttavia hanno avuto una incidenza negativa sullo sviluppo dei territori colpiti. Si tratta in tutti i casi, di territori interni, a cavallo dell'Appennino,

quasi tutti montani, colpiti da tempo da fenomeni di spopolamento e di sottosviluppo economico, che il terremoto ha contribuito ad aggravare, perchè alla fuga della popolazione si è aggiunta la paura del ritorno, del reinsediamento in queste zone, paura derivante dal fenomeno tellurico verificatosi. È abbastanza noto che la zona dell'Appennino centrale e meridionale è identificata — il Ministro lo può confermare — come una delle zone a più elevato rischio sismico nella nostra penisola. Si è ritenuto quindi che in questo provvedimento ben si potesse introdurre una norma di portata invero limitata, in quanto questo emendamento prevede agevolazioni per aziende che vanno ad ubicarsi nell'ambito dei nuclei e delle aree industriali e nelle zone PIP delle comunità montane. Vediamo bene come sia una accezione notevolmente restrittiva; non si tratta di un intervento a pioggia, indiscriminato, per tutti i comuni dell'Italia meridionale, ma di un intervento mirato a queste zone, ed ai «comuni gravemente danneggiati», secondo una definizione introdotta dal Governo soltanto per i comuni delle zone della Campania e della Basilicata, ove si prevede proprio il riconoscimento di «comuni gravemente danneggiati».

È questa una eccezione ristretta e non credo che possa stravolgere l'impianto della legge sul Mezzogiorno perchè rimane sempre nell'ambito dei territori meridionali che sono i destinatari di questa legge.

Riteniamo che ciò sia un minimo, ma veramente un minimo, di intervento, non solo riparatore, ma anche promozionale, per un successivo sviluppo economico di queste zone; intervento che proprio lei, ministro Zamberletti, in questa stessa Aula, nel luglio 1984, in occasione della discussione della legge di conversione al primo decreto-legge per il terremoto del maggio 1984, ebbe ad impegnarsi a promuovere, a nome del Governo. Sono trascorsi tre anni e nulla abbiamo ancora visto: è iniziata la ricostruzione di quello che è stato distrutto, ma neanche un incentivo alla promozione di tali zone. Il nostro emendamento è veramente, caro ministro Zamberletti, ben poca cosa, diciamolo francamente, è proprio il minimo per aiutare il decollo delle zone in oggetto.

Con questo spirito, i colleghi che hanno sottoscritto l'emendamento hanno voluto dare una testimonianza di presenza alle popolazioni colpite, che soffrono ancora per i danni del terremoto. La legge n. 64, stanziava migliaia di miliardi che, come giustamente ricordava il relatore in Commissione, sono ancora inutilizzati (circa 28.000 miliardi non sono utilizzati): spendiamoli, onorevole Ministro, questi miliardi, per iniziative produttive, non ci chiudiamo in una visione ragionieristica del bilancio dello Stato e degli stanziamenti, ma diamo un piccolo aiuto a queste popolazioni che tanto hanno meritato dallo Stato e a cui lo Stato qualcosa, e in qualche modo, deve pure dare. (*Applausi dal centro*).

SAPORITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Senatore Saporito, avendo già fatto il Gruppo cui ella appartiene la dichiarazione di voto a norma dell'articolo 109 del Regolamento, a che titolo intende avere la parola?

SAPORITO. In base alla facoltà prevista dall'ultimo inciso del secondo paragrafo dell'articolo 109, riconosciuta ai senatori che intendano dissociarsi dalle posizioni assunte dal Gruppo di cui fanno parte.

PRESIDENTE. La prego pertanto di voler dichiarare in quale modo ella intenda votare.

SAPORITO. Annuncio il mio voto contrario.

PRESIDENTE. Prendo atto che ella intende votare in modo difforme da quello dichiarato da chi ha parlato a nome del Gruppo di cui fa parte e pertanto le do la parola.

SAPORITO. Innanzitutto vorrei far presente che non credo che il senatore De Cinque potesse parlare a nome del Gruppo della Democrazia cristiana.

PRESIDENTE. È il primo senatore di un Gruppo a intervenire che parla a nome del Gruppo di appartenenza.

SAPORITO. Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi su un episodio. Con un colpo di mano di «cinque più uno, tre più uno» in questo momento non si può risolvere un delicato problema. Lo ha affermato sia la Commissione bilancio, sia il ministro Zamberletti, sia il Ministro per il Mezzogiorno. Non possiamo rompere l'intera armonia di certe norme e di certi piani di intervento, proponendo, con un colpo di mano, emendamenti pur legittimi, perchè gli obiettivi, come ricordava il collega De Cinque, sono giustissimi. Pensiamo veramente che, in questo modo surrettiziamente, potremo cambiare tutti i criteri di ripartizione dei fondi per il Mezzogiorno e per alcune zone terremotate? Mi sembra che stiamo compiendo un atto di abuso rispetto ad una logica che invece vorrebbe che il problema venisse esaminato con grande serenità, con la presenza dei competenti Ministri (in questo caso, il Ministro per gli interventi straordinari per il Mezzogiorno), in maniera da vedere come realizzare gli obiettivi, tra l'altro giustissimi, che la Commissione, e anche il collega De Cinque poco fa, ha sottolineato.

Sono contrario a questo emendamento e prego i colleghi di accedere ad una posizione intermedia. Come possiamo vedere, ci può essere l'impegno del ministro Zamberletti e del ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno. Questo emendamento riguarda tutta la politica meridionalistica e del Mezzogiorno per cui non è opportuno su tale materia presentare un emendamento o un subemendamento. Mi preme sottolineare soprattutto questo aspetto. Inoltre, gli onorevoli senatori sanno che nell'ambito della Democrazia cristiana vi è un vivace dibattito su tale aspetto e non è stata raggiunta una posizione unitaria ed univoca: pertanto, devo esprimere a titolo personale la mia contrarietà invitando gli onorevoli senatori a riflettere su tale aspetto.

GIOINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARDACCIONE, *relatore*. Signor Presidente, domando di parlare perchè esprimerò un voto contrario rispetto al parere espresso dall'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Onorevole relatore, siamo in fase di dichiarazioni di voto e ha facoltà di parlare il senatore Gioino.

* GIOINO. Signor Presidente, onorevoli senatori, intervengo brevemente per dire che ho delle perplessità gravi su questo emendamento come ho già detto ai colleghi in Commissione. Tuttavia, in questa occasione, desidero ripetere una sola ragione, facendo anche appello all'onorevole Ministro: elevare al 75 per cento il contributo degli investimenti produttivi in aree così differenziate del Mezzogiorno — e lo dico quale rappresentante del cratere — pone gravissimi problemi. Non è la stessa cosa dare il 75 per cento a Sant'Angelo dei Lombardi e a Castellammare di Stabia. Senatore Scardaccione, voglio pregarla accoratamente di pensare e di riflettere su questo provvedimento. Abbiamo investito 3.000 miliardi per incentivare l'industrializzazione delle zone interne, con una percentuale di contributo pari al 75 per cento. Se noi diamo questo contributo anche alla zona costiera — già intasata — se lo diamo alla città di Avellino, facciamo fallire tutta l'operazione relativa all'articolo 32. Questa è la mia opinione, anche se probabilmente mi sbaglio (d'altra parte non sono un economista) ed è su ciò che desidero che il Ministro, con la sua responsabilità, ci dica qualcosa su una scommessa che abbiamo fatto. Non possiamo investire e poi scommettere, e quindi fare altre operazioni per perdere quella scommessa.

Signor Presidente, soltanto questo volevo dire e mi rimetto alle valutazioni dell'Aula in merito a questo problema.

DEL PRETE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARDACCIONE, *relatore*. Signor Presidente, domando di parlare per fatto personale.

PRESIDENTE. Senatore Scardaccione, potrà intervenire — se lo riterrà — al termine

della seduta. Adesso non è possibile aprire un discorso su un fatto personale.

DEL PRETE. Signor Presidente, il mio Gruppo parlamentare voterà a favore di questo emendamento perchè riteniamo che rispetti non soltanto l'esigenza della Puglia ma un'esigenza di carattere generale. Se si vogliono raggiungere risultati concludenti con questo intervento esso deve essere realizzato con iniziative mirate a risolvere una questione che va al di là delle problematiche di particolari regioni: deve essere, con tutta l'attenzione possibile, mirato a soddisfare legittime aspettative di tanti comuni che non possono essere ingiustamente penalizzati. D'altra parte, se si scegliesse una strada diversa da quella che noi riteniamo opportuno imboccare, si provocherebbero una serie di danni riflessi, in quanto molti cittadini sarebbero costretti ad una specie di migrazione interna. Ciò porterebbe ad un ulteriore aggravarsi della situazione di comuni che già di per sè sono disastrati.

Questa è la *ratio* che ci spinge a votare a favore di questo emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 6.6, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.7, presentato dal senatore Orciari e da altri senatori.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 6.8, presentato dal senatore Orciari e da altri senatori.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 7 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 7.

1. In attesa che sia individuato l'ente al quale affidare la gestione del patrimonio edilizio realizzato per fronteggiare le emergenze derivate da pubbliche calamità, l'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli provvede alla gestione provvisoria, alla tutela ed alla conservazione dell'insediamento di Monteruscello nel comune di Pozzuoli, realizzato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile per la sistemazione dei nuclei familiari colpiti dal fenomeno bradisismico del 1983-1984.

2. La consegna è effettuata dall'intendenza di finanza di Napoli mediante appositi verbali.

3. I canoni di locazione corrisposti dagli assegnatari sono contabilizzati con le modalità di cui all'articolo 25 della legge 8 agosto 1977, n. 513, nella gestione speciale di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

4. Per sopperire alle maggiori esigenze dovute alla attuazione del presente articolo, l'Istituto autonomo per le case popolari di Napoli costituisce una apposita sezione staccata nel comune di Pozzuoli. Per far fronte alle accresciute esigenze dell'Istituto autonomo per le case popolari, il presidente della giunta regionale della Campania può avvalersi della disposizione di cui al primo comma dell'articolo 60 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Per l'avvio della operatività dell'ufficio è concesso un contributo straordinario di lire 2 miliardi posto a carico del fondo per la protezione civile.

5. Per assicurare al complesso di Monteruscello nel comune di Pozzuoli l'espletamento dei necessari servizi pubblici locali, con particolare riguardo per la nettezza urbana, vigilanza e trasporti, è autorizzata, in

deroga alle vigenti disposizioni in materia, l'assunzione straordinaria di centocinquanta unità lavorative da attingere fra i cittadini residenti nel comune di Pozzuoli alla data del 14 ottobre 1983, iscritti nelle liste di collocamento dello stesso comune. Il prefetto di Napoli è incaricato di dare esecuzione a tali disposizioni. Il relativo onere, valutato in lire 3 miliardi in ragione d'anno, è posto a carico del fondo per la protezione civile per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989. Tale somma è accreditata al Ministero dell'interno con le modalità di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363, per essere successivamente assegnata al comune di Pozzuoli.

6. L'amministrazione comunale di Pozzuoli deve approvare i piani di recupero edilizio entro e non oltre il 31 marzo 1987. Decorso inutilmente il termine, all'approvazione dei piani provvede, in qualità di commissario governativo, il provveditore regionale alle opere pubbliche della Campania entro il termine perentorio di 30 giorni dal suo insediamento.

7. Entro i successivi sei mesi dalla data di approvazione, il sindaco di Pozzuoli deve dare attuazione ai piani di cui al comma 6, avvalendosi, se necessario, della collaborazione dell'Università degli studi di Napoli con la quale può stipulare apposita convenzione. Decorso inutilmente il termine, alla attuazione dei piani di recupero provvede l'organo che sarà individuato dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

8. Per consentire il proseguimento dell'attività assistenziale in favore della popolazione dei comuni di Pozzuoli, Bacoli e Monte di Procida, sgomberata per effetto del bradisismo, è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi, in ragione di lire 30 miliardi per l'anno 1986 e di lire 20 miliardi per il 1987.

9. Le somme destinate all'attuazione del presente articolo e degli articoli 1, 2 e 6 affluiscono al fondo per la protezione civile.

10. Il termine del 31 dicembre 1986, indicato nel comma 5 dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, concernente la disciplina della strumentazione urbanistica nel comune di Pozzuoli, è differito al 30 giugno 1987.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 10.

7.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

SCARDACCIONE, *relatore*. Rinunzio ad illustrarlo.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 7.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8 del decreto-legge:

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 8.

1. I lotti delle aree infrastrutturate ai sensi dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, non assegnati alla data del 30 settembre 1986, sono riservati prioritariamente alle nuove iniziative industriali che intendono operare nei settori da sviluppare nel Mezzogiorno, individuate al punto 6, lettere *o*), *p*), *t*), *u*), *ai*), *al*), *am*), *an*), *ao*), *ar*), *as*) e *at*), della delibera adottata dal CIPI in data 16 luglio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 20 agosto 1986, nonchè a quelle, promosse da imprenditori operanti nell'ambito della stessa provincia, che intendono realizzare attività indotte dalle industrie localizzate nelle aree.

2. Le relative domande sono presentate, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, al Ministro delegato per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della medesima legge, a pena di decadenza, entro il 31 marzo 1987.

3. Al fine di agevolare l'insediamento di strutture a servizio delle accresciute esigenze sociali determinate dall'attuazione dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, è concesso un contributo in conto capitale nella misura del 60 per cento per importi di spesa fino a 45 miliardi di lire e del 40 per cento per importi superiori in favore degli imprenditori che realizzino, entro il 31 dicembre 1988, investimenti nei comuni sedi dei nuclei industriali realizzati in attuazione del citato articolo 32, in quelli dichiarati disastrati con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri in data 30 aprile 1981 e 14 settembre 1983, rispettivamente pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* n. 126 del 9 maggio 1981 e n. 256 del 17 settembre 1983, nonchè in quelli gravemente danneggiati ad essi confinanti. Il contributo è commisurato alla spesa per investimenti fissi, macchinari ed attrezzature e le relative domande sono presentate, entro il 31 marzo 1987, al Ministro delegato per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, il quale, con proprie ordinanze, disciplina le procedure di attuazione.

4. La regione competente esprime parere sulle domande di ammissione a contributo entro trenta giorni dal ricevimento. Si prescinde da tale parere se non espresso nel termine suindicato.

5. Il Ministro delegato per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, provvede alla realizzazione delle infrastrutture esterne funzionalmente necessarie per la piena fruibilità delle aree industriali di cui all'articolo 32 della citata legge 14 maggio 1981, n. 219.

6. Per le attività di cui al presente articolo, e limitatamente al periodo della loro durata, continua ad applicarsi l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 27 febbraio 1982, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 aprile 1982, n. 187.

7. L'area industriale di Calaggio, individuata dalla regione Campania è ampliata nel versante pugliese. La regione Puglia individuerà all'interno dei comuni confinanti con l'area esistente l'estensione della nuova area. Il Ministro delegato provvederà all'esecuzione dei lavori necessari per attrezzare l'area. Le iniziative che si insedieranno nella nuova area beneficeranno dei contributi e delle procedure previste dall'articolo 32 della legge n. 219 del 1981.

8. L'onere relativo all'attuazione del presente articolo fa carico al fondo di cui all'articolo 3 della legge 14 maggio 1981, n. 219.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 2, sostituire le parole: «31 marzo 1987» *con le altre*: «30 giugno 1987».

8.1 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2 inserire i seguenti:

«2-*bis*. Il limite di investimento di cui all'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato, per gli insediamenti di cui al comma 1, a lire 50 miliardi.

2-*ter*. Il limite di investimento di cui al quarto comma dell'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, e successive modificazioni e integrazioni, può essere superato per gli insediamenti in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore del presente decreto entro il limite massimo del 75 per cento delle spese effettivamente occorrenti per la realizzazione degli insediamenti medesimi e, comunque, entro il limite di lire 50 miliardi di investimento».

8.2 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-*bis*. Il contributo previsto dall'articolo 21 della legge 14 maggio 1981, n. 219, deve intendersi commisurato alla spesa effettivamente sostenuta per l'attività di riparazione o ricostruzione degli stabilimenti nonchè al miglioramento ed adeguamento funzionale degli stabilimenti stessi».

8.3 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 7-bis, inserire i seguenti:

«7-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei suddetti termini le imprese beneficiarie dei contributi previsti dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ricorrono ai contratti di formazione e lavoro per il 50 per cento della manodopera di cui abbisognano.

7-*quater*. Esse sono tenute ad effettuare con richiesta numerica il 50 per cento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro relative a qualifiche per le quali è prevista dalla legge la richiesta numerica.

7-*quinquies*. Le predette imprese sono escluse dal saldo finale dei contributi dei quali sono beneficiarie ai sensi della citata legge n. 219 del 1981 nel caso in cui violino la disposizione del precedente comma».

8.4 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:

«8-*bis*. L'Associazione per lo sviluppo socio-economico delle regioni Basilicata e Campania (Nuova AGENSUD) svolge, con mezzi propri, l'attività promozionale e di assistenza per l'attuazione del presente articolo».

8.5 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

SCARDACCIONE, *relatore*. Signor Presidente, rinunzio ad illustrare questi emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sugli emendamenti in esame.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Signor Presidente, esprimo parere favorevole sugli emendamenti 8.1, 8.2 e 8.3.

L'emendamento 8.4, presentato anch'esso dalla Commissione, introduce una norma speciale per il mercato del lavoro nelle aree *ex* articolo 32.

Su questo emendamento il Governo esprime un parere nettamente contrario, aggiungendo alla preoccupazione espressa poc'anzi dal senatore Gioino il fatto che, alla luce di un emendamento che è stato votato, vi è una norma che fornisce il 75 per cento anche a favore delle aree situate di fuori dalle zone dell'epicentro, le quali beneficerebbero di una tale percentuale senza avere alcun vincolo derivante da questo diverso mercato del lavoro.

Quindi, a maggior ragione, aggiungo la mia contrarietà all'emendamento 8.4, il qua-

le finirebbe per essere solo un emendamento di continua penalizzazione della zona epicentrale del cratere.

Esprimo parere contrario anche sull'emendamento 8.5 presentato dalla Commissione. Tale emendamento prevede che «L'Associazione per lo sviluppo socio-economico delle regioni Basilicata e Campania (Nuova AGENSUD) svolge, con mezzi propri, l'attività promozionale e di assistenza per l'attuazione del presente articolo».

In Commissione ho già espresso la mia contrarietà, perchè in sostanza un'associazione privata di imprenditori intende svolgere un'azione di assistenza e di patronato. Altre associazioni di imprenditori, pensiamo all'Associazione della piccola e media impresa e alla Confindustria, svolgono questo tipo di azione. Per nessuno è necessario il riconoscimento legislativo, perchè questo tipo di attività non ha bisogno di una investitura da parte del Parlamento. Imprimere un timbro in tal senso, dando un'esclusiva o una priorità ad un'associazione privata per svolgere un'azione promozionale e di assistenza creerebbe una situazione di privilegio a fronte della quale non c'è alcun tipo di controllo da parte sia del Governo che del Parlamento affinchè questa attività venga svolta come fosse un servizio pubblico. Credo che queste attività, come quelle delle associazioni sindacali, debbano invece svolgersi senza alcun privilegio consentito dalla legge.

Ecco il motivo per cui sono contrario all'emendamento 8.5, anche se, lo ha già sottolineato la 5ª Commissione, la Commissione competente ha proposto un subemendamento per evitare che possa derivare poi l'obbligo di finanziare una tale attività concedendo una privativa per l'esercizio di un'azione di assistenza e fornendo i mezzi per esercitarlo.

La Commissione competente infatti ha posto all'Associazione l'obbligo di attuare l'assistenza con mezzi propri: ma il fatto che noi per legge indichiamo un'associazione privata e non altre mi pare che non sia corretto dal punto di vista della nostra attività legislativa.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 8.4.

ORCIARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ORCIARI. Signor Presidente, volevo dichiarare che, a causa dei gravi danni che sono stati provocati dal terremoto che ha colpito la città di Ancona e, successivamente, dalla frana, 4.000 famiglie sono state costrette ad abbandonare i loro alloggi. Le procedure per l'accertamento dei danni, già molto complesse, si stanno protraendo oltre ogni limite e quindi l'arretrato è molto consistente. Perciò il comune di Ancona ha dovuto procedere ad effettuare alcune assunzioni, dopo il 30 marzo 1986 e prima dell'entrata in vigore della legge n. 730, il 24 novembre del 1986, alcune assunzioni — dicevo — precisamente di tre precari tecnici ed amministrativi (mi sembra, due tecnici ed uno amministrativo), dopo quelle che sono state previste dall'articolo 5 della legge che stiamo esaminando.

Voglio esprimere l'augurio che in un prossimo provvedimento possa essere affrontato anche questo argomento al fine di dare sistemazione a personale precario che pur lavorano nell'ambito degli uffici comunali per problemi connessi al terremoto e alla frana e che rappresenta appunto un'appendice alle assunzioni precedenti.

Per quanto concerne l'emendamento, dichiaro il voto favorevole del Gruppo socialista.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 8.5, presentato dalla Commissione; ricordo che la 5ª Commissione aveva espresso parere favorevole, sul presupposto che dall'emendamento non derivassero oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e che il Governo ha dichiarato la sua contrarietà.

Non è approvato.

Ricordo che l'articolo 9 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 9.

1. In attesa dell'approvazione del provvedimento relativo al completamento dei lavori in corso previsti dai piani di ricostruzione, è autorizzata per l'anno 1987 la spesa di lire 100 miliardi per provvedere agli adempimenti conseguenti all'applicazione dell'articolo 2, lettere *a*), *b*) ed *e*), della legge 23 dicembre 1977, n. 933.

2. Al relativo onere si provvede a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1986, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Autorizzazione di spesa per complessive lire 360 miliardi per il completamento dei lavori in corso previsti dai piani di ricostruzione».

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 10 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 10.

1. Per far fronte agli interventi urgenti a salvaguardia della pubblica e privata incolumità in relazione alle eccezionali avversità atmosferiche del mese di gennaio 1987, il fondo per la protezione civile è integrato di lire 200 miliardi per l'anno finanziario 1987.

2. Per le occorrenze del comma 1, il limite di lire 3.170 miliardi di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, è elevato a lire 3.370 miliardi. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei relativi prestiti da contrarre a partire dal secondo semestre dell'anno 1987 è valutato in lire 18 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

3. La Cassa depositi e prestiti, per il ripristino dei danni provocati dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1987 nel settore delle opere pubbliche, è autorizzata, su richiesta del Ministro per il coordinamento della protezione civile, a concedere mutui alle regioni, province e comuni colpiti per un importo globale di lire 1.000 miliardi, nel limite di 700 miliardi nell'anno 1987 e di lire 300 miliardi nell'anno 1988. In deroga alle norme vigenti, i mutui di cui al presente articolo possono essere assunti con delibera di giunta.

4. Le documentate domande di mutuo sono presentate, entro il termine perentorio del 28 febbraio 1987, al Ministro per il coordinamento della protezione civile che le valuta ai fini del successivo inoltro alla Cassa depositi e prestiti.

5. Si ha titolo alla presentazione della domanda ove i danni subiti siano complessivamente d'importo superiore ai 200 milioni di lire.

6. Le domande sono esaminate da una commissione tecnico-amministrativa da nominare, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, dal Ministro per il coordinamento della protezione civile.

7. L'onere per capitale ed interessi derivante dall'ammortamento dei mutui di cui al comma 3, valutato in lire 77 miliardi per l'anno 1988 e in lire 110 miliardi annui a decorrere dall'anno 1989, è posto a carico dello Stato.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 3, sostituire le parole: «su richiesta del Ministro» *fino a:* «province e comuni» *con le altre:* «su parere del Ministro per il coordinamento della protezione civile, sentita la regione interessata, la quale può esprimersi entro il termine perentorio di trenta giorni dalla richiesta, a concedere mutui alle regioni, province, comuni e comunità montane».

10.1 LA COMMISSIONE

Al comma 5, sostituire le parole: «200 milioni» *con le altre:* «100 milioni».

10.2 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-*bis*. Agli interventi di cui al comma 3, di competenza regionale e comunale, si applica l'articolo 34 del codice della navigazione».

10.3 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarli.

SCARDACCIONE, *relatore*. Rinuncio ad illustrare questi emendamenti.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Il parere del Governo è favorevole ai tre emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 10.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 10.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 11 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 11.

1. Salvi gli interventi di cui all'articolo 10, comma 1, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato, avvalendosi delle procedure di cui alla legge 6 agosto 1974, n. 366, a provvedere agli interventi di ripristino delle opere marittime di competenza dello Stato, ivi comprese quelle riguardanti l'edilizia demaniale marittima e le opere di difesa costiera, danneggiate o distrutte dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1987. A tal fine, è autorizzata l'iscrizione della somma di lire 150 miliardi sul capitolo 7504 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per l'anno finanziario 1987, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 7501 del predetto stato di previsione per il medesimo anno finanziario.

2. Ai fini degli interventi di cui al comma 1, il limite della competenza degli ingegneri-capo degli uffici speciali del genio civile per le opere marittime è elevato sino a lire 1 miliardo.

3. Potranno essere poste a carico dello stanziamento di cui al comma 1 le spese occorrenti per l'esecuzione dei rilievi, delle indagini meteomarine e delle indagini di carattere geognostico e geotermico, nonchè quelle relative alla progettazione ed alla direzione dei lavori delle nuove opere.

4. Il Ministro per i beni culturali ed ambientali, salvi gli interventi urgenti di cui all'articolo 10, comma 2, ferme restando le competenze del Ministro dei lavori pubblici, sulla base di un programma di interventi, è autorizzato ad effettuare spese, nel limite complessivo di lire 50 miliardi, per la salvaguardia, la protezione, il recupero ed il restauro di beni culturali, statali e non statali, interessati dalle eccezionali avversità atmosferiche del mese di gennaio 1987. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando la voce «Iniziative per la tutela, la valorizzazione e il restauro di beni culturali, compreso il rifinanziamento dell'articolo 15 della legge 28 febbraio 1986, n. 41».

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 12 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 12.

1. Ferme restando le disposizioni della legge 13 maggio 1985, n. 198, in quanto applicabili, il fondo di solidarietà nazionale di cui all'articolo 1 della legge 15 ottobre 1981, n. 590, è incrementato, per il solo anno 1987, della somma di lire 50 miliardi per tener conto dei danni al settore agricolo causati dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1987.

2. A favore delle imprese industriali, commerciali, artigiane, alberghiere, turistiche, dell'acquicoltura e della pesca, i cui impianti siano stati realizzati in conformità alle disposizioni in materia edilizia ed urbanistica, danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche del gennaio 1987, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 13 maggio 1985, n. 198. Il relativo onere fa carico ai limiti di impegno di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 9.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano al naviglio peschereccio ed alle attrezzature della pesca, nonchè alle attrezzature ed alle scorte dell'acquicoltura.

4. Il contributo a fondo perduto di cui all'articolo 6 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, nella misura del 90 per cento del danno accertato, non può essere comunque superiore a lire 10 milioni nei casi in cui il danno accertato non superi i 30 milioni. Il limite di spesa di lire 6.230 milioni previsto dal terzo comma dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 1980, n. 826, è ulteriormente elevato a lire 16.230 milioni. La somma di lire 10 miliardi è iscritta nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1987.

5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro della marina mercantile, determina le procedure per l'accesso ai contributi nei settori della pesca e dell'acquicoltura.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «ed alle attrezzature dei circoli nautici che svolgono attività sportive».

12.1 LA COMMISSIONE

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: «, anche per i danni verificatisi a seguito degli eventi calamitosi dell'ultimo trimestre del 1986».

12.2 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-*bis*. Ai pescatori ed agli acquacoltori che dimostrino, a mezzo di certificazione della Capitaneria di porto territorialmente competente, di aver subìto il fermo dell'attività lavorativa in conseguenza delle avversità atmosferiche del gennaio 1987 e dell'ultimo trimestre del 1986 è concessa, per un periodo non superiore a sei mesi, una indennità giornaliera di lire venticinquemila che viene erogata dal Ministero della marina mercantile. Le relative istanze vengono presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto alla Capitaneria di porto territorialmente competente, che, curatane l'istruttoria, le trasmette al Ministero della marina mercantile».

12.3 LA COMMISSIONE

Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:

«5-*ter*. Ai lavoratori agricoli a tempo determinato, ai piccoli coloni e compartecipanti familiari, residenti o che abbiano prestato attività lavorativa nei territori dichiarati colpiti da calamità naturali, di cui alla legge 15 ottobre 1981, n. 590, e successive modificazioni, è riconosciuto, per l'anno in cui si verificano gli eventi calamitosi, il diritto ad un numero di giornate non inferiore a quelle attribuite negli elenchi anagrafici dell'anno precedente e le relative prestazioni previdenziali e assistenziali, fermo restando il trattamento eventualmente più favorevole risultante dall'effettiva attività lavorativa svolta nell'anno.

5-*quater*. Le disposizioni di cui al precedente comma 5-*ter* si applicano anche ai fini della iscrizione negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli e della erogazione delle prestazioni previdenziali e assistenziali relative all'anno 1986».

12.4 LA COMMISSIONE

Devo ricordare che la 5ª Commissione ha espresso su tutti questi emendamenti parere contrario.

Invito il relatore ad illustrarli.

SCARDACCIONE, *relatore*. Signor Presidente, do per illustrati gli emendamenti all'articolo 10.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sugli emendamenti in esame.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile*. Il parere del Governo è contario agli emendamenti 12.1, 12.2, 12.3 per le osservazioni della Commissione bilancio e, quindi, anche al 12.4.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

SCARDACCIONE, *relatore*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCARDACCIONE, *relatore*. Signor Presidente, vorrei fare alcune dichiarazioni in relazione al parere negativo espresso dalla Commissione bilancio su questi emendamenti. Noi abbiamo dibattuto a lungo questo intervento, speciamente per quanto riguarda i pescatori che si trovano in una situazione di difficoltà, tanto più che ogni volta che si è verificata una calamità siamo intervenuti a favore delle categorie più disagiate.

PRESIDENTE. Senatore Scardaccione, non riapriamo la discussione. Lei conferma

gli emendamenti che ha presentato, li ritiene validi e questo basta. Non si può riaprire nuovamente la discussione: siamo in fase di votazione.

FERRARI-AGGRADI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI. Signor Presidente, a me dispiace oppormi a considerazioni che mettono in luce quanto alcune provvidenze potrebbero essere utili. Devo però doverosamente far osservare che qui mancano la quantificazione della spesa e la relativa copertura. Pertanto, l'approvazione di questi emendamenti rischierebbe di mettere in pericolo l'intero decreto-legge e quindi io prego i colleghi di votare contro tali emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 12.1, presentato dalla Commissione.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.2, presentato dalla Commissione.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.3, presentato dalla Commissione.

Non è approvato.

DE CINQUE. Chiediamo la controprova.

PRESIDENTE. Ordino la chiusura delle porte. Procediamo alla controprova mediante procedimento elettronico.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 12.4, presentato dalla Commissione.

Non è approvato.

Passiamo all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 13 del decreto-legge.

Ricordo che l'articolo è il seguente:

Articolo 13.

1. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli da 1 a 18 del presente decreto, valutato, oltre a quanto specificatamente previsto dall'articolo 6, in lire 80 miliardi per l'anno 1986, in lire 300 miliardi per l'anno 1987 e in lire 153 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede, quanto a lire 80 miliardi per l'anno 1986, a lire 200 miliardi per l'anno 1987 e a lire 3 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante il ricavo di mutui da contrarre ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748, il cui onere, valutato in lire 20 miliardi per l'anno 1987 e in lire 30 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, è iscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro, quanto a lire 100 miliardi nell'anno 1987 e a lire 150 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Disposizioni in materia di calamità naturali», e, quanto a lire 96 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Mini-

stero del tesoro per l'esercizio finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Reintegro fondo per la protezione civile».

2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 10, 11 e 12 del presente decreto, valutato in lire 60 miliardi per l'anno 1987, in lire 95 miliardi per l'anno 1988 in lire 128 miliardi per l'anno 1989 ed esercizi successivi, si provvede quanto a lire 60 miliardi per l'anno 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 5935 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno finanziario e quanto a lire 95 miliardi per l'anno 1988 e lire 128 miliardi per l'anno 1989 ed esercizi successivi mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando quota parte della proiezione per gli anni 1988 e 1989 dell'accantonamento «Misure di sostegno delle associazioni ed enti con finalità di interesse collettivo».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

A questo articolo è riferito il seguente emendamento:

Al comma 1, dopo le parole: «degli articoli da 1 a 8» *inserire le seguenti:* «e 13-*ter*»; *sostituire, ovunque compaiano, le parole:* «lire 80 miliardi per l'anno 1986» *con le altre:* «lire 90 miliardi per l'anno 1986».

13.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

SCARDACCIONE, *relatore.* Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* Il parere del Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.1, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 13, inserire il seguente:

«Art. 13-*bis*

1. Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del progetto, le commissioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, esprimono, con la presenza del numero legale computato sui componenti aventi voto deliberativo, parere vincolante sulla determinazione del contributo di cui ai successivi commi 6 e 11 e sul contributo suppletivo di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1981, n. 64, ferme restando le rimanenti loro competenze.

2. Ai membri di tali commissioni, ancorchè pubblici dipendenti, è corrisposto per ogni pratica esaminata un compenso nella misura di lire quindicimila a valere sugli stanziamenti di cui all'ultimo comma del presente articolo.

3. Nei trenta giorni successivi, il sindaco provvede agli adempimenti, di cui ai commi 3, 4 e 4-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80.

4. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti in merito alla documentazione tecnico-amministrativa a corredo della domanda.

5. Nei limiti massimi del contributo spettante ai sensi dei successivi articoli 2 e 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80, l'accertamento della regolarità della documentazione amministrativa contabile è effettuato secondo le disposizioni di cui al comma 4-*ter* dell'articolo 3 dello stesso decreto.

6. Gli articoli 4-*bis* e 4-*ter* della legge 4 agosto 1978, n. 464, sono sostituiti dal seguente:

"Nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e nell'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, il contributo per la ricostruzione della prima unità immobiliare destinata ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, è pari al costo di intervento moltiplicato per la superficie complessiva dell'unità immobiliare da ricostruire, sino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili".

7. Qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare il contributo è commisurato alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative, ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178. Per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre la prima, anche se destinate ad uso diverso da quello abitativo, il contributo è commisurato alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire fino ad un massimo di novantacinque metri quadrati utili abitabili.

8. Il contributo massimo per la riparazione anche di unità immobiliari diverse dalle abitazioni, è pari a quello determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80.

9. All'erogazione dei contributi si provvede con le modalità dell'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Fermi restando gli scaglionamenti percentuali previsti dall'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, integrato dall'articolo 8 della legge 7 marzo 1981, n. 64, il costo di intervento per la determinazione del contributo è fissato semestralmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178 e successive modificazioni, e si applica a tutte le assegnazioni disposte nel periodo di riferimento.

10. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lavori comunque non ultimati per le parti ancora da realizzare alla data del 31 dicembre 1986 e per le domande giacenti presso i comuni a tale epoca. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 della legge 7 marzo 1981, n. 64.

11. Ai contributi di cui al precedente comma si applicano le maggiorazioni, tra loro cumulabili, previste dagli articoli 2 e 6 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80.

12. Fermo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, i Comuni possono anche richiedere di provvedere all'attuazione dei piani particolareggiati previsti dalla legge della Regione siciliana 18 luglio 1968, n. 20, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con le quali provvedono, altresì, all'attuazione degli interventi di cui agli articoli 31, 32 e 33 della legge 7 marzo 1981, n. 64, e successive modificazioni e integrazioni.

13. È abrogato l'articolo 17 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536.

14. Le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 18 della legge 29 aprile 1976, n. 178, prorogate sino al 31 dicembre 1983 dall'articolo 5 della legge 7 marzo 1981, n. 64, e sino al 31 dicembre 1986 dall'articolo 22 della legge 13 agosto 1984, n. 462, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1990. Per la manutenzione e l'esecuzione di tutte le opere, comprese quelle di sistemazione degli scarichi occorrenti per l'agibilità, la funzionalità e la demolizione dei ricoveri provvisori lasciati liberi dagli assegnatari è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni, in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 a carico dei fondi all'uopo previsti all'articolo 6 della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

15. Agli effetti del secondo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, sostituito dall'articolo 15 della legge 7 marzo 1981, n. 64, le aree e gli immobili già di proprietà degli ex enti ospedalieri beneficianti, dal trasferimento nelle zone di nuovo insediamento passano a far parte del patrimonio dei comuni senza alcun vincolo di destinazione d'uso nella piena disponibilità degli stessi.

16. I sindaci possono richiedere di utilizzare per l'espletamento delle attività connesse all'opera di ricostruzione, personale tecnico e amministrativo in servizio presso l'Ispettorato generale per le zone terremotate con sede in Palermo, o le Sezioni autonome del Genio civile di Agrigento, Palermo o Trapani. L'utilizzazione del personale è subordinata all'autorizzazione del capo dell'Ispettorato suddetto, tenuto conto delle esigenze di servizio e previo consenso degli interessati.

17. Ai comuni di cui all'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sugli stanziamenti di cui al presente articolo, sono riservate somme non superiori a lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1987, 1988 e 1989.

18. Con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, emanata d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, possono essere disposte ulteriori procedure accelerate per la definitiva ricostruzione e rinascita delle zone del Belice.

19. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede nei limiti dei fondi all'uopo previsti all'articolo 6 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, in ragione di lire 70 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

20. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con proprio decreto le conseguenti variazioni di bilancio.

21. Il Ministro dei lavori pubblici entro il 31 gennaio di ogni anno sottopone alla Commissione di cui all'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178, il piano di riparto predisposto dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di intesa con i comuni interessati, relativo alle somme occorrenti per la concessione dei contributi e per l'attuazione degli interventi previsti nei piani particolareggiati di cui all'articolo 2 della legge della Regione siciliana 18 luglio 1968, n. 20 e per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 31, 32 e 33 della legge 7 marzo 1981, n. 64 e successive modificazioni ed integrazioni.

22. Ove la Commissione non si pronunci entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento della proposta di piano, lo stesso si intende esecutivo.

23. Nei venti giorni successivi all'approvazione del programma o alla scadenza del termine previsto dal comma 22, il Ministro del tesoro accredita le somme corrispondenti all'ammontare del programma alla regione siciliana, la quale assegna a ciascuna comune le quote di relativa competenza nei dieci giorni successivi.

24. Nelle more della definizione del programma 1987, la regione siciliana a valere sulle somme all'uopo accreditate dal Ministero del tesoro, assegna a ciascun comune una quota non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei contributi decretati nell'anno precedente. Esaurita tale somma, a richiesta del comune, possono essere assegnate le somme necessarie a non arrestare il ciclo ricostruttivo».

13.0.1 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

SCARDACCIONE, *relatore*. Signor Presidente, l'emendamento si illustra da sè. Apporto poi al testo dell'emendamento 13.0.1 le seguenti modifiche:

Al comma 1, le parole: «ai successivi commi 6 e 11» sono sostituite dalle seguenti: «al successivo comma 6»; i commi 7, 8, 9, 10 e 11, sono introdotti, come autonomi commi, all'interno dell'articolo 4-*bis* della legge 4 agosto 1978, n. 464, come sostituito dal comma 6. È conseguentemente modificata la numerazione dei successivi commi dell'articolo 13-*bis*; al comma 11 (ora ultimo comma dell'articolo 4-*bis* citato), le parole: «al precedente comma» sono sostituite dalle seguenti: «ai precedenti commi»; al comma 15

(ora comma 10), dopo la parola: «beneficianti» è soppressa la virgola; le parole: «dal trasferimento» sono sostituite dalle seguenti: «del trasferimento»; dopo le parole: «destinazione d'uso» è inserita la seguente: «e»; gli ultimi quattro commi sono unificati nel comma 16; al comma 23 (ora terzo periodo del comma 16), le parole: «comma 22» sono sostituite dalle seguenti: «precedente periodo».

PRESIDENTE. Do pertanto lettura del nuovo testo dell'emendamento 13.0.1:

«Art. 13-*bis*

1. Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del progetto, le commissioni di cui all'articolo 2 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, esprimono, con la presenza del numero legale computato sui componenti aventi voto deliberativo, parere vincolante sulla determinazione del contributo di cui al successivo comma 6 e sul contributo suppletivo di cui all'articolo 12 della legge 7 marzo 1981, n. 64, ferme restando le rimanenti loro competenze.

2. Ai membri di tali commissioni, ancorchè pubblici dipendenti, è corrisposto per ogni pratica esaminata un compenso nella misura di lire quindicimila a valere sugli stanziamenti di cui al comma 16 del presente articolo.

3. Nei trenta giorni successivi, il sindaco provvede agli adempimenti, di cui ai commi 3, 4 e 4-*bis* dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80.

4. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti in merito alla documentazione tecnico-amministrativa a corredo della domanda.

5. Nei limiti massimi del contributo spettante ai sensi del successivo comma 6, l'accertamento della regolarità della documentazione amministrativa contabile è effettuato secondo le disposizioni di cui al comma 4-*ter* dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80.

6. Gli articoli 4-*bis* e 4-*ter* del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, sono sostituiti dal seguente:

"Art. 4-*bis*. — 1. Nei comuni indicati nell'articolo 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, e nell'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, il contributo per la ricostruzione della prima unità immobiliare destinata ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, è pari al costo di intervento moltiplicato per la superficie complessiva dell'unità immobiliare da ricostruire, sino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili.

2. Qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare il contributo è commisurato alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative, ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178. Per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre la prima, anche se destinate ad uso diverso da quello abitativo, il contributo è commisurato alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire fino ad un massimo di novantacinque metri quadrati utili abitabili.

3. Il contributo massimo per la riparazione anche di unità immobiliari diverse dalle abitazioni è pari a quello determinato ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80.

4. All'erogazione dei contributi si provvede con le modalità dell'articolo 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219. Fermi restando gli scaglionamenti percentuali previsti dall'articolo 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, integrato dall'articolo 8 della legge 7 marzo 1981, n. 64, il costo di intervento per la determinazione del contributo è fissato semestralmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'articolo 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e successive modificazioni, e si applica a tutte le assegnazioni disposte nel periodo di riferimento.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lavori comunque non ultimati, per le parti ancora da realizzare

alla data del 31 dicembre 1986 e per le domande giacenti presso i comuni a tale epoca. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 della legge 7 marzo 1981, n. 64.

6. Ai contributi di cui ai precedenti commi si applicano le maggiorazioni, tra loro cumulabili, previste dagli articoli 2 e 6 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80".

7. Fermo quanto previsto dall'articolo 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64, i comuni possono anche richiedere di provvedere all'attuazione dei piani particolareggiati previsti dalla legge della Regione siciliana 18 luglio 1968, n. 20, con le modalità e le procedure di cui all'articolo 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219, con le quali provvedono, altresì, all'attuazione degli interventi di cui agli articoli 31, 32 e 33 della legge 7 marzo 1981, n. 64, e successive modificazioni e integrazioni.

8. È abrogato l'articolo 17 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536.

9. Le disposizioni previste dal secondo comma dell'articolo 18 della legge 29 aprile 1976, n. 178, prorogate sino al 31 dicembre 1983 dall'articolo 5 della legge 7 marzo 1981, n. 64, e sino al 31 dicembre 1986 dall'articolo 22 della legge 13 agosto 1984, n. 462, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1990. Per la manutenzione e l'esecuzione di tutte le opere, comprese quelle di sistemazione degli scarichi occorrenti per l'agibilità, la funzionalità e la demolizione dei ricoveri provvisori lasciati liberi dagli assegnatari è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni, in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, a carico dei fondi all'uopo previsti dall'articolo 6 della legge 22 dicembre 1986, n. 910.

10. Agli effetti del secondo comma dell'articolo 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, sostituito dall'articolo 15 della legge 7 marzo 1981, n. 64, le aree e gli immobili già di proprietà degli *ex* enti ospedalieri beneficianti del trasferimento nelle zone di nuovo insediamento passano a far parte del patrimonio dei comuni senza alcun vincolo di destinazione d'uso e nella piena disponibilità degli stessi.

11. I sindaci possono richiedere di utilizzare per l'espletamento delle attività connesse all'opera di ricostruzione, personale tecnico e amministrativo in servizio presso l'Ispettorato generale per le zone terremotate con sede in Palermo, o le sezioni autonome del Genio civile di Agrigento, Palermo e Trapani. L'utilizzazione del personale è subordinata all'autorizzazione del capo dell'Ispettorato suddetto, tenuto conto delle esigenze di servizio e previo consenso degli interessati.

12. Ai comuni di cui all'articolo 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sugli stanziamenti di cui al presente articolo, sono riservate somme non superiori a lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1987, 1988 e 1989.

13. Con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, emanata d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, possono essere disposte ulteriori procedure accelerate per la definitiva ricostruzione e rinascita delle zone del Belice.

14. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nei limiti dei fondi all'uopo previsti all'articolo 6 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, in ragione di lire 70 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

16. Il Ministro dei lavori pubblici entro il 31 gennaio di ogni anno sottopone alla Commissione di cui all'articolo 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178, il piano di riparto predisposto dall'Ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di intesa con i comuni interessati, relativo alle somme occorrenti per la concessione dei contributi e per l'attuazione degli interventi previsti nei piani particolareggiati di cui all'articolo 2 della legge della Regione siciliana 18 luglio 1968, n. 20, e per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 31, 32 e 33 della legge 7 marzo 1981, n. 64, e successive modificazioni ed integrazioni. Ove la Com-

missione non si pronunci entro il termine di 45 giorni dalla data di ricevimento della proposta di piano, lo stesso si intende esecutivo. Nei venti giorni successivi all'approvazione del programma o alla scadenza del termine previsto dal precedente periodo, il Ministro del tesoro accredita le somme corrispondenti all'ammontare del programma alla Regione siciliana, la quale assegna a ciascun comune le quote di relativa competenza nei dieci giorni successivi. Nelle more della definizione del programma 1987, la Regione siciliana, a valere sulle somme all'uopo accreditate dal Ministero del tesoro, assegna a ciascun comune una quota non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei contributi decretati nell'anno precedente. Esaurita tale somma, a richiesta del comune, possono essere assegnate le somme necessarie a non arrestare il ciclo ricostruttivo».

13.0.1 LA COMMISSIONE

Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

Prima di dare la parola all'onorevole Sottosegretario, però, devo avvertire il Governo che la 5ª Commissione su questo articolo aggiuntivo chiede espressamente che esso si pronunzi sulla sussistenza della copertura finanziaria.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Signor Presidente, il parere del Governo non può che essere favorevole in quanto la Commissione, nel presentare l'articolo aggiuntivo, non ha fatto altro che recepire alcuni emendamenti presentati dal Governo stesso. Esprimo altresì parere favorevole alle modifiche, apportate all'emendamento 13.0.1, a firma del relatore.

Per ciò che attiene invece i rilievi fatti dalla 5ª Commissione, vorrei mettere in evidenza come in effetti poi la stessa Commissione faccia presente che la copertura viene ottenuta facendo riferimento a fondi stanziati con la legge finanziaria del 1987, in funzione integrativa di una disciplina di spesa già in vigore. Pertanto, la copertura di spesa esiste.

Per ciò che attiene la preoccupazione della 5ª Commissione riguardo alla possibilità di fronteggiare oneri nuovi introdotti attraverso questo emendamento, vorrei far osservare che non si tratta di veri e propri oneri nuovi, ma di diverse procedure. Il Governo e la Commissione non hanno infatti fatto altro che innovare le vecchie procedure utilizzate per il Belice agganciandole alla normativa oggi vigente. È in ogni caso evidente che eventuali oneri nuovi potranno essere coperti nei limiti delle previsioni della legge finanziaria, fermo restando che il Governo già con la legge n. 64 del 7 marzo 1981, all'articolo 36, ha previsto la possibilità di integrare i finanziamenti mediante appositi finanziamenti da inserire annualmente nella legge finanziaria. Ciò significa che per ciò che attiene gli anni 1987-1989 potremmo avere una riduzione degli interventi a causa delle rinnovate procedure, ma per gli anni successivi — mediante il ricorso all'articolo 36 — gli eventuali nuovi e maggiori interventi troveranno adeguata copertura.

Voglio far presente che ormai certi provvedimenti per il Belice si impongono, soprattutto considerando che il Belice attende il completamento della sua ricostruzione da ben 19 anni. Io che ho la delega per la ricostruzione del Belice posso affermare che oggi certi paesi debbono essere ricostruiti ancora in una percentuale che oscilla tra il 30 e il 50 per cento; in alcuni comuni del Belice vi sono ancora migliaia di cittadini che abitano nelle baracche, e bisogna ricordare che gli stanziamenti del Governo per il Belice in questi 18 anni sono stati assolutamente insufficienti e molto al di sotto degli interventi, pur giusti, che il Governo ha fatto per altre regioni e per altre zone d'Italia.

Se non vogliamo istituzionalizzare la professione del terremotato nel Belice e parlare ancora di completamento della ricostruzione nel 2100 o nel 2200, dovremo prevedere — ed è questo l'intento del Governo — interventi definitivi e risolutivi, interventi pluriennali. Non si è fatto in tempo a presentare un disegno di legge organico, e per questo il Governo ha presentato un emendamento che è stato fatto proprio dalla Commissione; il disegno di legge, se presentato, avrebbe do-

vuto prevedere entro quanti anni si sarebbe dovuta completare la ricostruzione del Belice.

Credo pertanto che approvare l'emendamento 13.0.1 con le modifiche indicate dal relatore sia oltre che un'esigenza di giustizia, come ha detto il Ministro per la protezione civile, anche un'esigenza morale che deve essere avvertita da tutti i componenti del Parlamento. Dobbiamo dare una risposta a popolazioni che da 19 anni attendono giustizia, e credo che si potranno migliorare le condizioni e le possibilità di ricostruzione del Belice mediante questa normativa.

FERRARI-AGGRADI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI. Signor Presidente, ritengo doveroso chiarire la mia posizione. Onorevole Sottosegretario, non sto qui a giudicare i doveri di giustizia o i doveri morali, ma sono stato chiamato all'impegno di valutare la copertura finanziaria.

Siamo talmente convinti che questo intervento, nei limiti del possibile, vada fatto, che avevamo chiesto se nei limiti degli stanziamenti in essere si riteneva che vi fossero fondi disponibili. Lei mi ha risposto che questi fondi non ci sono e che dovrebbero essere integrati e che il Governo li metterà a disposizione nei limiti in cui ci sono.

Mi permetta di ricordare che ci sono dei diritti soggettivi cui bisogna far fronte: quando coloro che in base alle norme che abbiamo approvato o che approveremo reclameranno i propri diritti e non ci saranno i fondi, ci troveremo in una posizione di difficoltà. Quando lei mi dice che nella finanziaria dell'anno prossimo si provvederà a stanziare i fondi, mi permetta di dire che non possiamo oggi ipotecare stanziamenti dell'anno prossimo che ancora non sono nel bilancio e non sono previsti neppure nel bilancio triennale.

Quindi avrei preferito che lei, anzichè fare un appello alla sensibilità sociale o alla morale, che credo non meritiamo, avesse dato una risposta pacata e serena alla domanda ed io in questo modo con molto più piacere avrei sciolto ogni riserva. Mi perdoni se glielo dico, onorevole Sottosegretario, ma è necessario che ognuno si assuma la propria responsabilità.

Signor Presidente, confermo la mia posizione. Ci rimettiamo al Governo, pregandolo di dirci se i fondi disponibili servono anche a questo scopo. Assuma il Governo la propria responsabilità senza farci delle lezioni moralistiche e potrà procedere.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Signor Presidente, intervengo per chiarire che il Governo non voleva assolutamente fare un appello ad istanze moralistiche del Parlamento, per carità! Il Governo voleva soltanto precisare le ragioni che lo avevano indotto a presentare quell'emendamento fatto proprio dalla Commissione e per il quale esprimeva parere favorevole.

Per ciò che attiene invece alla copertura della spesa, il Governo può dire oggi di ritenere che i fondi stanziati nella finanziaria del 1987 e nel prossimo triennio mediante ricorso all'articolo 36 della legge n. 64 del 7 marzo 1981 siano in questa fase sufficienti per fronteggiare quanto le nuove procedure adottate dispongono.

Volevo soltanto chiarire la posizione del Governo al riguardo.

FERRARI-AGGRADI. La ringrazio, onorevole Sottosegretario, e tolgo qualsiasi riserva.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

BELLAFIORE VITO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* BELLAFIORE VITO. Signor Presidente, il mio intervento sarà estremamente breve.

Già in sede di discussione della legge finanziaria, nel mese di dicembre 1986, il

ministro Goria, intervenendo per il Governo, alla questione che a nome del Gruppo io personalmente ed il senatore Montalbano avevamo sollevato, aveva risposto che c'era un problema di adeguamento di procedure per quanto riguarda l'ultima azione della ricostruzione della Valle del Belice.

Mi pare che l'iniziativa della Commissione e del Governo vada in questa direzione. Quindi ci associamo alle dichiarazioni rese dal Governo perchè riteniamo che con l'articolo 13-*bis* si può dare avvio alle procedure con la copertura finanziaria già esistente all'articolo 6 della legge finanziaria, avviando quindi veramente il processo di ricostruzione della Valle del Belice.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.0.1, presentato dalla Commissione, nel nuovo testo, risultante dalle modifiche in precedenza indicate dal relatore.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'ulteriore articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 13-bis, inserire il seguente:

«Art. 13-*ter*.

1. È autorizzato lo stanziamento di lire 10 miliardi per il 1987 per interventi riguardanti esclusivamente il completamento dell'opera di ricostruzione e di risanamento del rione Valle del comune di Ariano Irpino».

13.0.2 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

SCARDACCIONE, *relatore*. Signor Presidente si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.0.2, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'ulteriore articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 13-ter, inserire il seguente:

«Art. 13-*quater*

1. All'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«5-*ter*. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, nonchè in quelli di Venezia e Chioggia, il termine del 31 dicembre 1987, di cui al comma 5-*bis*, è prorogato al 31 dicembre 1988.

5-*quater*. Nei suddetti comuni le disposizioni di cui al comma 5-*bis* si applicano anche nei confronti dei soggetti che si trovino utilmente collocati nelle graduatorie definitive dei bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia pubblica ove l'ente promotore del bando certifichi che l'assegnazione, provvisoria o definitiva, avverrà o potrà avvenire entro il termine del 31 dicembre 1987».

2. Al comma 2 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, le parole: «ai precedenti articoli 1, 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «al precedente articolo 1».

3. Dopo l'articolo 4 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, sono aggiunti i seguenti articoli:

«Art. 4-*bis*. — 1. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, nonchè in quelli di Venezia e Chioggia, le disposizioni degli articoli 1, 2, 3 e 4 si applicano ai provvedimenti eseguibili ai sensi ed in forza di quanto previsto dall'articolo 2, comma 5-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 1985,

n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, e integrato dall'articolo 1-*quater* del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472.

2. Nei comuni terremotati della Campania e della Basilicata, nonchè in quelli di Venezia e Chioggia, le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 si applicano anche alla esecuzione dei provvedimenti di cui al comma 2 dell'articolo 4, con esclusione dei casi fondati sulla morosità del conduttore o del subconduttore, nonchè per morosità sopravvenuta risultante da decreto ingiuntivo o da altro titolo esecutivo.

Art. 4-*ter*. — 1. Al comma 5-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, come integrato dall'articolo 1-*quater* del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, dopo la lettera *f*) è aggiunta la seguente:

"*g*) dal 1° luglio 1988 per i provvedimenti divenuti esecutivi entro il 31 gennaio 1987".

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5-*ter*, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, come integrato dall'articolo 1-*quater* del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, le parole: "divenuti esecutivi" devono intendersi con riferimento alla effettiva eseguibilità dei provvedimenti di rilascio.

5. Decade dal beneficio delle sospensioni previste dal comma 5-*ter* dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 46, come integrato dall'articolo 1-*quater* del decreto-legge 30 giugno 1986, n. 309, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 1986, n. 472, e dal decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, il conduttore che abbia volontariamente e stabilmente abbandonato l'immobile o che abbia avuto, per assegnazione o a qualunque altro titolo, disponibilità non precaria di altro alloggio. La decadenza sarà dichiarata dal pretore-giudice dell'esecuzione competente che provvederà, su istanza del locatore e previo rapporto informativo dell'autorità di pubblica sicurezza, con le modalità di cui all'articolo 6 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25».

13.0.3 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

SCARDACCIONE, *relatore*. Signor Presidente, si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi sull'emendamento in esame.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici*. Il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.0.3, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Passiamo all'esame dell'ulteriore articolo aggiuntivo proposto con il seguente emendamento:

Dopo l'articolo 13-quater, inserire il seguente:

«Art. 13-*quinquies*.

1. Il termine del 31 marzo 1987 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 29 ottobre 1986, n. 708, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1986, n. 899, è prorogato al 31 dicembre 1987 per i comuni inclusi nella delibera del CIPE in data 30 maggio 1985 e dichiarati disastrati o gravemente danneggiati dal sisma del 23 novembre 1980 nelle regioni Campania e Basilicata».

13.0.4 LA COMMISSIONE

Invito il relatore ad illustrarlo.

SCARDACCIONE, *relatore.* Signor Presidente, si illustra da sè.

PRESIDENTE. Invito il rappresentante del Governo a pronunziarsi sull'emendamento in esame.

GORGONI, *sottosegretario di Stato per i lavori pubblici.* Signor Presidente, il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 13.0.4, presentato dalla Commissione.

È approvato.

Ricordo che l'articolo 14 del decreto-legge è il seguente:

Articolo 14.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Onorevoli colleghi, sospendo la seduta per mezz'ora, per consentire alla Commissione di avanzare le proposte di modificazione alle norme di copertura che si rendono necessarie in conseguenza dell'approvazione degli emendamenti 5.3 e 12.3.

(*La seduta, sospesa alle ore 13,15, è ripresa alle ore 13,45*).

Onorevoli colleghi, poichè la Commissione speciale sta ancora lavorando circa l'individuazione della nuova copertura, che si rende necessaria a seguito dell'approvazione degli emendamenti richiamati, ritengo di dover ulteriormente sospendere la seduta, che sarà ripresa fra un quarto d'ora.

(*La seduta, sospesa alle ore 13,50, è ripresa alle ore 14,05*).

Onorevoli colleghi, a seguito dell'approvazione degli emendamenti 5.3 e 12.3, la 5ª Commissione ha reso un nuovo parere all'Assemblea.

Sulla base delle indicazioni fornite dalla 5ª Commissione, il relatore ha pertanto presentato le seguenti proposte di coordinamento:

All'emendamento 5.3 dopo le parole: «Regione Umbria», *inserire le seguenti*: «, entro i limiti dell'ammontare del contributo stesso.».

1. IL RELATORE

All'emendamento 12.3, dopo il comma 5-bis, inserire i seguenti nuovi commi:

«All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, determinato in lire 12 miliardi per il 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Adattamento delle capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo di naviglio".

Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.».

2. IL RELATORE

FERRARI-AGGRADI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FERRARI-AGGRADI. Signor Presidente, desidero innanzitutto adempiere un mio dovere, cioè quello di rivolgerle un cordiale ringraziamento perchè lei ci ha consentito così di porre riparo a due questioni che avrebbero messo, a mio giudizio, veramente a rischio l'approvazione di questo decreto-legge.

PRESIDENTE. Mi consenta, senatore Ferrari-Aggradi: il ringraziamento è della Presidenza nei confronti della 5ª Commissione, il

cui lavoro è stato sempre apprezzato per la puntualità e per la serietà con la quale la Commissione ha adempiuto i suoi compiti istituzionali. (*Generali applausi*).

FERRARI-AGGRADI. La ringrazio moltissimo, signor Presidente.

Per quanto riguarda il primo punto, quello relativo alla regione Umbria, noi abbiamo ritenuto di risolvere il problema aggiungendo, dopo il comma 5 dell'articolo 5 del decreto, il comma 5-*bis* che, lo ricordo, recita: «La norma di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *o*), della legge 28 ottobre 1986, n. 730, va integrata nel senso che il contributo speciale ivi previsto può essere utilizzato dalla regione Umbria anche per interventi di riattazione degli edifici pubblici e privati danneggiati dai movimenti franosi»; si aggiunge allora la frase: «entro i limiti dell'ammontare del contributo stesso».

Siamo confortati in questo perchè il presentatore ha dichiarato che, a suo giudizio, a sua conoscenza, era possibile far fronte anche a questo maggiore onere senza far ricorso ad altri stanziamenti. Comunque, se altri stanziamenti fossero necessari, è chiaro che la spesa è limitata nella cifra indicata dalla precedente legge.

Per quanto riguarda invece il secondo punto, che è più delicato e più complesso, abbiamo fatto rapidamente un esame degli accantonamenti presso il Ministero della marina mercantile e abbiamo trovato una somma non ancora utilizzata che quindi consente di attingere per l'importo che abbiamo quantificato in 12 miliardi.

Come risulta dalla lettura, dopo il comma 5-*bis* dell'articolo 12 del decreto, quindi al termine dell'emendamento stesso, abbiamo aggiunto questi commi: «All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma, determinato in lire 12 miliardi per il 1987» (la quantificazione è stata fatta d'accordo con il Ministero del tesoro e io ritengo che sia rigorosa, che sia esatta, che non venga superata) «si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Adattamento delle capacità di produzione della flotta peschereccia italiana alle possibilità di cattura mediante ritiro definitivo di naviglio"».

Il Ministro del tesoro è autorizzato, con propri decreti ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio».

Quando si esaminerà questo provvedimento, o verrà ridotta la cifra complessiva o si cercherà di compensarla in altro modo.

In questa maniera, signor Presidente, io credo che possiamo andare avanti tranquilli perchè ogni altra questione, ogni altro dubbio è stato risolto anche con l'aiuto del Governo che, sui punti più delicati, ci ha assicurato che gli emendamenti trovavano copertura in norme di legge e in stanziamenti di legge già in vigore. (*Applausi dal centro e dal centro sinistra*).

PRESIDENTE. La ringrazio, senatore Ferrari-Aggradi.

Invito il rappresentante del Governo a pronunciarsi su tali proposte di coordinamento.

ZAMBERLETTI, *ministro senza portafoglio per il coordinamento della protezione civile.* Il Governo è favorevole alle proposte della Commissione bilancio. Io ringrazio veramente il senatore Ferrari-Aggradi per la collaborazione che la Commissione bilancio ci ha dato in un momento critico dell'esame di questo decreto, che ci può portare all'approvazione finale di questo provvedimento.

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 1, presentata dal relatore.

È approvata.

Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 2, presentata dal relatore.

È approvata.

BELLAFIORE VITO. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BELLAFIORE VITO. Signor Presidente,

avanzo la seguente proposta di coordinamento:

«*All'articolo 13-bis, comma 5, alle parole* "dei successivi articoli 2 e 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 18 aprile, 1984, n. 80" *sostituire le altre* "del successivo comma 6", *e alle parole* "al comma 4-*ter* dell'articolo 3 dello stesso decreto" *sostituire le altre* "al comma 4-*ter* dell'articolo 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80"».

3 BELLAFIORE Vito

PRESIDENTE. Metto ai voti la proposta di coordinamento n. 3, testè presentata dal senatore Vito Bellafiore.

È approvata.

Passiamo alla votazione finale.

SCLAVI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCLAVI. Signor Presidente, signor Ministro, onorevoli colleghi, prendo la parola per dichiarare il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico, ma anche per evidenziare alcuni aspetti e considerazioni di carattere personale legati a quei pochi giorni di lavoro convulso che ho vissuto presso la Commissione preposta all'esame di questo provvedimento.

Proprio sulla base della mia partecipazione ai lavori della Commissione di merito, mi sento, infatti, di affermare che il modo convulso con cui i parlamentari reclamano interventi per le loro zone non sempre è producente, tant'è vero che lo stesso ministro Zamberletti ha definito il decreto in esame un provvedimento sì articolato ma molto complesso.

Io spero che i colleghi dell'altro ramo del Parlamento affrontino l'esame di questo provvedimento con maggiore serenità rispetto a quanto è accaduto in Commissione qui al Senato. Il sottoscritto forse non è abituato a frequentare quella Commissione, ma l'esperienza fatta in tale occasione non è stata certo positiva. Io spero quindi — ripeto — visto il poco tempo che abbiamo per approvare questo provvedimento in via definitiva, che i colleghi dell'altro ramo del Parlamento lo affrontino in modo più sereno e che non apportino delle modifiche o che lo facciano almeno in tempo utile per poter poi noi ratificarle.

Approfitto inoltre di questa occasione, per ricordare una sera di circa due anni fa quando all'allora Ministro per il coordinamento della protezione civile, onorevole Scotti, in occasione del dibattito su un provvedimento per Pozzuoli, il sottoscritto, con altri colleghi lombardi, ebbe ad evidenziare che vi era anche l'Oltrepò pavese che aspettava da anni — come ha detto il senatore Panigazzi — che venissero presi dei provvedimenti in suo favore. Il senatore Panigazzi ha parlato del 1980, ma i movimenti franosi nell'Oltrepò iniziarono nel 1975, tant'è vero che già nel 1976 redigemmo un libro bianco nel quale si elencarono ben 2.000 movimenti franosi.

PANIGAZZI. Quando ho parlato del 1980, l'ho fatto in riferimento al piano, non ai movimenti franosi.

SCLAVI. Noi abbiamo detto, e lo sosteniamo tuttora, che la nostra incapacità nel far sì che fosse riconosciuta l'urgenza di interventi a favore di quei territori è anche dovuta al fatto che i movimenti franosi, pur distruggendo e facendo scomparire intere frazioni, non hanno mai causato vittime.

La regione Lombardia nel 1978 (allora era consigliere regionale anche il collega Meriggi) deliberò all'unanimità la famosa legge speciale per l'Oltrepò, con l'impegno che nell'arco di dodici mesi si provvedesse ad approntare quel tanto atteso progetto che non è stata ancora varato a dieci anni di distanza.

Comunque, nell'associarmi ai colleghi che hanno portato all'attenzione del Parlamento le varie necessità di tutto il territorio nazionale, ho voluto evidenziare, senatore Scardaccione, che non solo il Sud ha certe necessità, tant'è vero che sia il Governo che voi

(anche lei come relatore, e di questo la ringrazio) avete fatto vostre le aspettative dell'Oltrepò. Devo ringraziare vivamente pure il ministro Zamberletti, il quale, forse perchè lombardo, conosce da sempre questa situazione. Non noi, ma chi ha affrontato gli studi con cattedratici anche del Meridione, ha definito l'Oltrepò pavese la zona più franosa d'Italia.

È con questo spirito che esprimo il voto favorevole del Gruppo socialdemocratico. (*Applausi dal centro-sinistra e dal centro*).

DEL PRETE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PRETE. Signor Presidente, intervengo brevemente.

Non voglio reiterare argomentazioni, che peraltro sono già state espresse, relative ad una possibile commistione tra intervento ordinario e intervento straordinario. Mi limiterò a cercare di richiamare l'attenzione degli onorevoli rappresentanti del Governo e degli onorevoli colleghi del Senato sul grave problema della difesa del suolo, che è poi equilibrio dell'ecosistema soprattutto nell'Appennino.

Al fine di ottenere risultati concludenti a nostro avviso occorrerebbe — e sono felice di constatare che l'onorevole Ministro ne ha dato atto in quest'Aula — valutare accortamente la situazione al fine di intervenire con iniziative mirate e razionalizzate con interventi concludenti. Sarebbero quindi da evitare, a nostro avviso, interventi slegati, scoordinati, o come si usa dire — cito ancora una volta l'onorevole Ministro — a pioggia, perchè questi sforzi, pur apprezzabili, non sortirebbero l'effetto voluto nonostante l'impegno anche economico prodotto e lascerebbero inalterata una situazione che invece, a nostro avviso, andrebbe affrontata a tutto campo.

Ove non si condividesse questo tipo di iniziative si rischierebbe di ricadere ancora una volta in un errore, cioè quello di un rinvio che porterebbe a risultati non apprezzabili, mentre le popolazioni interessate sono ancora a tutt'oggi esposte al rischio che il verificarsi di un eventuale ulteriore evento dannoso determinerebbe un'emergenza, una necessità di intervenire in fretta, per cui tante volte nel passato abbiamo avuto pessime esperienze perchè con la fretta e con l'emergenza si sono giustificate in altre occasioni le più grosse storture.

Vorrei avvertire voi, onorevoli colleghi, che non possono essere ignorate improcrastinabili urgenze individuate, per quanto riguarda Senise, da consulenze tecniche redatte da illustri docenti, per quello che riguarda le zone di San Pietro e San Giovanni La Serra, dove si ripropongono condizioni di pericolosità molto simili, purtroppo, a quelle che causarono la tragedia della collina Timpone del 26 luglio 1986.

Credo che gli onorevoli colleghi condivideranno queste nostre perplessità e questi nostri suggerimenti, convinti come siamo tutti della necessità di affrontare e risolvere con urgenza un problema che si pone unico nella sua drammaticità e che non può essere diluito nel tempo. Occorre un intervento mirato, coordinato, massiccio, una terapia d'urto che consenta di risanare tutte le zone interessate, che non sono naturalmente — condivido l'opinione del collega Sclavi — solo quelle della Puglia, ma anche quelle del Piemonte, della Lombardia, se dobbiamo interpretare la *ratio* di questo provvedimento, nel senso che vi è la necessità, per sortire l'effetto che con esso ci si propone, di intervenire in maniera coordinata su tutto il territorio nazionale.

Mi permetto di ricordare all'onorevole Ministro — l'ho già fatto e sono grato per l'accenno che ho colto nella sua relazione al Senato — il problema che riguarda Massafra. Lei, onorevole Ministro, ha colto perfettamente anche le nostre richieste, avanzate fin dall'ottobre 1986, relative alla Gravina di San Marco, dove si è determinato un grave dissesto statico delle zone interessate, causato dal deflusso idrico superficiale, da infiltrazioni di acque meteoriche e, purtroppo, da liquami provenienti da zone sulle quali insistono numerosi pozzi neri. Non starò qui a tediare gli onorevoli colleghi con problemi di questo genere. Ricordo solo che sono stati dissestati numerosi fabbricati come la chiesa

dei Cappuccini, la Torre del castello, praticamente un intero quartiere della cittadina. Come l'onorevole Ministro sa, in data 3 febbraio — anche in questo caso devo dare atto del tempestivo intervento del Ministro — sono state transennate vaste zone della cittadina di Massafra e vi sono un centinaio di senza tetto.

Sulla base di queste considerazioni, il Gruppo del Movimento sociale italiano, per ottenere i risultati che il Governo e che tutti noi ci prefiggiamo, si rende interprete con voi delle istanze e delle speranze delle popolazioni interessate. Avete articolato delle premesse; noi condividiamo la vostra volontà di operare, voteremo a favore, siamo fiduciosi che si onorino le promesse. (*Applausi dell'estrema destra e dal centro*).

ORCIARI. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* ORCIARI. Innanzitutto devo precisare che la dichiarazione che ho fatto in precedenza non si riferiva all'emendamento 8.4, ma all'emendamento 5.7, anche perchè il contenuto del mio intervento non aveva alcun riferimento con il contenuto dell'emendamento di cui ho fatto cenno poc'anzi, cioè l'8.4.

Chiedo scusa di questa precisazione che non rientra nella dichiarazione di voto.

Sul provvedimento in esame, che affronta problemi relativi alle calamità di Senise e degli altri comuni, esprimo il voto favorevole del Gruppo socialista e mi preme far rilevare l'impegno posto, nell'esame di questo provvedimento, dal relatore e dal Ministro che hanno dimostrato molta disponibilità, perchè tutto si risolvesse nel modo migliore. (*Applausi dalla sinistra*).

GIOINO. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* GIOINO. Il Gruppo comunista ritiene di aver fornito il proprio modesto contributo non solo nella elaborazione del testo finale, ma anche nella dimostrazione dell'interessamento per l'approvazione del provvedimento in esame. Esso contiene provvedimenti seri ed urgenti, in relazione soprattutto alle questioni che riguardano Senise, l'Oltrepò pavese e, soprattutto, i danni provocati dalle mareggiate dei mesi scorsi.

Riteniamo di non poter esprimere un voto favorevole. Ci asterremo, quindi, perchè nutriamo perplessità in relazione ad alcuni provvedimenti che riguardano, innanzitutto, gli incentivi nel Mezzogiorno. È motivo di preoccupazione per noi l'approvazione dell'emendamento 6.6, su cui vogliamo riflettere ancora per vedere se sia possibile recuperare su questo terreno. Sul compromesso raggiunto, riguardo le questioni del mercato del lavoro, non siamo soddisfatti, ma riteniamo che, in questa fase, l'emendamento approvato dalla Commissione e poi dall'Aula rappresenti un passo avanti.

Per tali ragioni ci asterremo dal voto, ritenendo che sarà possibile apportare, alla Camera dei deputati, ulteriori miglioramenti al testo da noi elaborato.

BERNASSOLA. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNASSOLA. Vorrei esprimere la soddisfazione del Gruppo democratico cristiano per la conclusione dell'*iter* in Senato e, ci auguriamo prestissimo, alla Camera, di questo decreto-legge che stiamo per convertire. Vorrei esprimere anche la nostra soddisfazione perchè finalmente una serie di problemi, all'origine dei quali sono stati i lutti e i disastri avvenuti a Senise e negli altri comuni colpiti, con questo provvedimento vengono o risolti o avviati verso una soluzione definitiva. Mi riferisco, in modo particolare, al dissesto del territorio nei comuni interessati da questa legge. Naturalmente il provvedimento — con il vivo interessamento, che abbiamo notato già prima, in sede di preparazione del decreto-legge, del ministro Zamberletti — risolve anche i problemi di comuni colpiti da avversità atmosferiche, come per esempio la zona di Maratea, in Basilicata.

Signor Presidente, le preoccupazioni espresse, a proposito di qualche articolo che è stato approvato con alcune divergenze tra di noi, credo che non debbano sussistere perchè lo spirito che ha informato sia la Commissione in sede conclusiva, sia, in precedenza, i presentatori di alcuni emendamenti, è sempre stato quello di trovare il modo di sanare situazioni di ingiustizia, e far sì che comuni di diverse aree del Mezzogiorno, in particolare quelle colpite dal terremoto, possano essere posti in condizione favorevole per partecipare allo sviluppo.

Ringrazio in modo particolare il relatore, senatore Scardaccione, per l'opera che ha svolto con molta decisione ed impegno, come sempre, il presidente Ferrari-Aggradi, per il suo contributo decisivo all'approvazione del provvedimento, risolvendo i problemi di cui hanno parlato altri colleghi, e il ministro Zamberletti che vorrei amichevolmente e cortesemente pregare di seguire con particolare attenzione l'attuazione di questa legge per quanto di competenza del suo Ministero, perchè effettivamente questo provvedimento possa avere l'efficacia che gli amministratori e le popolazioni attendono. (*Applausi dal centro*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di mettere ai voti il disegno di legge, la Presidenza chiede di essere autorizzata ad effettuare il coordinamento formale del testo approvato.

Se non vi sono osservazioni, così rimane stabilito.

Metto ai voti il disegno di legge composto del solo articolo 1, nel testo emendato, con il seguente titolo: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonchè provvedimenti relativi a pubbliche calamità».

È approvato.

Ordine del giorno per la seduta di martedì 17 marzo 1987

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi in seduta pubblica martedì 17 marzo, alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

I. Deliberazione ai sensi dell'articolo 78, comma terzo del Regolamento, in ordine al disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 5 marzo 1987, n. 62, recante misure urgenti per la partecipazione dei medici e dei veterinari alla programmazione sanitaria ed alla gestione dei servizi sanitari e per la disciplina delle incompatibilità in materia di accesso ai rapporti convenzionali con le unità sanitarie locali per l'espletamento di attività sanitarie (2250).

II. Discussione del disegno di legge:

Conversione in legge del decreto-legge 13 febbraio 1987, n. 23, recante disposizioni urgenti per la revisione delle aliquote dell'imposta sugli spettacoli per il settore sportivo, per assicurare la continuità della riscossione delle imposte dirette e dell'attività di alcuni uffici finanziari, per il rilascio dello scontrino fiscale, nonchè norme per il differimento di termini in materia tributaria (2213).

La seduta è tolta (*ore 14,30*).

DOTT PIERO CALANDRA
Consigliere preposto alla direzione
del Servizio dei resoconti parlamentari